

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 marzo 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 25.

Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 10 settembre 1984, n. 53. Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 26.

Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 27.

Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 28.

Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo. .... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 29.

Criteri e modalità per l'attuazione del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 204 «Interventi urgenti in materia di trasporti» ... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 30.

Integrazione all'art. 4 (istituzione del servizio prevenzione del rischio industriale) della L.R. 10 maggio 1990, n. 50 «Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183» ..... Pag. 17

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 86.

Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 87.

Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine ..... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 88.

Modifiche ed integrazioni della L.R. 71/90 nel testo modificato dalla L.R. 55/95: Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo ..... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 89.

Rifinanziamento della L.R. 28 dicembre 1995, n. 151 concernente provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare e a nuove provvidenze. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 90.

Contributo al comune dell'Aquila per la celebrazione della «Perdonanza Celestiniana» ..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 91.

Istituzione del Centro di documentazione e di informazione socio-economica per i giovani e le famiglie ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 92.

Finanziamento al Comune di Castel di Sangro per l'adeguamento dello stadio comunale ai requisiti necessari per la partecipazione al campionato di calcio della serie B nazionale. .... Pag. 23

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 78.

Legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 «Ordinamento contabile regionale». Modificazioni dell'art. 91 ..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1996, n. 79.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1993, n. 23 «Assistenza specialistica in forma indiretta» ..... Pag. 24

### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1996, n. 45.

Disciplina delle attività di protezione civile in ambito regionale ..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1996, n. 46.

Norme finanziarie in materia di difesa del suolo di ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183). Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 (Legge forestale regionale) ..... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1996, n. 47.

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 36 recante norme in materia di caccia. Pag. 31

### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

#### Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1996, n. 6.

Disposizioni varie in materia di agricoltura di montagna. Pag. 32

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1996, n. 7.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 ..... Pag. 37

### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 43.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Pag. 38

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 44.

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 52 e 26 agosto 1996, n. 35, in materia di personale dei gruppi consiliari ..... Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 settembre 1996, n. 0311/Pres.

Regolamento relativo alle modalità d'accesso ai contributi a favore dell'agricoltura biologica previsti dagli articoli 12 e 14 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32. Approvazione. Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 settembre 1996, n. 0342/Pres.

Regolamento relativo al rilascio del certificato di idoneità tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprietà di Enti pubblici e per la conduzione dei lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica. Approvazione ..... Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 ottobre 1996, n. 0371/Pres.

Regolamento relativo alle modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, 9° comma, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24. Approvazione ..... Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 ottobre 1996, n. 0372/Pres.

Regolamento relativo alle modalità per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, articolo 6, comma 2. Approvazione ..... Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 ottobre 1996, n. 0373/Pres.

Regolamento relativo alle modalità per la concessione di contributi previsti dall'articolo 3, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15. Approvazione ..... Pag. 44

### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1996, n. 33.

Modifica della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 «Istituzione del difensore civico» e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 «Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori» ..... Pag. 45

### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 44.

Concessione di un contributo al comune di Alatri (Frosinone) per il recupero e il mantenimento del patrimonio storico ed archeologico e di un contributo al comune di Viterbo per la realizzazione del monumento al Facchino della Macchina di S. Rosa ..... Pag. 45

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1996, n. 45.

Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere .... Pag. 46

### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1996, n. 26.

Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1996 e reinscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1995. .... Pag. 51

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1996, n. 27.

Norme per la tutela e la promozione della qualità del servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto di persone. Pag. 51

### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 22 - Contributo annuale per la gestione dell'ufficio europeo d'informazione e animazione rurale «Carrefour» ..... Pag. 53

**LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 42.**

**Contributo della Regione Emilia-Romagna per le manifestazioni del XXIII Congresso eucaristico nazionale a Bologna nel 1997** ..... Pag. 53

**LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 43.**

**Modifiche all'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 «Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola»** ..... Pag. 54

**REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 1996, n. 44.**

**Modificazione del comma 6 dell'art. 5 del regolamento regionale 7 aprile 1995, n. 24 «Accesso agli organici regionali e procedure di concorso. Attuazione dell'art. 3, legge regionale 4 agosto 1994, n. 31»** ..... Pag. 54

**REGIONE BASILICATA****LEGGE REGIONALE 11 novembre 1996, n. 55.**

**Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 2, della L.R. 13 aprile 1996, n. 22 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 marzo 1990, n. 7, concernente l'ordinamento e la disciplina del sistema formativo regionale** ..... Pag. 54

**LEGGE REGIONALE 11 novembre 1996, n. 56.**

**Interpretazione autentica del comma 4, dell'art. 4, della L.R. 29 agosto 1985, n. 32** ..... Pag. 55

**REGIONE PIEMONTE****LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1996, n. 75.**

**Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte** ..... Pag. 55

**LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1996, n. 76.**

**Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 «Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle Cooperative sociali»»** ..... Pag. 59

**LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 77.**

**Inquadramento del personale presso l'Ente per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16** ..... Pag. 60

**LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 78.**

**Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 «Istituzione del Consiglio regionale di sanità ed assistenza, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 13 marzo 1985, n. 20»** ..... Pag. 61

**LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 79.**

**Integrazione della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 63 «Partecipazione della Regione Piemonte alla società consortile Centro Agro-Alimentare Torino S.p.a.»** ..... Pag. 62

**LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 80.**

**Sottoscrizione del primo aumento di capitale della Finpiemonte S.p.a.** ..... Pag. 62

**RETTIFICHE****AVVISI DI RETTIFICA**

**Comunicato relativo alla legge regionale del Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». (Legge regionale pubblicata nel supplemento al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 39 del 25 settembre 1996 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3<sup>a</sup> serie speciale - n. 7 del 15 febbraio 1997)** ..... Pag. 63

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 25.

Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 10 settembre 1984, n. 53. Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53

1. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53 è così sostituito:

«1. I contributi sono concessi fino al massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile. Il limite percentuale suddetto non si applica ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53

1. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53 è così sostituito:

«2. I contributi richiesti ai sensi dell'art. 1, lettera a) complessivamente non potranno superare il 30% dello stanziamento iscritto in bilancio».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53 è così sostituito:

«3. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dalla Giunta regionale che ne dà comunicazione alla competente commissione consiliare per gli interventi di cui alla lettera a), ovvero sentita la competente commissione consiliare per gli interventi di cui alla lettera b). La Giunta regionale determina l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascuna opera il relativo impegno finanziario, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo, che sarà approvato dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato».

3. Sono abrogati il comma 4 ed il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 10 settembre 1984, n. 53.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 settembre 1996

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 luglio 1996 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 settembre 1996, prot. n. 23002/3177).

96R0844

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 26.

Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La regione promuove la riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali, conformemente ai principi di efficienza e partecipazione di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» ed alla legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali».

2. I parchi regionali vengono gestiti da enti locali e loro consorzi, ovvero da enti anche costituiti ai sensi dell'art. 48 dello statuto regionale, nei quali sia garantita la partecipazione degli enti locali.

3. Le disposizioni relative ai consorzi dei parchi si applicano anche ai consorzi delle riserve e dei monumenti naturali, salve diverse specifiche disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Adeguamento degli statuti consortili

1. I consorzi obbligatori per la gestione delle aree protette regionali adeguano il proprio statuto ai principi della legge n. 142/1990 e degli articoli 23 e 24 della legge n. 394/1991, nonché alle disposizioni della presente legge.

Art. 3.

Organi del consorzio di gestione

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere i seguenti organi:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Lo statuto del consorzio determina la durata degli organi consortili di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, che comunque non può essere superiore a 4 anni.

Art. 4.

Assemblea consortile

1. L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti consorziati, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, i quali possono farsi rappresentare da un consigliere comunale o consigliere provinciale o componente di assemblea di comunità montana.

2. I rappresentanti dei comuni consorziati, in sede di deliberazione, esprimono un voto pari alla quota di partecipazione, che deve essere proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria.

3. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 2 e la rappresentanza degli altri enti consorziati sono definiti nello statuto consortile.

4. L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consorzio; compete in particolare alla stessa:

- a) l'elezione a maggioranza assoluta dei voti del consiglio di amministrazione;
- b) la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti e dell'eventuale comitato tecnico-scientifico;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; la contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali, nonché l'approvazione della pianta organica e di ogni altro atto fondamentale previsto dallo statuto;
- d) la revoca, con maggioranza assoluta dei voti, del consiglio di amministrazione e del presidente.

#### Art. 5.

##### *Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione del consorzio è composto dal presidente e da un numero pari di membri compreso tra due e otto, fissato dallo statuto.

2. Non possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione i membri dell'assemblea.

3. Compete al consiglio di amministrazione l'assunzione dei principali atti di gestione in applicazione degli indirizzi forniti dall'assemblea, ed in particolare:

- a) la proposta all'assemblea del bilancio di previsione, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;
- b) la nomina del direttore e del segretario del consorzio;
- c) l'approvazione di atti di gestione di peculiare rilievo, individuati dallo statuto.

#### Art. 6.

##### *Presidente del consorzio*

1. Al presidente del consorzio competono:

- a) la rappresentanza legale dell'ente;
- b) la presidenza e la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione del consorzio;
- c) la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
- d) le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri di competenza consortile;
- e) le ulteriori funzioni previste dallo statuto.

2. L'elezione del presidente è disciplinata dallo statuto consortile.

3. L'indennità del presidente del consorzio è determinata ai sensi della legge 27 dicembre 1985, n. 816 «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali» e successive modificazioni.

#### Art. 7.

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti dei consorzi dei parchi regionali è composto da tre membri di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, nominati dall'assemblea del consorzio, su designazione rispettivamente dell'assemblea stessa, della Giunta regionale e del Ministero del tesoro, purché prestino servizio in una provincia del parco.

2. L'organo di revisione contabile dei consorzi delle riserve e dei monumenti naturali è composto da un unico membro nominato dalla Giunta regionale, fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

3. Al presidente del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 e al revisore di cui al comma 2 spettano i compensi previsti dagli articoli 37 e 38 del D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 «Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti».

4. Ai componenti del collegio di cui al comma 1 spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. 10 marzo 1995, n. 10 «Revisione dell'ordinamento del personale regionale».

#### Art. 8.

##### *Dirigenza - Pianta organica*

1. I consorzi dei parchi provvedono alla nomina del direttore, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, entro tre mesi dall'approvazione dello statuto.

2. Sono compiti del direttore:

- a) la direzione del consorzio;
- b) l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza consortile, se delegato dal presidente;
- c) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;
- d) la definizione dei progetti di competenza del consorzio;
- e) la sottoscrizione dei contratti;
- f) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;
- g) le ulteriori funzioni previste dallo statuto.

3. Il direttore del consorzio è assunto con incarico a termine di durata quadriennale, rinnovabile.

4. In relazione alle dimensioni delle aree protette, l'incarico di direttore può essere affidato anche a tempo parziale e può essere cumulato per più aree protette, previa convenzione tra gli enti gestori.

5. I contenuti del contratto di cui ai commi 3 e 4 sono conformi ai criteri relativi ai requisiti di professionalità, agli emolumenti e al cumulo degli incarichi, definiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale.

6. L'incarico di direttore del consorzio può essere affidato anche ai dipendenti di ruolo dello stesso, o di altri enti gestori di aree protette, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 5; per la durata dell'incarico il dipendente del consorzio viene posto in regime di aspettativa senza assegni.

7. Le disposizioni dei precedenti commi sono estese a tutti i parchi, alle riserve naturali gestite da enti locali ed ai monumenti naturali.

8. Lo statuto dei consorzi delle aree protette può prevedere la figura del segretario consortile, anche a tempo parziale, con incarico a termine, a cui compete la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile; in alternativa, le funzioni del segretario sono attribuite al direttore.

9. La pianta organica degli enti gestori delle aree protette regionali deve essere commisurata al rispettivo bilancio e finalizzata anche al raggiungimento di obiettivi di sviluppo ed investimento, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.

10. Fino alla integrazione della pianta organica, la Giunta regionale, su richiesta degli enti gestori delle aree protette, può comandare presso gli stessi proprio personale.

#### Art. 9.

##### *Controllo degli atti*

1. Gli atti dei consorzi delle aree protette sono sottoposti al controllo secondo quanto previsto dalla legge n. 142/90 e dalla L.R. 29 giugno 1993, n. 20 «Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali», come modificata dalla L.R. 21 settembre 1995, n. 43 «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 giugno 1993, n. 20 «Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali»».

#### Art. 10.

##### *Comitato tecnico-scientifico.*

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dei parchi, il consiglio di amministrazione degli enti gestori può prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di 7 componenti.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione determina i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, comprendente esperti anche indicati dalle associazioni protezionistiche, turistiche, ricreative e sportive presenti nel territorio del parco.

3. Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta non superiore agli importi determinati ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. n. 10/1995.

#### Art. 11.

##### *Comunità montane*

1. Le comunità montane che gestiscono parchi regionali modificano i propri statuti e regolamenti adeguandoli alle disposizioni della presente legge, ed in particolare:

a) all'assemblea, al consiglio direttivo ed al presidente della comunità montana sono attribuite rispettivamente le competenze di cui agli artt. 4, 5, 6;

b) viene assunto un direttore del parco con un incarico e competenze conformi all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6;

c) il segretario della comunità montana svolge le funzioni di cui all'art. 8, comma 8;

d) è istituita una pianta organica del parco conforme all'art. 8, comma 9;

e) il collegio dei revisori della comunità montana svolge le funzioni di organo di revisione contabile del parco.

#### Art. 12.

##### *Norma transitoria*

1. I consorzi gestori delle aree protette regionali già istituiti ai sensi della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, di parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», in sede di prima applicazione della presente legge, adeguano lo statuto secondo la procedura disciplinata dalla presente norma transitoria.

2. A tal fine, il consiglio direttivo o di amministrazione del consorzio, sentiti gli enti consorziati, predispone, entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la proposta modificativa dello statuto.

3. La proposta di cui al comma 2 è trasmessa agli enti consorziati, che la approvano entro i successivi otto mesi.

4. Decorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 2 e 3, la Regione avvia la procedura di controllo sostitutivo di cui all'art. 48 della legge n. 142/1990.

5. Qualora la proposta modificativa dello statuto venga respinta con atto motivato da un numero di enti consorziati non superiori al 25%, si intende efficace anche per gli enti dissenzienti.

6. Ai sensi dell'art. 48 dello statuto regionale, si procede alla costituzione, con legge specifica, di un ente regionale, incaricato della gestione del parco, qualora:

a) la proposta modificativa dello statuto consortile di cui al comma 2 venga respinta per due volte da un numero di enti consorziati superiore al 25%;

b) il consorzio del parco, mediante deliberazione assunta con la maggioranza qualificata prevista dallo statuto consortile, chieda alla regione la costituzione dell'ente.

7. Fino alla costituzione del nuovo ente di cui al comma 6 o all'entrata in vigore del nuovo statuto consortile, l'area protetta continua ad essere gestita dall'esistente consorzio, nella pienezza dei suoi poteri.

8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del nuovo statuto, il presidente in carica del consorzio del parco convoca l'assemblea consortile di cui all'art. 4 per procedere al rinnovo degli organi di gestione secondo quanto previsto dalla presente legge.

9. Gli statuti dei consorzi dei parchi non ancora costituiti devono essere riformulati in conformità alle disposizioni della presente legge. A tal fine, il comitato di cui alla L.R. n. 86/1983, art. 22, comma 2, svolge le funzioni di cui al comma 2.

#### Art. 13.

##### *Parchi locali di interesse sovracomunale*

1. I consorzi di gestione dei parchi locali di interesse sovracomunale, di cui all'art. 34 della L.R. n. 86/1983 adeguano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio statuto ai principi di cui all'art. 25 della legge n. 142/1990.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 settembre 1996

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 luglio 1996 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 settembre 1996, prot. n. 22502/3180).

96R0845

#### LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 27.

**Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province.**

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La presente legge disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 «Legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», e all'art. 2 della legge 30 maggio 1995, n. 203 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»», nonché le attività di organizzazione di viaggi esercitati da associazioni senza scopo di lucro, sodalizi, gruppi sociali e comunità.

#### Art. 2.

*Delega alle province*

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, fatte salve le attività esercitate direttamente dalla Regione così come stabilito negli articoli successivi.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale, in relazione alle rispettive competenze, emanano direttive per la tenuta dei registri delle agenzie di viaggio e turismo, delle associazioni e dei direttori tecnici, oltre che per le funzioni delegate, al fine di garantire omogeneità di comportamento.

## Art. 3.

*Agenzie di viaggio e turismo*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate da:

a) agenzie che organizzano viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico, comunque inteso, ma che vendono alle agenzie di cui alla successiva lettera b);

b) agenzie con vendita diretta al pubblico.

2. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi della direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 «Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»».

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono convenzionare con i propri clienti la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Tale attività viene supportata esclusivamente da sistemi e mezzi informatizzati ed automatizzati con la esclusione di personale dipendente dall'agenzia. Dette prestazioni sono consentite nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti. L'attività è soggetta a comunicazione alla provincia competente per territorio entro il termine di trenta giorni dall'inizio della stessa.

4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso delle prescritte autorizzazioni, possono svolgere anche ulteriori attività aggiuntive quali:

a) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

b) l'accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

c) la prenotazione di servizi presso le strutture turistico-ricettive o di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

d) l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;

e) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

f) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

g) le operazioni di emissione ai viaggiatori, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, di polizze turistiche a garanzia di infortuni, di assistenza malattia, di furto e/o danni al bagaglio ecc.;

h) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

i) l'assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;

l) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;

m) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, opere illustrative, ecc.;

n) l'organizzazione di convegni e congressi;

o) l'organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali;

p) la prenotazione o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed eventuali altri tipi di trasporto.

## Art. 4.

*Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo*

1. L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle loro filiali è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia.

2. La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo alla persona fisica richiedente o al legale rappresentante o a un suo delegato nel caso di persona giuridica. Il titolare, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, è tenuto ad iniziare l'attività pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo a persone fisiche e giuridiche straniere, si applicano le disposizioni previste dall'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

4. L'apertura di filiali di agenzie principali, comprese le filiali di agenzie principali aventi sede in altra Regione italiana o Stato della unione europea (UE), è soggetta alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura di agenzie principali.

5. È fatto divieto alle agenzie non autorizzate alla vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne esterne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico, ed eventuali vetrine e spazi pubblicitari di pubblica visione debbono contenere proposte di propria programmazione o proposte per le quali l'agenzia è intermediaria nei confronti di agenzie di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 3.

6. Per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un centro commerciale integrato ove sussiste una pluralità di autorizzazioni amministrative e commerciali.

7. La provincia deve dare comunicazione trimestralmente alla Giunta regionale — settore «Attività produttive» — degli elenchi delle autorizzazioni rilasciate e delle relative modificazioni.

8. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia (B.U.R.).

## Art. 5.

*Domanda per il rilascio di autorizzazione*

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 deve essere presentata domanda in carta legale alla provincia competente per territorio, in cui sono specificate:

a) le generalità, la cittadinanza e residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le generalità, residenza, cittadinanza del legale rappresentante della stessa e degli eventuali componenti l'organo di amministrazione;

b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

c) le generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia;

d) la forma con la quale si intende esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3 (a o b, od entrambe le attività);

e) il comune in cui si intende condurre l'impresa nonché la relazione illustrativa dei locali in cui l'agenzia prevede di svolgere la propria attività, con allegata planimetria, avendo cura che sussistano condizioni di indipendenza da attività diverse da quella prevista per l'agenzia;

f) la qualità di agenzia principale ovvero filiale;

g) la denominazione prescelta.

2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua la ulteriore documentazione a corredo dell'istanza e delle successive richieste di modifica delle condizioni originarie.

## Art. 6.

*Istruttoria*

1. La provincia competente per territorio, nel rispetto dei termini stabiliti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

a) accerta la regolarità della domanda, nonché la completezza e la congruità della documentazione ad essa allegata;

b) inoltra all'autorità di pubblica sicurezza richiesta concernente il possesso dei requisiti, di cui all'art. 11 del testo unico della legge di pubblica sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), da parte del titolare e del direttore tecnico;

c) accerta presso i competenti uffici governativi che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;

d) accerta l'iscrizione al registro regionale, di cui all'art. 16, del direttore tecnico indicato nella domanda;

e) acquisisce il contratto di lavoro del direttore tecnico dell'agenzia.

2. L'accertamento del mancato possesso dei suddetti requisiti comporta il non rilascio dell'autorizzazione.

3. Esaurita l'istruttoria, la provincia competente per territorio comunica all'interessato l'esito della stessa. In caso di esito positivo, fissa il termine entro il quale quest'ultimo deve:

a) effettuare il versamento della tassa di concessione regionale, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore di cui all'art. 11;

b) costituire il deposito cauzionale di cui all'art. 13;

c) stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 12;

d) produrre il certificato di agibilità dei locali e certificazione della destinazione d'uso degli stessi ai fini commerciali;

e) stipulare il contratto di lavoro del direttore tecnico.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, senza che l'interessato abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

## Art. 7.

*Contenuto dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società, va altresì indicata espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale, il legale rappresentante, il codice fiscale o la partita IVA;

c) la forma di attività autorizzata, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 (a o b, od entrambe le attività);

d) il direttore tecnico;

e) l'esatta ubicazione dei locali ove viene svolta l'attività di esercizio.

2. Nella autorizzazione viene annotato il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale. La provincia dà notizia dell'avvenuta apertura di una filiale alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale per la necessaria annotazione.

3. I titolari delle agenzie hanno l'obbligo di comunicare preventivamente alla provincia ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie, in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

4. La variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, della titolarità, a seguito di modificazione societaria, di ragione sociale, di cessione d'azienda, di forma di attività autorizzata, di trasferimento dei locali di esercizio in altra provincia, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

5. La modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nella stessa provincia, la sostituzione del direttore tecnico, comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo.

6. Fermo restando l'obbligo del pagamento di una sola tassa di concessione nella misura prevista dalla legislazione statale vigente, qualora si determini la necessità di esercitare l'attività in sedi diverse, essa comporta autorizzazioni distinte con l'indicazione della sede e della filiale.

7. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

## Art. 8.

*Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione*

1. La cessione, per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, comporta il trasferimento di titolarità a favore degli aventi causa dell'autorizzazione di cui all'art. 4, purché tale attività, alla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione stessa.

2. Il subentrante deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

## Art. 9.

*Chiusura temporanea delle agenzie di viaggio e turismo*

1. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, nell'arco di un anno solare, un periodo di chiusura non superiore a quarantacinque giorni, previa comunicazione all'ente competente.

2. La chiusura per periodi superiori è soggetta ad autorizzazione preventiva; qualora nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza formale la chiusura non venga autorizzata, l'istanza si intende comunque accolta.

3. La chiusura non può essere concessa per un periodo superiore a sei mesi, e può essere eventualmente rinnovabile una volta sola.

## Art. 10.

*Programmi di viaggio*

1. I programmi devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

a) il soggetto produttore o organizzatore;

b) le date di svolgimento;

c) l'itinerario;

d) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

e) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

f) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e di guide autorizzate e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori per i mezzi di trasporto, e l'ubicazione e le categorie turistiche per l'albergo o l'alloggio;

g) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

h) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente sia per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

i) il periodo di validità del programma;

l) gli estremi della garanzia assicurativa, di cui all'art. 12, con l'indicazione dei rischi coperti;

m) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

n) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

o) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.

2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio.

3. Il programma costituisce un'offerta al pubblico ed è l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. Il programma è posto a disposizione dei consumatori, e le amministrazioni competenti possono richiedere copia dello stesso al fine di vigilare sui corretti adempimenti prescritti.

4. La pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa, deve contenere l'esplicito riferimento all'agenzia e al relativo provvedimento autorizzativo.

5. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale relative ai contratti di viaggio (CCV), nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Detto decreto legislativo definisce pacchetto turistico «tutto compreso» il risultato della prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, di cui alle lettere i) ed m) dell'art. 7 del succitato decreto legislativo, che costituiscono parte significativa del «pacchetto turistico».

#### Art. 11.

##### *Tasse di concessione*

1. L'autorizzazione all'apertura di agenzia di viaggio turismo, principale e/o filiale, è soggetta al pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla legislazione vigente.

2. L'esercizio di attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto al versamento della tassa di concessione annuale, da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Tale versamento vale a tutti gli effetti quale rinnovo dell'autorizzazione.

3. La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria. Per l'apertura di filiali di agenzie aventi la sede principale in Regione Lombardia, l'interessato deve corrispondere una sola tassa regionale nella misura prevista per i comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti.

4. Il pagamento delle tasse di concessione regionale, nonché delle tasse di rinnovo annuali, è dovuto nella misura prevista dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, in relazione al numero di abitanti del comune in cui è situata l'agenzia.

5. Il versamento è effettuato sul conto corrente intestato alla tesoreria della Regione Lombardia.

#### Art. 12.

##### *Assicurazione*

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima del rilascio della autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dalla direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i circuiti «tutto compreso», così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

3. L'agenzia invia annualmente alla provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina con riferimento all'attività autorizzata i nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal comma 1.

#### Art. 13.

##### *Cauzione*

1. La cauzione deve essere prestata dall'agenzia, sia essa sede o filiale, in misura pari al doppio dell'entità della sanzione massima (lire 40 milioni).

2. La cauzione è prestata alla Regione ed è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'impresa. I titoli validi per il riconoscimento della cauzione, ancorché sia garantita l'immediata disponibilità delle somme, oltre ai contanti, possono essere:

a) titoli di rendita pubblica esenti da vincoli;

b) titoli al portatore;

c) certificazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

3. Il deposito cauzionale con provvedimento della Regione può essere utilizzato a ristorno di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

4. Nei casi in cui il deposito cauzionale si riduca rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo entro trenta giorni dal ricevimento della diffida della Regione ad adempiervi, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. Il deposito cauzionale è vincolato fino a quando permane in essere l'attività. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività.

#### Art. 14.

##### *Requisiti professionali del direttore tecnico*

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore iscritto nel registro di cui all'art. 16.

2. Sono iscritti, su domanda, nel registro coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell'esame previsto all'art. 15, e purché, prima di sostenere l'esame stesso, abbiano esercitato l'attività lavorativa con le mansioni previste dal quarto livello, o superiore, in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo, presso un'agenzia di viaggio e turismo per almeno due anni, documentata dall'ufficio provinciale del lavoro.

3. Sono del pari iscritti, su domanda, nel registro regionale dei direttori tecnici:

a) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra Regione e provincia autonoma, o che comprovino l'iscrizione nel registro della Regione di provenienza;

b) i cittadini di tutti gli stati membri della UE, in possesso dei titoli e documenti previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, che comprovino altresì, in particolare, l'esercizio di una attività per sei anni consecutivi in qualità di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabili di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte in forma indipendente sono rilasciati dalle camere di commercio, mentre quelle svolte in forma dipendente sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro;

c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti alla UE, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia, o filiale, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro che può essere di dipendenza o di collaborazione continuativa e coordinata.

5. Il titolare della agenzia deve trasmettere alla provincia competente per territorio, copia del contratto di lavoro del direttore tecnico, per il rilascio di nuova autorizzazione e ogni qualvolta si modificano le condizioni originarie dell'autorizzazione stessa.

## Art. 15.

*Esame di idoneità e commissione d'esame*

1. Il presidente della Giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, con proprio decreto indice, almeno una volta all'anno, le prove di esame finalizzate a verificare il possesso di adeguate caratteristiche professionali quali:

a) la conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, in relazione alle attività previste dall'art. 3;

b) la conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) la conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui l'inglese obbligatorio, e la seconda scelta tra quelle dei paesi aderenti alla UE o il cinese o il giapponese o il russo.

2. Con lo stesso decreto viene stabilito il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse.

3. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia, l'interessato deve presentare apposita domanda in carta legale dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla UE;

c) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;

d) godimento di diritti civili e politici.

4. I documenti attestanti i requisiti devono essere presentati in originale o copia autenticata in bollo ai fini del rilascio dell'attestato di abilitazione.

5. La domanda deve contenere l'indicazione delle due lingue sulle quali l'interessato intende essere esaminato.

6. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti dalla Giunta regionale.

7. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, ed è così composta:

a) un dirigente del settore attività produttive che la presiede;

b) un docente di economia del turismo o economia;

c) un docente di tecnica aziendale turistica;

d) due direttori tecnici designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello regionale;

e) un docente della lingua inglese integrato di volta in volta da un docente della seconda lingua straniera oggetto di esame.

8. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato regionale con mansioni non inferiori alla settima qualifica funzionale prevista dalla L.R. 29 novembre 1984, n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni».

9. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente che opera unicamente in caso di assenza del membro effettivo. I membri effettivi o i membri supplenti non possono essere nominati più di una volta in un biennio.

10. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale, dei componenti di cui alla lettera d) del comma 7, la commissione può comunque essere insediata e svolgere la propria attività. Per la correzione delle prove scritte la commissione può articolarsi in sottocommissioni.

11. Ai membri della commissione competono le indennità previste dalla legislazione regionale vigente per la partecipazione a commissioni, comitati e collegi comunque denominati.

## Art. 16.

*Registro regionale dei direttori tecnici*

1. Il registro dei direttori tecnici viene tenuto ed aggiornato presso il settore attività produttive della Regione.

2. Le istanze previste dall'art. 14, debitamente sottoscritte, devono essere inoltrate in carta legale alla Giunta regionale - settore attività produttive, allegando:

a) l'attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15;

b) il certificato rilasciato dall'ispettorato del lavoro attestante l'esercizio di attività lavorativa, con le mansioni previste dal quarto livello, o superiore, in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo, presso un'agenzia di viaggio e turismo per almeno due anni, documentata dall'ufficio provinciale del lavoro;

c) l'estratto del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, di data non antecedente ai tre mesi dalla presentazione dell'istanza stessa.

3. Il registro si articola in due sezioni, una delle quali riservata ai direttori tecnici abilitati, cittadini di Stati non appartenenti alla UE.

4. Il registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

5. Con proprio provvedimento il presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, stabilisce le modalità di iscrizione e di cancellazione al registro regionale.

## Art. 17.

*Uffici di biglietteria*

1. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto: ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto mediante l'apertura di propri uffici.

2. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne da comunicazione alla provincia competente per territorio.

## Art. 18.

*Associazioni senza scopo di lucro ex art. 10 legge 17 maggio 1983, n. 217*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, a livello nazionale con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale ed in almeno tre provincie.

2. Dette associazioni, senza l'autorizzazione di cui all'art. 4, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314 recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 10, 12, e 13 della presente legge.

3. Le stesse associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.

4. Le associazioni che intendano essere iscritte all'albo regionale devono presentare domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti, di cui al comma 1, che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo;

d) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Annualemente va inviata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio;

e) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione della sede regionale principale, degli uffici decentrati e del responsabile delegato sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione;

f) copia autenticata della prova documentale dell'avvenuta prestazione della cauzione a favore della Regione Lombardia.

6. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività, devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

7. Il legale rappresentante è tenuto a dare comunicazione immediata di ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti richiesti.

8. Il programma delle attività va inviato annualmente alla provincia competente per territorio; eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio delle attività.

9. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, di cui al primo comma, sono curati dal settore attività produttive della Giunta regionale. L'iscrizione o la cancellazione, nonché ogni variazione concernente i dati originari, è disposta con provvedimento della Giunta regionale.

10. La Giunta regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, cancella l'associazione dall'albo ed ingiunge la cessazione dell'attività qualora non venga stipulata la polizza assicurativa ovvero in tutti i casi di reiterata irregolarità nello svolgimento dell'attività. In presenza di tale ingiunzione, l'associazione non può richiedere la reinscrizione prima di un anno.

11. Ogni altra associazione deve servirsi, per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3.

12. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della L.R. 7 gennaio 1986, n. 1 ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3.

13. Le scuole e gli istituti che intendono svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi di durata superiore a un giorno, devono attenersi, oltre alle disposizioni impartite dai singoli provveditorati e dal ministero, anche alle disposizioni della presente legge, ovvero devono avvalersi dell'organizzazione tecnica di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3.

#### Art. 19.

##### *Sodalizi, gruppi sociali e comunità*

1. L'esercizio occasionale, senza scopo di lucro, di iniziative turistiche e ricreative, rivolto esclusivamente ai propri aderenti, da parte di sodalizi, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetto alle disposizioni della presente legge, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

2. La Giunta regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.

#### Art. 20.

##### *Vigilanza della Regione*

1. Spettano alla Giunta regionale le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate, dalla presente legge, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla legge 24, novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 21.

##### *Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione*

1. La Regione dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:

a) qualora non venga data comunicazione della chiusura temporanea ovvero della riapertura, trascorsi i termini consentiti per la stessa;

b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetuti inadempimenti verso i clienti.

2. Durante il periodo di sospensione, l'agenzia deve essere chiusa e non deve essere svolta l'attività autorizzata.

3. La Regione dispone la revoca della autorizzazione qualora non siano eliminate le succitate inadempienze e qualora l'agenzia non cessi l'attività.

4. La perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione e/o la mancata comunicazione relativa alle variazioni delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione, comporta l'immediata revoca della autorizzazione.

5. La mancanza di copertura assicurativa per i danni agli utenti comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

6. Nel caso che l'attività non sia iniziata entro sessanta giorni, l'autorizzazione viene dichiarata decaduta, così come nel caso in cui non venga rinnovata la tassa di concessione annuale.

7. Per la verifica dell'effettiva chiusura dell'attività a seguito di sospensione, revoca o decadenza, il settore attività produttive della Regione comunica alla polizia municipale competente i provvedimenti adottati.

#### Art. 22.

##### *Sanzioni pecuniarie*

1. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da lire 6 milioni a lire 20 milioni:

a) chiunque intraprende le attività di cui all'art. 3, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;

b) chiunque svolge attività diverse da quelle autorizzate;

c) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto registro;

d) le associazioni previste dall'art. 18 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e/o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;

e) i sodalizi, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'art. 19, che contravvengono agli obblighi ivi previsti;

f) chiunque pubblica e, comunque, diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge, ovvero non rispetta il contenuto dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio.

2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da lire 4 milioni a lire 15 milioni:

a) chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia della quale risulta essere direttore tecnico e non osserva le disposizioni contenute al comma 4 dell'art. 14 della presente legge;

b) chiunque fa uso della denominazione agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero usa una denominazione diversa da quella autorizzata.

3. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate al doppio della misura inizialmente irrogata, anche se si tratta di violazione di diversa specie. Qualora nei successivi cinque anni vengano comminate ulteriori sanzioni, la Regione procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.

5. Fermo il disposto di cui alla lettera a) del comma 1, chi esercita attività di agenzia, senza la prescritta autorizzazione, non può ottenere l'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.

#### Art. 23.

##### Riconoscimento oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, vengono riconosciuti e, corrisposti annualmente alle province in base alle agenzie di viaggio e turismo presenti sul loro territorio, come segue:

- a) quota fissa di L. 10.000.000 fino a n. 50 agenzie autorizzate;
- b) quota fissa di L. 20.000.000 fino a n. 70 agenzie;
- c) quota fissa di L. 30.000.000 fino a n. 100 agenzie;
- d) quota fissa di L. 60.000.000 fino a n. 150 agenzie, incrementata di L. 20.000.000 per ogni 100 agenzie autorizzate o frazioni di 100.

#### Art. 24.

##### Norma finanziaria

1. Per la delega di funzioni di cui all'art. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 300.000.000.

2. Agli oneri previsti dal comma 1 dell'art. 15 si provvede mediante impiego delle somme stanziare negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese».

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.2.10.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti».

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è istituito all'ambito 3 settore 4 obiettivo 5 parte 1 il cap. 3.4.5.1.4076 «Spese per la delega alle province delle funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000.

#### Art. 25.

##### Norma transitoria

1. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle singole province competenti per territorio la documentazione attinente la materia delegata.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di agenzia di viaggio e turismo, già in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata dalla pubblica sicurezza o dalla Regione, devono adeguare l'importo del deposito cauzionale in base a quanto disposto dall'art. 13 della presente legge.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di agenzia di viaggio e turismo devono inviare alla provincia competente per territorio copia conforme del contratto di lavoro del direttore tecnico.

4. Fino a quando la Giunta regionale, con proprio provvedimento, non adegua i massimali della polizza assicurativa, rimangono in vigore quelli stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 12346 del 9 settembre 1986.

5. Per l'attestazione della natura e della durata delle attività previste dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, svolte in forma indipendente in Italia, e solo per quanti posseggono i titoli alla data di entrata in vigore della presente legge, si richiede:

- a) certificato storico dalla costituzione della società in poi, rilasciato dalla camera di commercio;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15, con cui si dichiara di avere operato in modo continuativo, a decorrere da almeno sei anni, presso l'agenzia, svolgendo le mansioni previste dal citato decreto legislativo.

6. L'istanza, regolarmente sottoscritta, deve essere inoltrata in carta legale alla Giunta regionale — settore attività produttive — entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ad essa va allegata la documentazione comprovante i succitati requisiti richiesti e l'estratto del casellario giudiziale di data non antecedente ai novanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

#### Art. 26.

##### Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la L.R. 9 maggio 1983, n. 39 «Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo»;
- b) la L.R. 20 agosto 1994, n. 24 «Modifiche alla L.R. 9 maggio 1983, n. 39 "Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo" e successive modificazioni»;
- c) le parole «nonché al rilascio di autorizzazione per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo» previste alla lettera h), comma 2, dell'art. 7 della L.R. 30 luglio 1986, n. 28 «Riordino dell'amministrazione periferica del turismo».

#### Art. 27.

##### Procedura d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia (BUR).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda,

Milano, 16 settembre 1996

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 1996 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 settembre 1996, prot. n. 22702/3173).

96R0846

### LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 28.

#### Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo.

(Pubblicata nel 3<sup>o</sup> suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.

2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo e ne sostiene le attività che, rivolte sia ai soci che alla collettività e senza fini di lucro, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi della pari opportunità tra uomini e donne.

3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.

4. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le associazioni di cui alle L.R. 29 aprile 1988, n. 24 «Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi»; L.R. 1° giugno 1993, n. 16 «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"»; L.R. 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato» e L.R. il novembre 1994, n. 28 «Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale».

5. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi ed agevolazioni previsti da altre leggi regionali riguardanti la medesima attività.

## Art. 2.

### Requisiti delle associazioni

1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge le associazioni aventi gli scopi previsti dall'art. 1, a condizione che:

- a) non abbiano fine di lucro;
- b) svolgano effettiva attività da almeno 2 anni;
- c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi dirigenti ed in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettività di almeno i 2/3 delle cariche sociali, l'approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci;
- d) svolgano la propria attività in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse ed alle proprie iniziative nei seguenti ambiti:
  - 1) promozione del principio di autodeterminazione e tutela dei diritti umani e civili;
  - 2) tutela e promozione del valore della vita umana;
  - 3) promozione e sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione e della educazione anche multietnica;
  - 4) promozione e tutela della maternità e paternità responsabile e della famiglia;
  - 5) tutela e promozione dei diritti dei minori;
  - 6) promozione della cooperazione internazionale;
  - 7) promozione della tradizione della cultura popolare lombarda;
  - 8) promozione del rapporto con i lombardi residenti all'estero;
  - 9) promozione delle culture etniche e nazionali degli emigrati e degli immigrati;
  - 10) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, religioso e artistico;
  - 11) tutela della salute psico-fisica e della sicurezza;
  - 12) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
  - 13) tutela, promozione e valorizzazione del turismo sociale e locale;
  - 14) attività sportive, musicali e ricreative;
  - 15) attività volte al sostegno e all'animazione del mondo giovanile e/o della terza età;
  - 16) attività ed iniziative che si propongono di valorizzare e consolidare la cultura ed il ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;
  - 17) promozione della cultura, informazione e orientamento al lavoro inteso come fondamentale esperienza individuale e collettiva;
  - 18) promozione di una coscienza critica sui sistemi informativi e della comunicazione;
  - 19) altri ambiti rispondenti alle finalità di cui all'art. 1.

## Art. 3.

### Registri provinciali e regionale delle associazioni

1. Presso ogni amministrazione provinciale della Regione è istituito il registro provinciale delle associazioni, senza scopo di lucro, operanti nel territorio provinciale.

2. Presso la presidenza della Regione è istituito il registro delle associazioni a carattere regionale o nazionale, senza scopo di lucro, con sedi operative o strutture operative nel territorio regionale.

3. I registri provinciali e regionale indicano l'ambito o gli ambiti in cui si esplica l'attività delle associazioni, anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali, di cui all'art. 2, lettera d).

4. Presso ogni comune con numero di abitanti superiore a 15.000 e presso le comunità montane, l'amministrazione provinciale deposita il registro provinciale delle associazioni; nei comuni con numero di abitanti inferiore a 15.000 il deposito del registro è facoltativo.

## Art. 4.

### Iscrizione dei registri provinciali e regionale

1. Nei registri provinciali di cui all'art. 3, comma 1, si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che abbiano sede legale o una sede secondaria sul territorio provinciale;
- b) che operino da almeno un biennio;
- c) che svolgano attività in attuazione delle finalità dell'art. 1;
- d) che dispongano di uno statuto improntato a trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi, le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati, e che, nelle associazioni in cui aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio della pari opportunità;
- e) che operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni.

2. Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui all'art. 3, comma 2, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 devono operare in almeno cinque province della Regione oppure in almeno dieci comunità montane.

3. La domanda di iscrizione nei registri di cui all'art. 3 è presentata:

- a) al presidente dell'amministrazione provinciale per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 1 del presente articolo;
- b) al presidente della Regione per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 2 del presente articolo.

4. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere corredata dalla documentazione seguente:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;
- c) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e di quella in programma nonché la consistenza numerica dell'associazione;
- d) il resoconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali.

5. La Regione e la provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, pubblicano l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri.

6. La provincia deposita gli elenchi di cui all'art. 3, comma 4, presso i comuni, le comunità montane e invia copia del registro provinciale al presidente della Regione.

7. Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare al presidente dell'amministrazione provinciale o regionale le variazioni dell'atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi secondarie.

8. Ogni due anni, la Regione e la provincia sottopongono a revisione i rispettivi registri, verificando il permanere dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione delle associazioni.

9. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dai registri da disporsi con provvedimento motivato.

#### Art. 5.

##### *Procedure e modalità per l'iscrizione ai registri provinciali e regionali*

1. La Regione e la provincia provvedono all'accettazione o al diniego delle domande di iscrizione entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse.

2. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazioni o elementi di valutazione integrativi, i termini sono sospesi per una sola volta tra la data di richiesta e quella di avvenuto adempimento.

3. La mancanza dei requisiti comporta il diniego all'iscrizione nei rispettivi registri da disporre con atto motivato.

#### Art. 6.

##### *Interventi per la promozione dell'associazionismo*

1. La Regione persegue le finalità previste dall'art. 1, sia sostenendo le iniziative degli enti locali, sia direttamente attraverso:

a) sostegno di specifici progetti di attività anche mettendo eventualmente a disposizione spazi ed attrezzature regionali per iniziative promosse dalle associazioni;

b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica d'intesa con le altre istituzioni locali.

2. La Regione promuove altresì forme di convenzionamento tra le associazioni, singole o associate, che dimostrino capacità nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni applicative e attività di vigilanza*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva le disposizioni applicative che consentano alla Regione e alle province di procedere all'iscrizione nei registri di rispettiva competenza.

2. Con lo stesso atto vengono regolate le modalità di attuazione della vigilanza sulle associazioni iscritte nei registri.

#### Art. 8.

##### *Programma e interventi della Regione*

1. Per il perseguimento delle finalità dell'art. 1, la Regione adotta, con provvedimento del Consiglio regionale, un programma biennale che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse finanziarie per favorire l'associazionismo, coordinando tali iniziative con le priorità indicate nel programma regionale di sviluppo.

2. Sono ammessi a finanziamento progetti di valenza regionale rientranti nel programma biennale, presentati dalle associazioni regionali iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno sei mesi.

3. La Giunta regionale, per l'attuazione dei progetti di cui al comma 2, stipula con le associazioni apposite convenzioni. I progetti possono essere attuati anche in collaborazione con gli enti locali o altri enti pubblici; in tal caso la Regione contribuisce per una quota tale che il contributo pubblico complessivo non superi comunque il 70% del valore del progetto ammesso a finanziamento.

4. Possono essere ammessi a finanziamento progetti di una o più associazioni anche associate, sostenuti e presentati dalle province di appartenenza.

5. I progetti delle associazioni che sono attuati e finanziati secondo le norme delle leggi regionali di settore, non accedono al finanziamento previsto dal programma biennale di cui al comma 1.

#### Art. 9.

##### *Conferenza regionale dell'associazionismo*

1. La Giunta regionale indice ogni due anni una conferenza dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali e/o nel registro regionale.

2. La conferenza regionale è finalizzata all'espressione di valutazioni e proposte relative a indirizzi e politiche nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà associative.

3. La Giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in Regione, da presentare alla conferenza regionale.

#### Art. 10.

##### *Formazione degli operatori*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione e riqualificazione degli operatori che vengono impegnati nelle attività delle associazioni; agevola l'accesso dei membri delle associazioni ai corsi e alle iniziative di formazione promossi dalla Regione.

2. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e/o nel registro regionale possono altresì proporre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dalla legislazione vigente, la realizzazione di interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate dalle province ai sensi dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 1995 n. 1 «Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province e della L.R. n. 95/1980».

#### Art. 11.

##### *Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali*

1. Alle associazioni iscritte al registro regionale la Regione eroga finanziamenti per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 8, commi 2 e 3. Per i progetti di cui all'art. 8, comma 4, la Regione eroga finanziamenti alle province.

2. I progetti di rilevanza regionale, fatti salvi quelli di cui all'art. 8, comma 3, attuati in collaborazione con enti locali o altri enti pubblici e i progetti di cui all'art. 8, comma 4, presentati dalle province, possono essere finanziati fino al 50% dei costi previsti.

3. Le richieste di finanziamento devono essere corredate dall'iscrizione al registro, dalla relazione sull'attività da realizzare e dalla dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti.

4. Per i progetti che le associazioni intendono attuare negli ambiti previsti dalle leggi regionali di settore, di cui all'art. 8, comma 5, i contributi sono erogati secondo le modalità previste dalle rispettive leggi.

5. Non sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che si configurano come attività commerciale.

#### Art. 12.

##### *Norma finale*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto agli articoli: 4, 5, 6 e commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.

2. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi della L.R. 23 luglio 1996 n. 16 concernente «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale», la Giunta regionale individua il settore e le strutture organizzative competenti alla applicazione della presente legge.

3. Il presidente della Giunta può delegare ad un assessore la tenuta del registro di cui all'art. 3.

## Art. 13.

*Norma finanziaria*

1. Per i progetti di cui all'art. 11 commi 1 e 2, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 400.000.000.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

a) all'ambito 1, settore 3, obiettivo 3 è istituito il capitolo 1.3.3.1.3974 «Contributi per la realizzazione dei progetti rivolti alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400.000.000.

4. Alle spese previste all'art. 9, si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziati sul capitolo 1.2.8.1.363 «Spese per la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari di studio nonché per adesione e la partecipazione della Regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti», dello stato di previsione delle spese del bilancio.

5. Agli oneri conseguenti ai corsi ed alle iniziative di cui all'art. 10 si fa fronte con gli stanziamenti annualmente previsti nei capitoli relativi all'obiettivo 3.1.8. «Formazione professionale operata da centri o istituti».

6. Agli oneri derivanti da specifici progetti in attuazione di leggi di settore, si provvede con gli stanziamenti previsti dalle rispettive leggi.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 settembre 1996

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 1996 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 settembre 1996, prot. n. 21402/3174).

96R0847

**LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 29.**

**Criteria e modalità per l'attuazione del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 204 «Interventi urgenti in materia di trasporti».**

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 38 del 21 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Soggetti aventi diritto al contributo*

1. Sono ammessi ai benefici di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 204, recante norme per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale riferiti al periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1993, le aziende di trasporto pubbliche

e private che, nell'anno 1993, siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero titolari di concessione di impianto o di esercizio, ovvero gli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data.

## Art. 2.

*Anticipazioni della copertura dei disavanzi del periodo 1987/1993 da parte della Regione e degli enti locali*

1. La Giunta regionale, in riferimento al disposto di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. n. 98/1995, provvede al recupero della somma complessiva di L. 90.000.000.000, erogata, ai sensi della legge regionale 25 luglio 1992, n. 21, rifinanziata dalla L.R. 15 settembre 1993, n. 29, quale anticipazione del contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 98/1995.

2. Le aziende che abbiano percepito i contributi di cui alla L.R. n. 21/1992 e non abbiano successivamente richiesto l'ammissione ai benefici di cui al D.L. n. 98/1995, sono tenute a presentare, comunque, idonea documentazione redatta ai sensi del medesimo decreto-legge atta a certificare l'esistenza di disavanzi nel periodo 1987-1991.

3. In ogni caso la documentazione richiesta ai sensi del comma 2 non dà titolo all'ammissione ai benefici di cui al D.L. n. 98/1995.

## Art. 3.

*Riparto e assegnazione del contributo*

1. La Giunta regionale, successivamente all'assegnazione di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 98/1995, provvede a determinare il totale complessivo del contributo spettante a ciascun soggetto avente diritto.

2. L'assegnazione è effettuata in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale trasporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio dell'anno 1993, calcolate, per i soggetti aventi diritto, nei limiti dell'ammontare effettivo dei disavanzi propri di ciascun soggetto beneficiario, depurati della somma complessiva di L. 30.000.000.000 erogata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13 sul trasporto pubblico locale e della somma complessiva di L. 15.000.000.000 erogata, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 45 concernente interventi in materia, e comunque, al netto delle quote anticipate dalla Giunta regionale di cui all'art. 2 della presente legge.

3. Le eventuali eccedenze che si determineranno nei servizi urbani e nei servizi extraurbani nell'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 98/1995, verranno destinate, distintamente, per i servizi urbani ed extraurbani alle aziende che non abbiano raggiunto l'integrale copertura del disavanzo, in proporzione alle vetture/km dell'anno 1993, con il limite del disavanzo stesso.

4. Per le aziende che eserciscano sia servizi urbani che extraurbani, ai fini della determinazione dei rispettivi disavanzi, il contributo erogato indistintamente, ai sensi del D.L. 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 1993, n. 32, a ciascuna azienda verrà ripartito in proporzione all'assegnazione dei contributi del fondo nazionale trasporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio dell'anno 1993.

## Art. 4.

*Modalità di erogazione del contributo*

1. Il contributo assegnato ai sensi dell'art. 3 è erogato ai soggetti aventi diritto, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 98/1995, così come modificato dall'art. 5, comma 3-bis, del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, in legge 5 dicembre 1995, n. 539, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione della corrispondente quota alla Regione Lombardia da parte dello Stato, mediante accensione di un mutuo novennale.

## Art. 5.

*Riconoscimento oneri figurativi per le prestazioni del titolare*

1. È riconosciuta l'ammissibilità degli oneri figurativi per le prestazioni di guida fornite dal titolare di azienda che abbia la forma giuridica di impresa individuale, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge e secondo le modalità specificate nei successivi commi.

2. La percorrenza di guida effettuata deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme» e successive modificazioni e integrazioni, dal titolare dell'azienda richiedente il beneficio.

3. Quando trattasi di impresa avente forma giuridica societaria non è riconosciuto alcun onere non inserito nel bilancio approvato nelle forme di legge.

## Art. 6.

*Fusione, trasformazione di azienda o variazione della ragione sociale*

1. Nei casi di fusione, di trasformazione di azienda o di variazione della ragione sociale, il nuovo soggetto subentra nel rapporto acquisendo i diritti in capo all'azienda originaria previa notifica dei relativi atti da fornire alla Giunta regionale entro trenta giorni dal compimento dell'ultimo di essi.

2. Nei casi di fusione, trasformazione di azienda o variazione della ragione sociale antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, la notifica alla Giunta regionale dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

*Cessione di azienda o di ramo d'azienda*

1. Nei casi di cessione di azienda o di ramo di azienda, fatti salvi diversi accordi tra le parti, che devono risultare dall'atto di cessione, il diritto al credito relativo all'azienda ceduta è anch'esso ceduto all'acquirente e la cessione del credito ha effetto dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2559 c.c.

2. In ogni caso il subentrante è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale, per conoscenza, entro trenta giorni dal perfezionamento delle procedure di cessione, il contratto di cui all'art. 2556 c.c.

3. Per le procedure perfezionate precedentemente l'entrata in vigore della presente legge, la trasmissione alla Giunta regionale del contratto di cui al comma 2 dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 8.

*Certificato prefettizio antimafia*

1. Nelle ipotesi di cui agli articoli 6 e 7 debbono essere osservate le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 9.

*Piano di riassorbimento finanziario regionale*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1990, n. 403, definisce quale piano di riassorbimento finanziario regionale di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 98/1995, l'intervento finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo medesimo e dell'art. 11 della L.R. n. 13/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I disavanzi residui, dopo gli interventi di cui al comma 1, rimarranno a carico delle aziende e degli enti locali proprietari, i quali sono tenuti a redigere e notificare alla Giunta regionale il piano finanziario di riassorbimento di detti disavanzi residui.

## Art. 10.

*Condizione sospensiva dell'erogazione dei contributi*

1. L'erogazione dei contributi statali e regionali a ripiano di disavanzi pregressi ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, è condizionato alla notificazione alla Giunta regionale del piano finanziario di riassorbimento dei disavanzi residui di cui al medesimo art. 9, comma 2.

## Art. 11.

*Recupero dei contributi erogati*

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero da parte della Giunta regionale nei modi e nei termini previsti dall'art. 1, commi 9 e 10, del D.L. n. 98/1995, con rivalsa sulle spettanze a qualsiasi titolo erogate dalla Giunta regionale, nel limite di un decimo dei contributi percepiti per ciascun anno ai sensi del medesimo decreto-legge, relativamente alle aziende che, nei termini stabiliti, non abbiano adempiuto alle prescrizioni previste dal medesimo art. 1, commi 9 e 10.

2. Relativamente alle aziende tenute alla notificazione alla Giunta regionale del piano di riassorbimento dei disavanzi residui di cui al comma 2 dell'art. 9, il contributo erogato è soggetto a recupero, nei limiti di un decimo per ciascun anno, con le modalità di cui al comma 1, qualora al 31 dicembre 1997 i soggetti proprietari non abbiano provveduto all'intera copertura del disavanzo residuo oggetto del piano finanziario di riassorbimento.

3. I contributi sono riattribuiti all'azienda interessata qualora il soggetto proprietario certifichi l'avvenuta copertura dei disavanzi oggetto del piano finanziario di riassorbimento di cui al comma 2 dell'art. 9. Detta certificazione deve intervenire entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal primo atto di recupero.

## Art. 12.

*Norma abrogativa*

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con le disposizioni della presente legge.

## Art. 13.

*Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 settembre 1996

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 1996 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 settembre 1996, prot. n. 21502/3172).

(Omissis).

9GR0248

## LEGGE REGIONALE 16 settembre 1996, n. 30.

Integrazione all'art. 4 (istituzione del servizio prevenzione del rischio industriale) della L.R. 10 maggio 1990, n. 50 «Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183».

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

Integrazione all'art. 4 della L.R. 10 maggio 1990, n. 50

1. Al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 10 maggio 1990, n. 50 è aggiunta la seguente lettera:

«d) l'affidamento di incarichi di consulenza ai sensi della L.R. del 22 aprile 1974, n. 21».

## Art. 2.

## Norma finanziaria

1. Per l'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 10 maggio 1990, n. 50, come integrato dal precedente art. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 750.000.000.

2. All'onere di L. 750.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:

all'ambito 4, settore 3, obiettivo 10, è istituito il capitolo 4.3.10.1.4219 «Spese per l'affidamento di incarichi di consulenza specialistica a supporto del servizio di prevenzione del rischio industriale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 750.000.000.

## Art. 3.

## Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 settembre 1996

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 1996 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 settembre 1996, prot. n. 22602/3178).

96R0349

## REGIONE ABRUZZO

## LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 86.

Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Principi

1. Le Università della terza età, comunque denominate, sono libere associazioni o enti senza fini di lucro, aventi finalità culturali che, quale sia la loro natura giuridica, si danno ordinamento autonomo mediante propri statuti e regolamenti.

## Art. 2.

## Finalità

1. La Regione con riferimento ai principi istituzionali e agli articoli 42 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove l'istituzione e le attività delle università della terza età, comunque denominate con le seguenti finalità:

a) la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono.

2. Tali finalità si conseguono mediante:

a) attuazione di corsi e/o laboratori e la realizzazione di altre attività culturali collegate o collaterali, finalizzate alla socializzazione;

b) promozione e sostegno di studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse;

c) stimolazione allo studio della condizione «anziano» ed alla sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una sempre maggiore integrazione sociale degli anziani, ed il dialogo intergenerazionale;

d) promozione diretta o con altri enti di ricerche sulla condizione anziana;

e) partecipazione del volontariato.

## Art. 3.

## Organizzazione

1. Ogni Università della terza età adotta, liberamente, un proprio statuto con il quale sono regolati gli organi, le competenze e le procedure relative al proprio funzionamento ed a quello delle sedi distaccate.

2. Le Università della terza età debbono essere organizzazioni a carattere volontaristico.

3. Le università della terza età hanno autonomia gestionale, organizzativa e didattica sia nella scelta dei corsi di insegnamento che dei relativi docenti.

4. Le università della terza età hanno autonomia finanziaria e contabile.

5. I mezzi finanziari sono assicurati alle università della terza età dai contributi volontari degli iscritti, nonché dai contributi privati e pubblici.

## Art. 4.

*Soggetti beneficiari*

1. La Regione riconosce, su domanda, come libere università della terza età, quelle università, e le loro sedi distaccate, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) abbiano sede nel territorio regionale;
- b) siano regolarmente costituite come associazioni od enti culturali, con statuti e regolamenti che sanciscano e disciplinino le finalità previste all'articolo 2, ovvero siano strutture operative di enti culturali giuridicamente riconosciuti che operano nel settore;
- c) svolgano già da almeno due anni una regolare attività, costituita da almeno sei corsi ed un totale annuo di 100 ore;
- d) abbiano un corpo docente composto per almeno 2/3 da docenti laureati, professori universitari o di istituti medi, professionisti anche quiescenti.

2. La Regione istituisce un apposito albo delle università della terza età e verifica periodicamente il permanere dei requisiti anzidetti validi per l'iscrizione all'albo.

## Art. 5.

*Accesso e partecipazione ai corsi*

1. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero.
2. A fronte di particolari situazioni di bisogni i regolamenti delle Università della terza età possono disporre esenzioni parziali o totali della quota individuale.
3. Al termine dell'anno accademico, l'Università può rilasciare un attestato di frequenza ai corsi e alla fine del corso un diploma che comunque non ha valore legale.

## Art. 6.

*Forme di sostegno della Regione*

1. In considerazione delle finalità di pubblico servizio socio-culturale richiamate nella presente legge le Università della terza età possono avvalersi di supporti forniti dalla Regione e dagli Enti locali per l'organizzazione e lo sviluppo della propria attività.
2. Tali supporti consistono:
  - a) nella cessione in comodato gratuito di sedi e attrezzature proprie;
  - b) nella concessione di contributi finanziari.

## Art. 7.

*Assegnazione ed erogazione dei contributi*

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda la Giunta regionale approva il piano di riparto dei contributi tra i soggetti di cui all'articolo 4 tenendo presente in particolare il numero dei frequentanti ultracinquantenni le Università, l'articolazione dei corsi e le attività svolte nelle aree decentrate.
2. Il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed è vincolato alla realizzazione delle iniziative indicate nella relativa domanda, presentata entro il 30 settembre.
3. Il contributo viene erogato ai soggetti beneficiari nella misura massima del 70 per cento entro trenta giorni dalla data di comunicazione della avvenuta assegnazione per quelli che non hanno ancora ultimato i corsi programmati.
4. La quota restante è liquidata dopo la presentazione della rendicontazione finale della attività svolta e della spesa sostenuta; la rendicontazione deve essere prodotta, a pena di decadenza del contributo, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
5. Le Università che hanno ultimato i corsi entro il 30 giugno beneficiano del finanziamento in una unica soluzione previa presentazione del consuntivo.
6. In caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative programmate ammesse al contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca e al recupero totale o parziale del contributo stesso.

## Art. 8.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed inoltrate alla Giunta regionale, Settore Formazione Professionale, Pescara.

2. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, con le modalità previste dall'articolo 6, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 1.

## Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 70 milioni, si provvede mediante utilizzazione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 05162 del bilancio 1996. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

Cap. 51621 denominato: «Contributo per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di formazione professionale - Legge 29 aprile 1949 n. 264 e successive modificazioni» - in diminuzione L. 70.000.000;

Cap. 61627 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 06, Tit. 1, Ctg. 6, denominato: «Contributo regionale a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari della terza età» - in aumento L. 70.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

96R1055

---

**LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 87.**

**Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione Abruzzo riconosce alla comunicazione audiovisiva ed alle attività connesse, valore essenziale per il processo di diffusione della cultura, per le finalità previste dall'art. 3 del suo Statuto e in relazione a quanto dispone l'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

In particolare, ritiene rilevante per il raggiungimento dei fini previsti dal comma precedente, il legame con il mondo della Scuola e della Università, considerati settori essenziali per l'attività educativa e culturale dei giovani, oltre che per la ricerca.

#### Art. 2.

Per la prealizzazione delle finalità di cui al precedente articolo la Regione Abruzzo interviene finanziariamente in favore dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila con la concessione di un contributo di lire 400.000.000 per lo svolgimento delle attività didattiche relativamente all'anno 1996 dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine.

#### Art. 3.

L'Istituto Cinematografico dell'Aquila deve presentare, a pena di decadenza, entro 20 gg. dall'entrata in vigore della presente legge alla Giunta regionale - Servizio promozione culturale - L'Aquila, apposita domanda corredandola di relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

#### Art. 4.

La concessione del contributo previsto dalla presente legge è disposta con atto del Dirigente del Servizio promozione culturale con il quale è altresì autorizzata la liquidazione e conseguente erogazione nella misura del 70% dell'importo a titolo di anticipazione.

L'erogazione del saldo avverrà sulla base del conto consuntivo che l'Istituzione avrà l'obbligo di presentare, pena restituzione delle somme percepite entro il 31 marzo 1997 corredato della certificazione sulla regolarità della contabilità di cui alla L.R. n. 22/1986 e successive modificazioni.

#### Art. 5.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996:

(Omissis).

La partita n. 9 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1996 è soppressa.

#### Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

96R1056

### LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 88.

Modifiche ed integrazioni della L.R. 71/90 nel testo modificato dalla L.R. 55/95: Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. L'art. 1 della L.R. 71/90 è così sostituito:

La Regione, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 616/77 favorisce la crescita della cultura teatrale, quale importante veicolo di promozione della società civile abruzzese, attraverso il sostegno delle attività professionali, distribuzione, promozione e formazioni teatrali.

#### Art. 2.

L'art. 2 della L.R. 71/90, come modificato dall'art. 1 della L.R. 55/95 è così sostituito:

Per la realizzazione dei fini di cui al precedente art. 1, la Regione istituisce, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 84/88, l'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo, con sede all'Aquila, successore a titolo universale del Teatro Stabile Abruzzese e del Teatro Regionale Abruzzese.

L'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo assume le finalità previste dall'art. 2 del D.M. 29 novembre 1990, del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo, le quali, oltre l'attività di diretta produzione di spettacoli teatrali, consistono nella diffusione e razionale distribuzione sul territorio regionale di competenza degli spettacoli di propria produzione od ospitati; la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici e tecnici; l'attuazione di iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo; il sostegno anche nella forma della coproduzione, alle attività di ricerca e sperimentazione, anche in coordinamento con le Università.

Esso pertanto prosegue nella gestione del laboratorio di Arti Sceniche, in collaborazione con la Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti, ove permane la sede.

Nel perseguimento delle finalità sopraindicate l'Ente potrà operare anche attraverso convenzioni.

#### Art. 3.

L'art. 3 della L.R. 71/90, come modificato dall'art. 2 della L.R. 55/95 è così sostituito:

Entro 45 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo Statuto dell'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo, il cui organo decisionale dovrà essere rappresentativo delle quattro realtà provinciali (Province e/o Comuni capoluogo delle stesse) con la presidenza di nomina della Regione.

Lo Statuto deve inoltre prevedere il raggiungimento del pareggio di bilancio, nell'arco di ogni biennio.

Qualora, alla chiusura del biennio, sulla base del conto consuntivo, risultasse un disavanzo, gli organi statutari decadono e la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario.

## Art. 4.

L'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana (ATAM) e la Società del Teatro e della Musica «Luigi Barbaro», compresi dall'art. 2 della L.R. 71/90, come modificato dall'art. 1 della L.R. 55/95, accedono ai finanziamenti regionali, secondo le previsioni della L.R. 91/84.

## Art. 5.

L'art. 12 della L.R. 71/90, come modificato dall'art. 5 della L.R. 55/95 è così modificato:

A pena di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, l'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo invia alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale:

a) entro il 1° settembre dell'anno di inizio del biennio, il programma di attività e il bilancio di previsione del biennio stesso;

b) entro il 1° dicembre di ogni anno, la relazione dell'attività svolta nell'anno trascorso accompagnata dal relativo conto consuntivo.

## Art. 6.

Il programma di attività per il perseguimento delle finalità istituzionali deve tenere presente l'economicità e l'equilibrio della gestione dell'Ente. Deve pertanto essere adeguato ai mezzi economici a disposizione.

Questi sono costituiti dalle entrate proprie, derivanti dall'attività di istituto, da contributi statali, regionali e di enti locali e da altri possibili sostegni per sponsorizzazioni o elargizioni diverse.

## Art. 7.

Il contributo regionale, fissato ogni anno con legge di bilancio, viene erogato dalla Giunta regionale nella misura dell'80%, a titolo di anticipazione, entro 30 gg. dalla pubblicazione della stessa legge di bilancio.

La residua quota del 20% sarà erogata con ordinanza del Dirigente del Servizio preposto, ad acquisizione del conto consuntivo, regolarmente approvato dagli Organi Statutari competenti, relativo all'anno di riferimento del contributo stesso, il cui ammontare comunque non può superare la soglia del pareggio del bilancio, da valutarsi al termine di ogni biennio di programmazione.

## Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.200.000.000 per il 1996 si fa fronte con i fondi iscritti al fondo globale, elenco n. 3, quota parte della partita n. 3 denominata: Interventi a favore del Teatro nella Regione.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 sono inserite le seguenti variazioni per competenza e cassa:

Cap. 323000: Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - in diminuzione L. 1.200.000.000;

Cap. 062434 che assume la seguente denominazione: Interventi per il sostegno delle attività di produzione, distribuzione, promozione e formazione teatrale dell'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo - in aumento L. 1.200.000.000.

La tabella di cui all'art. 12 della L.R. 9 febbraio 1996, n. 13 è modificata con riferimento allo stanziamento del Cap. 062434.

## Art. 9.

*Norma transitoria*

All'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in considerazione dei tempi necessari alla predisposizione dell'attività teatrale, il cui rispetto è fondamentale per lo svolgimento dell'attività stessa nell'intero territorio regionale, procede alla nomina, con decreto

del Presidente della Regione, su designazione dell'Assessore regionale alla cultura, di un Commissario scelto in base ai fondati requisiti di competenza per i seguenti provvedimenti:

a) promozione e definizione dell'adesione degli Enti locali delle quattro Province della Regione, attraverso l'adozione di protocolli d'intesa;

b) predisposizione dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale nei termini di cui al precedente art. 3.

Lo stesso deve prevedere la garanzia dell'effettuazione delle stagioni teatrali in distribuzione con interventi tecnico finanziari pari a quelli realizzati nell'ultimo biennio;

c) predisposizione di quanto necessario per garantire al meglio l'effettuazione della stagione teatrale 1996/97;

d) preparazione e presentazione degli atti dovuti al Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'ammissione ai contributi statali.

La composizione degli organi statutari e la conseguente cessazione delle funzioni commissariali, previste al I comma del presente articolo, deve aver luogo entro il 30 novembre 1996.

I compensi dovuti al Commissario, di cui al primo comma del presente articolo, sono commisurati a quelli vigenti nel relativo campo professionale teatrale e sono a carico del bilancio dell'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo.

Non possono comunque essere superiori a quelli percepiti dal precedente Direttore del soppresso Teatro Stabile Abruzzese.

Ai sensi delle disposizioni recate dalla presente legge, il Teatro Regione Abruzzese (T.R.A.), istituito con la L.R. 71/90, chiude il proprio ultimo esercizio di attività alla data del 31 ottobre 1996.

Al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui alla legge 203/95, saranno promosse intese con le Regioni limitrofe, al fine di assicurare all'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo una dimensione interregionale e, quindi, un adeguato bacino di utenza con relativo sostegno finanziario.

Il Commissario è autorizzato a stipulare con l'ATAM una convenzione della durata massima di due anni, eventualmente rinnovabile, in presenza delle condizioni per la gestione da parte dell'Ente Teatrale di cui alla presente legge, entro il termine del periodo convenzionato, delle funzioni di distribuzione esercitate dall'ATAM.

In presenza di detta convenzione - allo scopo di far fronte alla fase intermedia ed agli oneri aggiuntivi di cui l'ATAM dovrà farsi carico per sostenere adeguatamente la circuitazione della produzione dell'Ente Teatrale Regionale, nonché la facilitazione di collaborazioni con gli altri teatri operanti sul territorio nazionale - la Regione provvederà con legge a regolare il processo di passaggio delle strutture dell'ATAM nel nuovo Ente per ciò che attiene ai rapporti di lavoro del personale dipendente ed ai rapporti giuridici in atto, ed a concedere all'ATAM un contributo aggiuntivo straordinario rapportato agli spettacoli distribuiti.

## Art. 10.

Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8 (come modificato dall'art. 4 della L.R. 55/95), 9, 10, 13 e 15 della L.R. 71/90 sono soppressi.

## Art. 11.

*Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

96R1057

**LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 89.**

**Rifinanziamento della L.R. 28 dicembre 1995, n. 151 concernente provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare e a nuove provvidenze.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. L'onere da destinare al rifinanziamento della L.R. 28 dicembre 1995, n. 151, recante «Provvidenze a favore dei nefropatici per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare» è determinato, per l'anno 1996, in L. 1.500.000.000.

**Art. 2.**

La Giunta regionale provvede a ripartire tra le UU.SS.LL. nei limiti dello stanziamento di bilancio, la somma disponibile, in proporzione al numero dei dializzati residenti nell'ambito di ciascuna U.S.L.

Le UU.SS.LL. utilizzano gli importi assegnati esclusivamente per le provvidenze in favore dei nefropatici.

Le provvidenze: sussidio mensile, rimborso spese di viaggio per la effettuazione di dialisi e contributi, per trapianti di rene determinate con LL.RR. 21 aprile 1977, n. 19, 14 novembre 1978, n. 69 e 9 settembre 1983, n. 60, vengono ridotte in misura proporzionale a quella prevista per ciascuna provvidenza dalle stesse leggi, nei limiti della somma assegnata dalla Regione.

**Art. 3.**

Al fine di differire nel tempo il ricorso all'emodialisi per i soggetti affetti da insufficienza renale la Giunta regionale, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire tra le aziende UU.SS.LL., nei limiti dello stanziamento in bilancio la somma di L. 350.000.000 per le provvidenze di cui al seguente articolo.

**Art. 4.**

Le Aziende UU.SS.LL. della Regione forniscono prodotti dietetici aproteici fino ad un importo massimo di L. 50.000 mensili per ciascun paziente in favore dei nefropatici con insufficienza renale media, in terapia conservativa, accertata da struttura nefrologica ospedaliera o universitaria.

**Art. 5.**

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1996, in L. 1.850.000.000 si provvede, mediante utilizzazione dell'apposita partita n. 7 - dell'elenco n. 3 - Cap. 323000 (Fondi globali occorrenti per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti) allegato al Bilancio per l'esercizio in corso.

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa.

*(Omissis).*

La partita n. 7 dell'elenco n. 3 allegato al Bilancio del medesimo esercizio è soppressa.

**Art. 7.**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

96R1057

**LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 90.**

**Contributo al comune dell'Aquila per la celebrazione della «Perdonanza Celestiniana».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 spec. del 27 settembre 1996)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Nel quadro della manifestazione promossa dal Comune dell'Aquila per la celebrazione della «Perdonanza Celestiniana» la Regione contribuisce, per l'anno 1996, con un finanziamento di L. 200.000.000 quale concorso alle spese.

**Art. 2.**

La Giunta regionale dispone la concessione del contributo di cui alla presente legge e ne autorizza la liquidazione sulla base del consuntivo di spesa che sarà rimesso, dal Comune dell'Aquila o dalla istituzione «Fondazione Perdonanza», alle competenti strutture della Regione Abruzzo.

**Art. 3.**

*Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996, in L. 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 321930 denominato: Fondo di riserva per le spese imprevidite art. 36 L.R.C. - in diminuzione L. 200.000.000.

Cap. 061511 denominato: Contributo al Comune dell'Aquila per la celebrazione della Perdonanza Celestiniana - in aumento L. 200.000.000.

**Art. 4.**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

96R1059

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 91.

**Istituzione del Centro di documentazione e di informazione socio-economica per i giovani e le famiglie.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 32 spec. del 27 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione dei preminenti obiettivi statutari, la Regione istituisce il «Centro di documentazione e di informazione socio-economica per i giovani e le famiglie».

Il Centro intende favorire, sviluppare e realizzare la personalità dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro, e collaborare con le famiglie per il loro apporto formativo verso le nuove generazioni.

Art. 2.

Il Centro si pone come polo di riferimento per organizzare e realizzare:

1) analisi e confronto di esperienze da mettere a disposizione dei giovani sui temi dell'aggregazione sociale, della transizione scuola-lavoro;

2) punti di ascolto sul territorio dei giovani e delle famiglie per i comuni problemi di avvio delle nuove generazioni al rapporto sociale e al lavoro, avvalendosi delle risorse istituzionali e del volontariato esistenti;

3) elaborazione di modelli e di strategie di intervento per consolidare i rapporti tra generazioni, le esperienze associative, l'inserimento lavorativo;

4) studio dei fattori incidenti nei rapporti e nelle situazioni di vita delle nuove generazioni per prevenire effetti devianti e degenerativi;

5) acquisizione e diffusione di materiale di ricerca e di studio sulla condizione giovanile e sui relativi problemi;

6) seminari, conferenze, dibattiti, incontri sulla politica giovanile e familiare.

Art. 3.

Il Centro sviluppa la sua attività in stretto rapporto con altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area della politica giovanile e della famiglia, favorendone il coordinamento, le rispettive specificazioni, e canalizzando verso di loro secondo competenze la platea degli utenti.

Sono soggetti fruitori delle attività del Centro:

la Regione per il suo ruolo di programmazione, di indirizzo e di verifica;

gli Enti pubblici, la scuola e le organizzazioni di volontariato operanti nel settore;

i giovani e le famiglie, e le loro organizzazioni sociali, culturali, del tempo libero;

soggetti privati interessati ai problemi sulla condizione giovanile e sui rapporti intersoggettivi nelle famiglie.

Art. 4.

Il Centro sviluppa la sua attività mediante:

centri di ascolto, assistenza e monitoraggio sul territorio;

acquisizione e diffusione di documentazione, studi, ricerche sui problemi dei giovani, del raccordo scuola-lavoro, sulla vita familiare, per fornire modelli e indicazione di idonee soluzioni;

predisposizione o diffusione di dossier tematici e di un bollettino informativo sulla vita giovanile, sulle opportunità per i giovani, sul tempo libero, e sulle iniziative di aggregazione.

Art. 5.

Il Centro è organizzativamente inserito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale, o denominato «ufficio per il centro di documentazione e di informazione socio-economica per i giovani e le famiglie».

Sul territorio il Centro opera attraverso i Centri dei servizi culturali di cui alla L.R. 6 luglio 1978, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

La Giunta regionale provvede con propri atti alla organizzazione presso i Centri di Servizi culturali dei «Centri locali di documentazione e informazione socio-economica per i giovani e le famiglie».

Art. 6.

Il Centro per le sue attività e le sue funzioni si può avvalere di qualificate e convalidate collaborazioni di organizzazioni, enti, istituzioni specializzate, ai fini di impostare, organizzare la sua attività e per lo svolgimento della stessa all'uopo utilizzando lo specifico stanziamento previsto nel pertinente capitolo di bilancio.

Art. 7.

Il personale da utilizzare è reperito tra quello già inserito nei ruoli organici della Regione.

L'istituzione del predetto ufficio non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale per quanto attiene alle spese sul personale.

L'istituzione dell'ufficio di cui al comma che precede, nelle more del recepimento del D.L. 29/93, modifica la tabella allegata alla L.R. 58/95 per quanto attiene il settore della Presidenza della Giunta regionale, nulla modificando per quanto attiene il contingente già previsto nella pianta organica vigente.

Art. 8.

Per le attività ed il funzionamento del Centro, così come previsto dall'art. 6, è stanziata la somma di L. 100.000.000, utilizzando quota parte della partita n. 22 dell'elenco n. 3 - Fondo Globale.

Lo stanziamento del Cap. 323000 è parimenti ridotto in termini di competenza e cassa.

Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto al Sett. 1, Tit. 1, Ctg. 4, Sez. 01, il Cap. 11447 denominato: Contributo per il funzionamento e lo svolgimento delle attività del Centro di documentazione e di informazione socio-economica per i giovani e le famiglie, con uno stanziamento per competenza e cassa di L. 100.000.000.

## Art. 9.

Alla liquidazione ed erogazione a saldo si provvede a presentazione del rendiconto relativo all'attività prevista dalla presente legge e da ogni idonea documentazione di certificazione di regolarità contabile, così come previsto dalla L.R. 27 giugno 1986, n. 22.

## Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

96R1060

**LEGGE REGIONALE 11 settembre 1996, n. 92.**

**Finanziamento al Comune di Castel di Sangro per l'adeguamento dello stadio comunale ai requisiti necessari per la partecipazione al campionato di calcio della serie B nazionale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 32 spec. del 27 settembre 1996)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo riconosce l'eccezionale traguardo raggiunto dalla Squadra di calcio del Castel di Sangro, rilevante sia nel campo sportivo che dal punto di vista economico, sociale e turistico e concede al Comune di Castel di Sangro un finanziamento di L. 1.500.000.000, in conto capitale, per l'ampliamento e l'adeguamento dello stadio comunale ai requisiti richiesti per la partecipazione della squadra locale al campionato di calcio della serie B nazionale.

## Art. 2.

*Procedure di concessione e di accredito fondi*

Alla formale concessione del finanziamento di cui all'art. 1 si provvede con Ordinanza del Dirigente competente a seguito della presentazione, al Servizio OO.PP. e Servizi del Settore LL.PP. e Politica della Cassa, della deliberazione comunale di approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico.

L'erogazione del suindicato contributo regionale verrà disposta con Ordinanza dirigenziale secondo le seguenti modalità:

a) il 40 per cento su presentazione, da parte del legale rappresentante del Comune, del certificato di inizio dei lavori;

b) il 50 per cento alla presentazione della deliberazione, con la quale il Comune, sulla base degli atti di avanzamento e certificati di pagamento emessi e degli altri oneri sostenuti, rendiconta la spesa del 40 per cento del finanziamento concesso;

c) il 10 per cento alla conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della deliberazione comunale di approvazione del certificato di collaudo, nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Comune e Regione.

L'accreditamento delle somme viene effettuato su apposito conto speciale vincolato a favore del Comune di Castel di Sangro.

Il Comune progetta ed esegue le opere ammesse a finanziamento ed assume a suo carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine amministrativo e contabile.

Gli amministratori, i funzionari ed il tesoriere del Comune beneficiario assumono diretta e solida responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.

## Art. 3.

*Procedura d'urgenza per l'appalto*

La deliberazione di approvazione del progetto da parte del Comune comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di urgenza e indifferibilità dei lavori.

Per il progetto delle opere finanziate ai sensi della presente legge si prescinde dal parere del Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici, previsto dalla L.R. 43/76, e non è necessaria l'approvazione degli organi regionali.

Le opere sono appaltate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti con il ricorso, qualora ritenuto necessario dal Comune, alle procedure di urgenza consentite.

Il risultato della gara di appalto non è soggetto ad approvazione regionale e consente l'immediato avvio dei lavori.

## Art. 4.

*Utilizzazione somme disponibili*

Il Comune di Castel di Sangro può utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali finanziate con la presente legge, le somme eventualmente risultanti da economie, ivi comprese quelle conseguenti a ribassi d'asta e a variazioni di I.V.A., nonché gli interessi attivi maturati sul conto di cui all'art. 3, dandone comunicazione al Servizio OO.PP. e Servizi della Regione, a cui è trasmesso il relativo provvedimento di approvazione degli atti tecnici.

## Art. 5.

*Collaudazione delle opere*

La nomina dei collaudatori, anche in corso d'opera, è di esclusiva competenza della Giunta regionale, su proposta del Settore LL.PP., ai sensi della L.R. 17 novembre 1976, n. 62.

All'omologazione del certificato di collaudo si provvede con Ordinanza del dirigente del Servizio competente nel rispetto della normativa vigente.

## Art. 6.

*Norma di rinvio*

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di lavori pubblici, sia nazionali che regionali.

## Art. 7.

*Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 1.500.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della Spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996:

(Omissis).

Le partite nn. 3, 6, 7, 11 e 12 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio dell'esercizio in corso, sono corrispondentemente ridotte.

## Art. 8.

*Dichiarazione di urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 11 settembre 1996

FALCONIO

96R1061

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 78.

**Legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 «Ordinamento contabile regionale». Modificazioni dell'art. 91.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 51 dell'8 novembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. Nel quarto comma dell'art. 91 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, dopo la parola «Regionali» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché alle entrate e alle uscite per gli adempimenti delle quote a destinazione vincolata di cofinanziamento dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione per l'attuazione di iniziative o interventi tassativamente regolati dalle leggi statali o regionali sempre che le relative assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato siano determinate e la quota regionale, anch'essa determinata, sia già iscritta in bilancio».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 29 ottobre 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1º ottobre 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 ottobre 1996.

96R1101

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1996, n. 79.

**Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1993, n. 23 «Assistenza specialistica in forma indiretta».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 52 del 18 novembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Modifiche dell'art. 3 della L.R. 6 aprile 1993, n. 23, come modificato dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 1994, n. 80

1. Il comma 13 dell'art. 3 della L.R. n. 23/1993, come modificato dalla L.R. n. 80/1994, è sostituito dal seguente:

«13. Nei casi previsti dall'art. 7, commi 3 e 4, del D.M. Sanità 3 novembre 1989, l'Azienda unità sanitaria locale determina un'ulteriore integrazione del concorso alla spesa sostenuta sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta».

2. Il comma 14 dell'art. 3 della L.R. n. 23/1993, come modificato dalla L.R. n. 80/1994, è sostituito dal seguente:

«14. L'Azienda unità sanitaria locale determina altresì, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, un concorso aggiuntivo nelle spese sostenute dall'assistito sottoposto a trapianto di cuore, di polmone di fegato, o a trapianto congiunto di rene-pancreas, qualora gli oneri rimasti a carico siano tali da compromettere le condizioni economiche del suo nucleo familiare. A tal fine, l'interessato è tenuto ad allegare alla richiesta la documentazione comprovante le spese da lui sostenute complessivamente collegate all'intervento chirurgico di trapianto».

3. Il comma 15 dell'art. 3 della L.R. n. 23/1993, come modificato dalla L.R. n. 80/1994, è sostituito dal seguente:

«15. In caso di prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero, purché ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 2 e dall'art. 2 del D.M. Sanità 30 agosto 1991, si prescinde dalla preventiva autorizzazione. L'assistito deve presentare, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, documentata istanza, entro novanta giorni dall'effettuazione della relativa spesa, alla Azienda unità sanitaria locale di appartenenza. L'Azienda unità sanitaria locale concede il rimborso previsto sulla base della valutazione circa la sussistenza dei presupposti e condizioni e del parere sulle spese rimborsabili, effettuati dal Centro regionale di riferimento».

## Art. 2.

*Norme di attuazione*

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di deliberazione concernente i criteri di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 3 della L.R. n. 23/1993, come modificati dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad emanare direttive provvisorie alle Aziende unità sanitarie locali, comunque con validità non superiore a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle deliberazioni G.R. 10043 del 8 novembre 1993 e 3347 del 26 giugno 1995.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 7 novembre 1996

### CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° ottobre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 4 novembre 1996.

96R1132

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1996, n. 45.

**Disciplina delle attività di protezione civile in ambito regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 21 del 13 novembre 1996)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La presente legge detta norme in materia di protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

##### Art. 2.

##### *Competenze della Regione*

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 7, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione e successive modificazioni):

a) approva i programmi regionali di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio in armonia con le indicazioni dei Programmi nazionali di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 225/1992;

b) definisce le modalità di attuazione delle attività regionali di emergenza.

2. I programmi regionali di cui al comma 1 hanno durata triennale e vengono aggiornati qualora intervengano modificazioni sostanziali al quadro di riferimento dei programmi stessi.

## TITOLO II PROGRAMMAZIONE REGIONALE

### Art. 3.

#### *Programmi regionali di previsione e prevenzione*

1. I programmi di previsione e prevenzione dispongono in ordine:

a) alla realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo e monitoraggio di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche ed ai conseguenti sistemi di allertamento della popolazione;

b) alla predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli e procedure previsionali delle situazioni di rischio in funzione della impostazione di piani di salvaguardia ed autoprotezione della popolazione;

c) alla effettuazione delle attività di censimento, di identificazione e di rilevazione dei rischi presenti sul territorio regionale;

d) alla predisposizione delle mappe di vulnerabilità a scala regionale anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti;

e) all'attivazione di specifici collegamenti, sistemi e reti;

f) alla formazione di una coscienza di protezione civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e informativi diretti alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola.

### Art. 4.

#### *Attività regionali di emergenza*

1. La Regione assicura lo svolgimento delle attività di emergenza di propria competenza e collabora con organi statali e locali in relazione agli eventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettere b) e c) della legge 225/1992.

2. Le attività regionali di emergenza consistono:

a) nella diffusione di messaggi e di bollettini di allerta e di allarme derivanti dai dati prodotti dal sistema meteorologico di cui all'articolo 5;

b) nella acquisizione tempestiva di notizie e di dati sulle situazioni di pericolo e di danno, nonché sulla natura, sull'estensione e sull'intensità dell'evento calamitoso;

c) nella realizzazione di reti di collegamento, di raccordo e di coordinamento tra le strutture preposte alla protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni, di dati e di messaggi;

d) nel raccordo con i competenti organi nazionali della protezione civile, con i centri operativi e con le varie componenti della protezione civile a livello regionale e subregionale finalizzati al superamento dell'emergenza ed al coordinamento dei soccorsi;

e) nella predisposizione e aggiornamento del quadro conoscitivo (tecnico, operativo ed economico) relativo all'evento calamitoso ai fini della adozione di eventuali programmi di ripristino.

### Art. 5.

#### *Sistema meteorologico della Regione Liguria*

1. La Regione realizza il «sistema meteorologico della Regione Liguria» costituito dal «Centro meteorologico della Regione Liguria» per la previsione meteorologica e dall'«Osservatorio meteorologico della Regione Liguria».

2. Il Centro meteorologico svolge attività di previsione meteorologica sul territorio regionale con particolare riferimento alle piogge intense ed ai campi di vento in funzione delle attività di protezione civile spettanti alla Regione. A tal fine la Regione stipula apposita convenzione con l'Università di Genova.

3. L'Osservatorio meteorologico svolge attività di rilevazione, in tempo reale, dei dati idropluviometrici al suolo, con particolare riferimento alle piogge intense ed in interconnessione con altre reti operanti sul territorio regionale, nonché in aree fittime, avvalendosi del Centro regionale dell'osservatorio dei corpi idrici di cui all'articolo 37 della legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento).

4. I dati meteorologici al suolo, pluviometrici, nivometrici ed idrometrici nonché i dati eventualmente prodotti da stazioni radar meteorologiche, afferenti al territorio regionale, misurati in continuo da soggetti pubblici o privati, sono messi a disposizione in tempo reale del sistema meteorologico della Regione Liguria.

#### Art. 6.

##### Mappe di rischio

1. La Giunta regionale approva le mappe dei rischi presenti sul territorio regionale realizzate anche con il concorso degli enti locali interessati.

2. Le mappe possono contenere divieti e prescrizioni per la tutela e la gestione del territorio, nonché indirizzi e direttive, in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica da parte della Regione, delle province e dei comuni.

3. Le mappe di rischio, qualora contengano prescrizioni che comportano l'adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici, rendono necessaria l'adozione d'ufficio della modifica conseguente, da parte degli enti competenti, entro centottanta giorni dalla approvazione delle mappe stesse.

4. A decorrere dalla data di notifica agli enti interessati del provvedimento di individuazione delle mappe di rischio e fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ovvero del Piano territoriale di coordinamento provinciale, non possono essere approvati strumenti di pianificazione né assentiti dal Sindaco interventi edilizi ed urbanistici che contrastino con le indicazioni contenute nel suddetto provvedimento regionale.

#### Art. 7.

##### Comitato regionale di protezione civile

1. È istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo della Regione ai fini di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia. In particolare il Comitato esprime parere in ordine ai programmi regionali di previsione e prevenzione e su ogni altra questione che il Presidente del Comitato sottoponga al suo esame.

2. Il Comitato regionale di protezione civile ha durata pari alla legislatura, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente delegato che svolge le funzioni di Presidente;
- b) il Dirigente generale competente in materia di protezione civile, con funzioni di vicepresidente;
- c) il Dirigente della Struttura regionale della protezione civile;
- d) i Prefetti delle province della Liguria o loro delegati;
- e) i Presidenti delle amministrazioni provinciali della Liguria o loro delegati;
- f) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
- g) il Presidente dell'Unione delle comunità montane o suo delegato;
- h) l'Ispettore regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- i) l'Ispettore regionale del Corpo Forestale dello Stato;
- j) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, designato dalla commissione consultiva del volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato).

3. Il Presidente del comitato regionale di protezione civile può disporre la partecipazione alle sedute, senza diritto di voto, di dirigenti di altre strutture regionali, di esperti e di rappresentanti di altri enti o comitati ed organismi eventualmente competenti e di categorie economiche.

4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della struttura competente con qualifica non inferiore alla VI.

5. Il Comitato opera a titolo gratuito. Ai componenti non appartenenti ad Amministrazioni pubbliche spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalle normative regionale per i dirigenti regionali.

### TITOLO III

### COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

#### Art. 8.

##### Concorso delle province

1. Le province concorrono alla organizzazione ed alla realizzazione delle attività di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della legge 225/1992.

2. Spettano alle province:

a) la predisposizione e la realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione conseguenti alla elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito, anche sulla base dei dati acquisiti dalle comunità montane e dai comuni;

b) l'assistenza tecnica ai comuni colpiti da calamità previo coordinamento con le comunità montane;

c) la delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati dalla calamità.

3. Le province assicurano una reperibilità continua ai fini di protezione civile.

4. Le province concorrono altresì alle attività di formazione ed aggiornamento delle squadre comunali di volontari e delle organizzazioni di volontariato secondo quanto disposto dall'articolo 12.

#### Art. 9.

##### Concorso delle comunità montane e degli altri enti per le deleghe in agricoltura.

1. Le comunità montane, in attuazione dell'articolo 6 comma 1 della legge 225/1992, concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione nonché per la formazione di piani intercomunali di protezione civile;

b) collaborazione alla attuazione degli interventi previsti nei programmi e piani di cui alla lettera a), con particolare riguardo alle attività rivolte alla previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e ambientale.

2. Le comunità montane d'intesa con i comuni interessati, possono predisporre piani intercomunali di protezione civile che contengono, in particolare, l'analisi dei fattori di rischio e l'individuazione dei mezzi e delle strutture in dotazione utili per superare l'emergenza.

3. Le comunità montane, coordinandosi con la provincia territorialmente competente, assicurano l'assistenza tecnica ai comuni colpiti da calamità e la partecipazione alle fasi di rilevazione sistematica del danno occorso sulla base di quanto disposto dall'articolo 11.

4. Le comunità montane e gli altri enti per le deleghe in agricoltura di cui alla legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle comunità montane), su richiesta dei comuni interessati e sulla base delle risorse trasferite dalla Regione, forniscono agli stessi attrezzature ed equipaggiamenti per le attività di protezione civile. A tal fine le comunità montane e gli enti per le deleghe in agricoltura stipulano apposite convenzioni con i comuni.

#### Art. 10.

##### Concorso dei comuni

1. I comuni concorrono alla organizzazione delle attività di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 15 della legge 225/1992 ed in particolare svolgono le seguenti funzioni:

a) organizzazione, sul territorio, delle strutture operative per gli interventi di protezione civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge 225/1992;

b) predisposizione e aggiornamento dei piani comunali di protezione civile.

2. I comuni in alternativa ai piani comunali di cui al comma 1 lettera b), possono elaborare, d'intesa con le comunità montane competenti, piani intercomunali di protezione civile.

3. I comuni forniscono adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio desunto dalle mappe di rischio. A tal fine identificano le aree a rischio idrologico accertato tramite segnaletica fissa, eventualmente interattiva o altri sistemi di allerta.

4. I comuni, a seguito di ufficiali comunicazioni d'allerta, provvedono, anche su base volontaria, alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrologico e adottano le necessarie azioni di tutela e salvaguardia della privata e pubblica incolumità.

5. I comuni nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite per i fini di prevenzione e soccorso organizzano squadre comunali di volontari e provvedono alla stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio. In tal caso, qualora l'ente locale abbia già in atto convenzioni con organizzazioni di volontariato per l'attività di spegnimento di incendi boschivi, le convenzioni stesse sono estese anche alle attività di protezione civile.

6. I comuni assicurano una reperibilità continuativa finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta.

7. Il Sindaco, al verificarsi di evento calamitoso grave sul territorio comunale, ne dà immediata comunicazione alla Struttura regionale di protezione civile avvalendosi anche del servizio di reperibilità assicurato dalla stessa.

#### Art. 11.

##### *Rilevazione sistematica dei danni*

1. Nei casi di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i comuni, le comunità montane e le province interessate, sulla base delle direttive regionali, procedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti con particolare riferimento alle opere, beni e servizi pubblici.

2. I comuni rilevano i danni tramite georeferenziazione su Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) dei dati relativi all'evento e redigono il quadro identificativo ed economico relativo all'intervento di ripristino delle opere pubbliche danneggiate; provvedono altresì alla mappatura, sempre su C.T.R., delle aree inondate in occasione di eventi alluvionali.

3. Le province e le comunità montane assicurano ai comuni l'assistenza tecnica nella rilevazione sistematica dei danni definendo, sulla base del quadro identificativo prodotto dal comune, la competenza relativa alla gestione degli interventi di ripristino.

4. I dati vengono forniti alla Regione su tracciati compatibili con il sistema informativo regionale.

5. I comuni sono individuati quali centri di raccolta delle istanze di danni occorsi a beni privati.

#### TITOLO IV

### VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

#### Art. 12.

##### *Volontariato di protezione civile*

1. Le organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) della legge regionale 15/1992 e le squadre comunali di cui all'articolo 10 comma 5 della presente legge, costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile.

2. La Regione nei limiti delle disponibilità di bilancio organizza, con il concorso delle province, corsi di formazione ed aggiornamento per i soggetti di cui al comma 1.

3. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di evento calamitoso grave ed esteso territorialmente, in coordinamento con le prefetture competenti, può disporre l'impiego delle squadre comunali di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 15/1992 presenti sul territorio regionale.

#### Art. 13.

##### *Contributi regionali.*

1. La Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio concede contributi alle comunità montane ed agli altri enti per le deleghe in agricoltura di cui alla legge regionale 20/1996, finalizzati alla dotazione di attrezzature per attività di protezione civile.

2. A tal fine entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, nonché le forme di rendicontazione da parte delle comunità montane e degli enti di cui al comma 1.

#### TITOLO V

### NORMA FINANZIARIA

#### Art. 14.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996:

a) prelevamento di L. 480.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo»;

b) soppressione dei seguenti capitoli fatta salva la gestione dei residui:

1833 «Spese per il potenziamento delle attrezzature della protezione civile regionale» per memoria;

1887 «Contributi ai comuni per la realizzazione di sistemi di allerta della popolazione insediata nelle aree soggette ad inondazioni» con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa;

c) istituzione dei seguenti capitoli:

1890 «Spese per i programmi, le attività regionali di protezione civile, ivi compreso il sistema meteorologico» con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa;

1891 «Spese per l'acquisto di attrezzature per la realizzazione dei programmi e delle attività regionali di protezione civile» con lo stanziamento di L. 480.000.000 in termini di competenza e di cassa;

1892 «Contributi alle comunità montane e agli enti per le deleghe in agricoltura per la dotazione di attrezzature per attività di protezione civile» per memoria.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 lettera b) si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 617 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale che assume la seguente denominazione «Spese per studi e ricerche in materia di protezione civile».

#### Art. 15.

##### *Abrogazione di norme*

1. Alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45 (norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici) sono abrogati:

a) l'articolo 3 comma 1 lettera a) e comma 2;

b) l'articolo 4;

c) l'articolo 5;

d) l'articolo 8 comma 1 lettera a) numero 1 e numero 3.

2. L'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 1994, n. 1 (interventi regionali per fare fronte agli eventi alluvionali dei giorni 23, 24 e 25 settembre 1993) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 ottobre 1996

MORI

96R1117

## LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1996, n. 46.

Norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183). Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 (Legge forestale regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 21 del 13 novembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## TITOLO I

FINANZIAMENTI REGIONALI  
IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

## Art. 1.

*Finalità*

1. Fino all'entrata in vigore dei piani di bacino di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni, la Regione concede contributi in conto capitale sulla base di programmi presentati dalle province, tenuto conto degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21 della legge 183/1989 ed all'articolo 19 della legge regionale 9/1993, nonché dei piani pluriennali di opere ed interventi di cui all'articolo 24 della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle comunità montane).

## Art. 2.

*Programma provinciale*

1. Le province e l'Autorità di bacino del Magra, preso atto degli interventi proposti dai comuni e dalle comunità montane, adottano e trasmettono alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno un programma relativo a:

- a) riassetto idraulico della rete idrografica superficiale e riqualificazione dell'ambiente fluviale;
- b) interventi di prevenzione dal rischio idrico;
- c) opere di consolidamento e trasferimento degli abitati;
- d) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche di terza categoria;
- e) realizzazione e manutenzione di opere di bonifica montana e sistemazione idraulico forestale di bacini montani;

2. Il programma provinciale è formulato sulla base di progetti preliminari, come definiti dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, riferiti a lotti funzionali.

3. I progetti contenuti nel programma devono prevedere i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi.

4. Ai fini della predisposizione del programma, la Provincia fissa il termine per la presentazione dei progetti di cui al comma 2.

5. Gli interventi da realizzare sono individuati e graduati sulla base dei seguenti criteri suddivisi per fasce di priorità:

- a) incolumità delle popolazioni e pericolo incombente;
- b) interventi di completamento;

c) interventi caratterizzati da:

organicità della sistemazione, definitività dell'intervento, recupero e riqualificazione ambientale e miglioramento delle condizioni di stabilità del suolo; riduzione dei colmi di piena, aumento dei tempi di corrivazione, normalizzazione del trasporto solido;

a) impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e multifunzionalità;

6. I programmi, fino all'entrata in vigore dei Piani di Bacino, costituiscono attuazione del programma provinciale di interventi in materia di opere di bonifica montana, di cui all'articolo 4 comma 4 della legge regionale 9/1993.

## Art. 3.

*Finanziamento della progettazione di opere*

1. I programmi provinciali possono comprendere anche il finanziamento della sola progettazione di opere.

2. Le richieste di finanziamento possono essere avanzate limitatamente ad opere di particolare interesse e di importo superiore al miliardo di lire.

3. Può essere finanziata sia la fase preliminare che quella definitiva della progettazione.

## Art. 4.

*Piano regionale*

1. La Giunta regionale, sulla base dei programmi provinciali, approva entro il 31 maggio il piano regionale contenente i progetti ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo concesso, tenuto conto della programmazione regionale, dei criteri di cui all'articolo 2 comma 5, ed avuto riguardo alla necessità di salvaguardare un equilibrio tra interventi in zone montane e lungo le aste terminali dei torrenti in funzione di prevenzione del dissesto idrogeologico.

2. La quota del piano regionale destinata alla progettazione di cui all'articolo 3 non può superare il 10 per cento dell'intero stanziamento.

## Art. 5.

*Assegnazione del finanziamento*

1. La Regione, a seguito della approvazione del Piano regionale, assegna l'intero finanziamento alle Province sulla base del riparto contenuto nel piano stesso, con le seguenti modalità:

- a) 50 per cento della quota entro trenta giorni dalla esecutività dell'atto di approvazione del piano regionale;
- b) ulteriori quote, fino al 45 per cento del totale attribuito, vengono liquidate, proporzionalmente allo stato di avanzamento complessivo dei lavori, a seguito della presentazione del programma provinciale per l'anno successivo. A tal fine il programma provinciale è corredato da una relazione sullo stato di avanzamento complessivo dei lavori, relativi agli anni precedenti, redatta sulla base di comprovati atti debitamente documentati;
- c) una quota pari al 5 per cento del totale attribuito è assegnato a completa realizzazione del Programma.

## Art. 6.

*Utilizzo di economie*

1. L'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta è ammesso solo per miglioramenti funzionali dell'intervento finanziato ed è autorizzato dagli Enti attuatori e comunicato alla provincia.

2. La provincia comunica alla Regione l'utilizzo di tali economie nella relazione di cui all'articolo 5, contestualmente al programma di cui all'articolo 2.

## Art. 7.

*Revoca del finanziamento*

1. La Giunta regionale, sulla base della relazione annuale presentata dalla Provincia, revoca il finanziamento concesso, per i lavori che risultino non consegnati entro diciotto mesi dalla approvazione del Piano regionale.

2. La Giunta regionale, in sede di approvazione del Piano di cui all'articolo 4, fissa il termine per la realizzazione dei singoli interventi. Il termine può essere prorogato una sola volta per sopravvenute e motivate esigenze, e comunque per un periodo di tempo non superiore a quello assegnato per la realizzazione del singolo intervento.

## TITOLO II

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1993, N. 9 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1993, N. 18 E DALLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1994, N. 56. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1984, N. 22 (LEGGE FORESTALE REGIONALE).**

### Art. 8.

#### *Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9/1993*

1. La lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9/1993 è sostituita dalla seguente:

«*i*) provvede agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959 n. 1363 per gli sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 5000 metri cubi, nonché, previo parere vincolante del Comitato Tecnico di cui all'articolo 10 della presente legge, per quelli sempre di altezza inferiore a 5 metri, che determinano un invaso da 5.000 a 50.000 metri cubi e del Comitato di cui all'articolo 9 della presente legge per quelli compresi fra i 5 ed i 15 metri di altezza o che determinano un invaso superiore a 50.000 metri cubi e sino a 1.000.000 di metri cubi, ove non siano posti al servizio di grandi derivazioni d'acqua di competenza statale».

### Art. 9.

#### *Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 9/1993*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 9/1993 è sostituita dalla seguente:

«*b*) tutela del vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, con onere di comunicazione alla Provincia territorialmente competente».

### Art. 10.

#### *Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9/1993*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta regionale e presieduto dal presidente della Giunta regionale, comprende, inoltre, quali membri effettivi, i Presidenti delle Province, il Sindaco della città metropolitana ed un rappresentante regionale dell'Unione nazionale delle comunità montane o loro delegati. Detto Comitato è istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale».

2. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 8 è abrogata.

### Art. 11.

#### *Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 9/1993*

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9/1993 è sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato tecnico regionale si avvale del Dipartimento regionale tutela e gestione del territorio utilizzando le relative strutture tecniche».

2. La lettera *a*) del comma 4 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

«*a*) il Direttore del dipartimento regionale tutela e gestione del territorio con funzioni di Presidente, il Dirigente della struttura competente in materia di assetto e rischio idrico con funzioni di vice-presidente effettivo e compiti di segreteria organizzativa, ed i Dirigenti delle strutture competenti in materia di geologia e risorse idriche con funzioni di Vice Presidenti supplenti».

3. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

«*b*) due Dirigenti regionali competenti per materia del Dipartimento urbanistica e pianificazione territoriale ed un Dirigente regionale del dipartimento sviluppo economico e politiche del lavoro, o loro sostituti».

4. Il comma 6 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale della struttura competente in materia di assetto e rischio idrico del Dipartimento tutela e gestione del territorio con qualifica funzionale non inferiore alla sesta».

5. Il comma 9 dell'art. 9 è abrogato.

### Art. 12.

#### *Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 9/1993*

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 9/1993 è sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato è nominato dal Presidente della Provincia e dal Sindaco della città metropolitana, ed è composto da:

*a*) il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, o loro delegato, che lo presiede;

*b*) due Dirigenti della Provincia o della Città metropolitana, o loro sostituti, competenti in materia di difesa del suolo, ambiente, pianificazione territoriale, protezione civile;

*c*) un dipendente del ruolo tecnico per ognuna delle Comunità Montane operanti nel territorio provinciale o della Città metropolitana;

*d*) due esperti di elevato livello scientifico o tecnico operativo, di cui uno specializzato in materie geologiche e l'altro in discipline naturalistiche, nominati dalla Giunta provinciale o dalla Giunta della Città metropolitana. Essi durano in carica cinque anni dalla nomina e possono essere riconfermati una sola volta;

*e*) un esperto in materia di ingegneria idraulica nominato dalla Giunta provinciale o dalla Giunta della Città metropolitana fra una terna proposta dall'Università degli Studi. Tale esperto dura in carica cinque anni dalla nomina e può essere riconfermato una sola volta».

2. Il comma 5 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«5. Per le attività tecniche ed amministrative, il Comitato si avvale di strutture individuate dalla Provincia o dalla Città metropolitana».

3. Il comma 6 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«6. Per la validità delle adunanze del Comitato tecnico è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti insediati. Alle riunioni del Comitato tecnico partecipano, senza diritto di voto, un Dirigente regionale del Dipartimento tutela e gestione del territorio o suo sostituto, nonché, qualora invitati, rappresentanti tecnici dei Comuni territorialmente competenti».

### Art. 13.

#### *Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 9/1993*

1. L'art. 11 della legge regionale 9/1993 è abrogato.

## Art. 14.

*Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 9/1993*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 9/1993, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Liguria definisce, d'intesa con la Regione Toscana, il funzionamento della Autorità di bacino del fiume Magra, disciplinando in particolare:

a) la formazione del Comitato istituzionale di bacino e del Comitato tecnico;

b) la composizione della segreteria tecnico - operativa, prevedendo eventualmente anche la nomina di un segretario generale;

c) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative, improntate ad ampia autonomia funzionale e gestionale, per procedere alla redazione del piano di bacino idrografico del fiume Magra, alla programmazione degli interventi ed alla gestione del bacino, compresa eventualmente anche la progettazione, la realizzazione, la gestione ed il finanziamento degli incentivi degli interventi e delle opere».

2. Il comma 3 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«3. Allo scopo di disciplinare il funzionamento dell'autorità di bacino del fiume Magra, il comitato istituzionale dell'autorità medesima adotta il proprio regolamento sulla base di quanto contenuto nell'intesa di cui al comma 1».

## Art. 15.

*Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 9/1993*

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 9/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Del comitato tecnico per il bacino del fiume Po fanno parte due Dirigenti regionali del Dipartimento tutela e gestione del territorio di cui uno supplente, nominati dalla Giunta regionale».

## Art. 16.

*Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 9/1993*

1. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 9/1993 è sostituito dal seguente:

«4. Chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni al piano di bacino entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione al Comitato tecnico provinciale. Entro il perentorio termine di sessanta giorni il Comitato tecnico provinciale trasmette al Comitato tecnico regionale le osservazioni al piano, integrate da propria valutazione sulle singole osservazioni pervenute. Decorso inutilmente detto termine, la competenza alla valutazione sulle osservazioni presentate spetta, in via esclusiva, al Comitato tecnico regionale».

2. Il comma 5 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«5. Nei successivi sessanta giorni il Comitato tecnico regionale, sulla base delle valutazioni espresse in merito alle osservazioni dal Comitato tecnico provinciale, esaminate, qualora pervenute, le osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo, esprime le proprie determinazioni sul piano, inoltrandole al Comitato istituzionale, che nei successivi trenta giorni delibera sul piano di bacino. Contestualmente la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'approvazione. Qualora il comitato istituzionale non approvi il piano di bacino, lo rinvia con parere motivato al Comitato tecnico regionale».

## Art. 17.

*Inserimento dell'articolo 16-bis nella legge regionale 9/1993*

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 9/1993 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Autorizzazione di interventi previsti dal piano di bacino adottato). — 1. Al fine di consentire la realizzazione di opere indifferibili ed urgenti, finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità, il Comitato istituzionale, in sede di formazione del piano di bacino di cui al comma 1 dell'articolo 16, individua, sulla base dei contenuti prescrittivi delle lettere e) e t) dell'art. 15, interventi, non ricompresi nell'art. 26, da autorizzare in conformità al piano di bacino

medesimo in sede di adozione da parte del Presidente della Giunta regionale. L'individuazione di detti interventi costituisce approvazione parziale delle previsioni del piano di bacino.

2. Gli interventi da autorizzare devono risultare da idonea e dettagliata documentazione economicamente fattibili».

## Art. 18.

*Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 9/1993*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 9/1993 è aggiunto il seguente:

«2-bis. È trasferita alle province la definizione delle procedure espropriative riguardanti opere pubbliche relative a funzioni attribuite alle province stesse dalla presente legge».

## Art. 19.

*Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 9/1993*

1. Al comma 3-bis dell'art. 26 della legge regionale 9/1993 le parole «l'Autorità di bacino di cui all'art. 7» sono sostituite dalle parole «l'autorità competente in materia di polizia idraulica».

## Art. 20.

*Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 9/1993*

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 9/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Fino all'approvazione dei piani di bacino, le autorizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 ed il parere per le sclassifiche di aree demaniali e per le delimitazioni nel caso di sponde variabili o incerte nei corsi d'acqua pubblici sono assentiti previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all'articolo 9 qualora il Presidente del Comitato istituzionale ritenga di deferirli a tale organo a seguito di motivata richiesta formulata dal Comitato tecnico provinciale o dal Comitato tecnico della Città metropolitana, o da tre membri del Comitato medesimo, di cui almeno uno con competenza tecnica».

## Art. 21.

*Modifica dell'articolo 28*

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 9/1993 è aggiunto il seguente periodo:

«Le risultanze di tale studio concorrono alla definizione dei Piani di bacino o di Piani di bacino stralcio».

## Art. 22.

*Abrogazione dell'articolo 29 della legge regionale 9/1993*

1. L'art. 29 della legge regionale 9/1993 è abrogato.

## Art. 23.

*Abrogazione parziale degli articoli 35 e 39 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22*

1. Sono abrogati il comma 6 dell'art. 35 ed i commi 1 e 2 dell'art. 39 della legge regionale 22/1984.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 24.

*Disposizione transitoria*

1. Relativamente all'anno 1996, la Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale di cui all'art. 4, sentite le province, l'Ance, l'Uncecm, l'Autorità di bacino del Magra ed i Consorzi interregionali per le opere di terza categoria del Vara e del Magra e tenuto conto dei criteri di priorità di cui all'art. 2 comma 5. La Regione assegna i finanziamenti ai sensi dell'art. 5.

2. Il piano comprende anche gli interventi per la riparazione dei danni segnalati dagli enti locali a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo settembre 1995- febbraio 1996.

3. Le somme sono erogate ad integrazione dei bilanci degli enti attuatori in relazione alle loro competenze. Gli enti rendicontano le spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di consentire alle province la definizione delle procedure espropriative di cui all'articolo 25, comma 2-bis della legge regionale 9/1993, aggiunto dalla presente legge, provvede alla consegna degli archivi e delle pratiche in corso nello stato procedurale in cui si trovano.

#### Art. 25.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996:

a) prelevamento di L. 3.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo»;

b) soppressione dei seguenti capitoli:

2200 «Manutenzione ordinaria delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico forestale dei bacini montani» con lo stanziamento di L. 1.300.000.000 in termini di competenza e di cassa;

2201 «Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche terza categoria» con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa;

2202 «Manutenzione ordinaria delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico forestale dei bacini montani al di fuori dell'ambito delle comunità montane da realizzarsi da parte delle province» con lo stanziamento di L. 240.000.000 in termini di competenza e di cassa;

2203 «Attuazione di opere pubbliche di bonifica montana al di fuori dell'ambito di competenza delle comunità montane da realizzarsi da parte delle province» con lo stanziamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa;

2205 «Interventi per l'attuazione e riparazione di opere di bonifica montana» con lo stanziamento di L. 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa;

2215 «Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche terza categoria» con lo stanziamento di L. 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa;

c) istituzione del capitolo 2213 «Spese per il finanziamento del Piano regionale per la difesa del suolo» con lo stanziamento di L. 9.390.000.000 in termini di competenza e di cassa;

d) aumento di L. 50.000.000 in termini di competenza e cassa del capitolo 2248 «Spese per il finanziamento delle autorità di bacino»;

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'art. 18 si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996:

riduzione di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2204 «Spese riguardanti interventi già appaltati dalla Regione e non conclusi alla data del 31 dicembre 1993»;

istituzione del capitolo 2214 «Spese per il finanziamento degli oneri derivanti dalle procedure espropriative riguardanti opere pubbliche relative a funzioni attribuite alle Province dalla legge regionale 9/1993 e relative istruttorie» con lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

5. Per gli interventi straordinari di cui all'art. 24 comma 2 si provvede mediante prelevamento di L. 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 ed istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 1867 «Interventi straordinari in dipendenza degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo settembre 1995 - febbraio 1996» con lo stanziamento di L. 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 26.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 ottobre 1996

MORI

96R1118

#### LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1996, n. 47.

**Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 36 recante norme in materia di caccia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 21 del 13 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 4 della legge regionale 7 agosto 1996 n. 36 si interpreta nel senso che il Calendario venatorio regionale per l'annata venatoria 1996/97, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34 comma 4 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29, è stabilito con la stessa legge regionale n. 36/1996.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

Genova, 28 ottobre 1996

MORI

96R1119

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1996, n. 6.

## Disposizioni varie in materia di agricoltura di montagna.

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 3 settembre 1996)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 7 APRILE 1992, N. 14, CONCERNENTE «INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA»

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14*

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è aggiunta la seguente lettera:

«v) un rappresentante designato dalla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario».

2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti ed organismi di cui alle lettere o), p), q), r), t), u) e v) del comma 2 devono comunicare le designazioni dei componenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta».

## Art. 2.

*Modifica all'art. 7 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14*

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) aspetti strutturali e infrastrutturali del settore agricolo con particolare riferimento alla irrigazione e alla viabilità».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 9 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14*

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di evitare pregiudizi ambientali, rischi di incendio e degrado del territorio connessi all'esistenza di terre agricole abbandonate, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per il recupero, anche mediante lo sfalcio, di superfici foraggere abbandonate».

2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni interessati sono tenuti ad individuare nell'ambito del proprio territorio le superfici foraggere abbandonate mediante apposite delimitazioni cartografiche. L'individuazione delle superfici è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale».

3. Il comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

«5. I comuni, tenuto conto delle assegnazioni provinciali, invitano i proprietari o gli altri aventi titolo sulle superfici foraggere individuate ai sensi del comma 3 ad effettuare gli interventi di recupero».

4. Il comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

«6. Ai proprietari o agli altri aventi titolo che effettuano gli interventi di recupero e che si impegnano a proseguire la coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo i criteri agronomici fissati dalla Giunta provinciale, anche a mezzo del pascolamento, i comuni concedono il contributo di cui al comma 1. Nel caso in cui il proprietario o altro avente titolo non ottemperi all'invito ad effettuare gli interventi di recupero ovvero, previo invito a provvedere, non effettui nei cinque anni successivi al recupero la prosecuzione della coltivazione delle superfici, i relativi interventi possono essere effettuati direttamente dai comuni, con il recupero a carico del proprietario o avente titolo del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; i comuni non procedono al recupero nei casi in cui le somme dovute non siano superiori all'importo fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio provinciale a termini dell'art. 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento"».

5. Il comma 7 dell'art. 9 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

«7. Per la realizzazione diretta degli interventi di recupero i comuni possono avvalersi anche di imprenditori agricoli singoli ed associati, dei consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, concernente "Nuove norme per la bonifica integrale", ed in subordine di cooperative aventi tra gli scopi sociali quello di effettuare iniziative di recupero ambientale, con preferenza ai soggetti residenti o aventi sede in un comune ricadente in tutto o in parte nelle zone particolarmente svantaggiate di cui alla presente legge».

6. Il comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

«8. Ai proprietari o agli altri aventi titolo che hanno provveduto al recupero delle superfici foraggere abbandonate e che proseguono la coltivazione delle superfici, nel rispetto dell'impegno previsto dal comma 6, i comuni possono concedere negli anni successivi un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per la prosecuzione della coltivazione».

## Art. 4

*Modifiche all'art. 10 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14*

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta provinciale determina annualmente le somme da assegnare sulla base delle richieste presentate».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di iniziative da realizzarsi nei territori dei parchi naturali provinciali di cui alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, concernente "Ordinamento dei parchi naturali", le richieste dei comuni sono accompagnate da un parere del competente ente di gestione».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è inserito il seguente comma:

«4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 i comuni possono affidare i relativi adempimenti al comprensorio di appartenenza senza quanto previsto dal comma 9 dell'art. 9 della presente legge».

## Art. 5.

*Introduzione dell'art. 10-bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14*

1. Dopo l'art. 10 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Affidamento di competenze ai consorzi di miglioramento fondiario). — 1. Ai consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il cui territorio di competenza ricada anche in parte in zone particolarmente svantaggiate delimitate ai sensi della presente legge, secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante "Nuove disposizioni per le zone montane" vengono affidate competenze anche in merito alla

manutenzione e conservazione del territorio ai fini paesaggistici ed ambientali. Tali operazioni vanno ricondotte alla manutenzione e conservazione di infrastrutture e strutture di interesse agricolo purché realizzate in accordo con i comuni ed eventuali altri enti competenti.

2. La Giunta provinciale su parere del servizio competente provvede, per le finalità di cui al comma 1, a predisporre una convenzione con i consorzi interessati in cui venga definito l'ambito territoriale di riferimento, le opere che si intendono realizzare nell'area indicata, il periodo entro il quale le stesse dovranno essere compiute, la spesa delle stesse, la loro distribuzione nel periodo concordato e le modalità di rendicontazione.

3. Al fine di dotare il territorio provinciale delle opere di cui al comma 1, ai consorzi di miglioramento fondiario che sottoscrivano la convenzione di cui al comma 2, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 90 per cento della spesa prevista nella convenzione stessa».

#### Art. 6.

*Modifica all'art. 11  
della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14*

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le somme erogate risultino superiori a quelle rendicontate, la differenza è restituita alla Provincia; qualora al Comune competano altre provvidenze per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10, le somme da restituire sono poste in detrazione alle assegnazioni dell'anno successivo».

#### Art. 7.

*Modifiche all'art. 12  
della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale esistente, quale elemento essenziale del paesaggio alpino, nonché per evitare la perdita di un patrimonio storico - culturale e la sottrazione di aree agricole per i nuovi insediamenti edilizi, può essere concesso un contributo in conto capitale per il recupero, in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, dei fabbricati rurali e delle opere a servizio degli stessi, purché gli edifici risultino dismessi dalla loro destinazione originaria. Nella concessione delle agevolazioni è data priorità alle iniziative rivolte al recupero del patrimonio edilizio rurale per fini agrituristici o di ospitalità rurale».

2. Al comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso il contributo di cui al comma 2 può essere elevato fino alla misura massima consentita per le iniziative di cui al quarto comma dell'art. 38 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, concernente "Interventi organici in materia di agricoltura"».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Ai fini del mantenimento della memoria storica e della tutela delle attività tradizionali legate alla lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici, alle società costituite fra imprenditori agricoli aventi sede nei territori ricadenti nei parchi naturali provinciali o nel Parco Nazionale dello Stelvio, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 60% della spesa ammessa, per l'adeguamento delle strutture ed attrezzature concernenti la trasformazione dei prodotti locali».

4. Al comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 le parole: «a fini di ospitalità rurale» sono soppresse.

#### Art. 8.

*Introduzione dell'art. 12-bis  
della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14*

1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Sussidi per la realizzazione di allacciamenti). — 1. Allo scopo di concorrere al miglioramento delle condizioni sociali, economiche e strutturali degli operatori agricoli residenti, nelle zone particolarmente svantaggiate, in insediamenti abitativi quali case

sparse, masi o piccoli agglomerati che presentino situazioni di isolamento da centri abitati con distanze e disagi che penalizzano la quantità e qualità dei servizi pubblici forniti al resto della comunità locale, possono essere concessi sussidi per spese di allacciamento idrico, elettrificazione, collegamenti telefonici, fognari e viari.

2. I contributi a fondo perduto possono essere concessi fino al massimo consentito dalle norme comunitarie della spesa ritenuta ammissibile per le opere di cui al comma 1.

3. Ai benefici di cui al comma 2 possono accedere operatori agricoli a titolo principale ed operatori agricoli non a titolo principale purché le opere siano attinenti l'attività agricola».

#### Art. 9.

*Modifiche all'art. 13  
della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14*

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire l'adozione di colture alternative erbacee, arbustive ed arboree, ivi comprese le piante officinali, orticole e floricole, le specie pregiate per la produzione del legno o a rapido accrescimento nonché lo sviluppo degli allevamenti minori, possono essere concessi contributi nella misura massima pari alla spesa ammissibile sostenuta per l'acquisto del materiale vegetale necessario e di soggetti di allevamenti minori. Tra le colture di cui al presente comma sono ricompresi anche gli arboreti specializzati per la produzione di semi forestali, per la conservazione del patrimonio genetico, per la coltivazione di siepi ed arbusti per rinverdimenti in zone sfavorevoli. Limitatamente all'attività zootecnica e delle colture erbacee ed arbustive possono essere concessi contributi anche per l'acquisto delle relative attrezzature».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Nel caso di acquisto di soggetti di allevamenti minori il contributo è concesso fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ammessa».

#### Art. 10.

*Modifiche all'art. 22  
della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14*

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera:

«f) un perito agrario o un geometra designato dal rispettivo collegio professionale».

2. Il comma 5 dell'art. 22 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

«5. La stima è depositata per almeno quindici giorni presso il comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare. Dell'avvenuto deposito è dato avviso all'albo dei comuni interessati e mediante la pubblicazione in due quotidiani locali. Entro trenta giorni dall'ultimo giorno dell'avvenuto deposito, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale avverso le determinazioni effettuate dalla commissione. Il ricorso è presentato presso il comune dove è stata depositata la stima. Ad avvenuta scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il sindaco trasmette al servizio infrastrutture agricole e riordinamento fondiario la stima depositata unitamente all'attestazione dell'avvenuta pubblicazione nonché gli eventuali ricorsi pervenuti».

3. Il comma 6 dell'art. 22 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

«6. La Giunta provinciale decide in merito ai ricorsi di cui al comma 5 e, sentito il parere della Commissione di tecnici e giurisperiti di cui all'art. 28 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, approva in via definitiva la stima».

## Art. 11.

*Modifica all'art. 25  
della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14*

1. Il comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

«2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, agli imprenditori agricoli singoli od associati, alle associazioni agrarie comunque denominate, alle cooperative agricole e di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai loro consorzi che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, nonché alle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle leggi vigenti in materia».

## Art. 12.

*Introduzione dell'art. 25-bis  
della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14*

1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è introdotto il seguente capo:

## «Capo I-bis

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA PLURIATTIVITÀ  
DELLE AZIENDE AGRICOLE»

2. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, nell'ambito del Capo I-bis, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Incentivi alle pluriattività). — 1. Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, in conformità alle previsioni dell'art. 17, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori di sistemazione e manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, arginature, sistemazione e manutenzione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi, di sgombero neve, di viabilità agricola e forestale, per importi annui nei limiti del comma 4 dell'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e secondo le modalità in esso contenute».

## Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 31 AGOSTO 1981,  
N. 17, CONCERNENTE «INTERVENTI ORGANICI IN  
MATERIA DI AGRICOLTURA»

## Art. 13.

*Modifica all'art. 3  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 89 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è abrogato.

## Art. 14.

*Modifica all'art. 7  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Il sesto comma dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 91 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Con deliberazione di concessione, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 12, vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La Giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere, su effettiva e motivata necessità, proroghe, per un periodo dalla stessa stabilito, in base a richiesta da presentare entro il termine previsto per l'ultimazione delle iniziative».

## Art. 15.

*Modifica all'art. 7-bis  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Dopo il decimo comma dell'art. 7-bis della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come introdotto dall'art. 92 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è inserito il seguente comma:

«Nel caso di acquisti di fondi rustici, i vincoli, gli obblighi e le relative sanzioni in caso di inosservanza degli stessi da parte del beneficiario sono disciplinati dall'art. 44».

## Art. 16.

*Modifica all'art. 8  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 93 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, sono abrogati.

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 10  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Il secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 94 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è abrogato.

2. Il terzo comma dell'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 94 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Qualora il conduttore richiedente le agevolazioni di cui alla presente legge non abbia titolo idoneo a dimostrare la proprietà o altro rapporto di natura reale sui terreni o sulle strutture aziendali interessate all'iniziativa, deve comprovare in qualsiasi modo la detenzione, mediante altro idoneo titolo giuridico, dei terreni o delle strutture medesime».

## Art. 18.

*Modifica all'art. 10-bis  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. L'art. 10-bis della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come introdotto dall'art. 95 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è abrogato.

## Art. 19.

*Modifiche all'art. 12  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Il quarto comma dell'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 96 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati:

a) previo parere del comitato tecnico per il settore agricolo di cui all'art. 12-bis, per progetti di investimento nonché per eventuali altre iniziative individuate con la deliberazione di cui alla lettera 1) del comma 1 dell'art. 4 che programmino spese o comportino interventi finanziari di importo superiore a quello fissato con la medesima deliberazione e comunque entro i limiti fissati dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

b) previo parere tecnico-amministrativo del servizio competente negli altri casi».

2. Il decimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 96 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è sostituito dal seguente:

«I piani di miglioramento materiale sono approvati dalla Giunta provinciale; con il provvedimento di approvazione possono essere concessi i benefici relativi alle iniziative programmate nel primo anno».

3. L'undicesimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 96 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è abrogato.

4. Al quattordicesimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 96 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, le parole: «Il parere di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Il parere di cui all'undicesimo comma».

#### Art. 20.

*Sostituzione dell'art. 14  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. L'art. 14 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 99 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — (*Realizzazione anticipata degli acquisti e delle opere*). — 1. L'acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature agricole, di arnie, l'impianto di colture agrarie, ivi comprese le coperture leggere, le opere irrigue e di sistemazione idraulico-agraria a livello aziendale connesse allo stesso, ovvero altre opere di costo non superiore ai 30 milioni di lire, nonché la provvista di capitale di cui all'art. 48-bis possono essere effettuati anche prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale o del rilascio del nulla osta in caso di prestiti, purché realizzati successivamente alla presentazione della domanda per l'ottenimento dei benefici; in tal caso le iniziative suddette possono essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni solo se sussistono i requisiti previsti dalla presente legge e sempre che le iniziative medesime siano tecnicamente rispondenti ed adeguate alle necessità aziendali.

2. L'esecuzione di opere o di lavori e le relative forniture promosse su iniziativa dei soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'art. 2 possono aver luogo anche prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, sempre che siano stati espressi i pareri previsti dal quarto comma dell'art. 12. In caso di iniziative promosse dagli altri soggetti di cui all'art. 2 per la realizzazione anticipata delle opere, dei lavori e delle relative forniture è richiesta l'approvazione preventiva in linea tecnica da parte della Giunta provinciale; nel caso di calamità naturali, di sinistri o di iniziative resesi necessarie a seguito di provvedimento dell'autorità competente, si prescinde dalla predetta approvazione in linea tecnica».

#### Art. 21.

*Modifica all'art. 23  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Il primo comma dell'art. 23 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 29 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Al fine di incentivare l'agriturismo, ai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici o ai compartecipanti all'impresa iscritti nel predetto elenco ovvero la cui domanda di autorizzazione sia stata valutata positivamente dalla Commissione agrituristica provinciale, di cui all'art. 11 della legge provinciale 10-marzo 1986, n. 9, concernente «Disciplina dell'agriturismo», può essere concesso un contributo in conto capitale, nei limiti di cui all'art. 8, per l'acquisto, la costruzione, la sistemazione e l'ammodernamento dei locali, delle strutture e delle infrastrutture necessari per lo svolgimento delle attività agrituristiche nonché per l'acquisto di soggetti per lo svolgimento di attività di turismo equestre».

#### Art. 22.

*Modifica all'art. 27  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Al primo comma dell'art. 27 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 13 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, le parole: «acquedotti potabili ed elettrodotti» sono sostituite dalle parole: «acquedotti potabili, elettrodotti, linee telefoniche e collegamenti fognari».

#### Art. 23.

*Modifica all'art. 32  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Il primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 102 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Al fine di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle produzioni zootecniche nonché lo sviluppo delle attività di turismo equestre, ai soggetti di cui all'art. 2 può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata massima ventennale, ovvero, in alternativa, un contributo in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture zootecniche, e di macellazione aziendale utilizzabili anche a favore di terzi, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico, gli allacciamenti elettrici e stradali, gli impianti per lo smaltimento e la depurazione degli scarichi e per la esecuzione di opere varie di miglioramento fondiario volte alla bonifica idraulico-agraria e alla sistemazione dei terreni destinati a colture foraggere nonché al potenziamento e al consolidamento dell'attività zootecnica».

#### Art. 24.

*Modifiche all'art. 34  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. La lettera b) del quinto comma dell'art. 34 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 5 della legge provinciale 1° settembre 1988, n. 29, è sostituita dalla seguente:

«b) contributi fino alla misura massima del 70 per cento delle spese per l'acquisto o per la produzione, anche attraverso consorzi, società od organismi in cui la predetta federazione partecipi, di materiale seminale per la fecondazione artificiale ai fini di un potenziamento della selezione genealogica e morfologica del bestiame».

2. Il sesto comma dell'art. 34 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 5 della legge provinciale 1° settembre 1988, n. 29, è sostituito dal seguente:

«I contributi di cui al quinto comma sono erogati secondo le modalità stabilite nel programma generale zootecnico. Per le attività di carattere continuativo e ricorrente previste dal predetto programma si applicano nei confronti della Federazione provinciale allevatori le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 9-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come aggiunto dall'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18 e modificato dall'art. 16 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19».

#### Art. 25.

*Modifica all'art. 36  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Alla lettera c) del primo comma dell'art. 36 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 104 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, le parole: «con esclusione degli automezzi» sono soppresse.

#### Art. 26.

*Modifica all'art. 37  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. La lettera b) del primo comma dell'art. 37 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 105 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è sostituita dalla seguente:

«b) le operazioni necessarie per l'esecuzione dei piani di risanamento nonché il reintegro del materiale ittico di ripopolamento con soggetti ufficialmente indenni».

## Art. 27.

*Modifica all'art. 38  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Il sesto comma dell'art. 38 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 106 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Per le iniziative di cui al presente articolo non si applica l'ordine di priorità previsto dall'art. 3; il divieto di cumulo previsto all'art. 6 trova applicazione solo in riferimento alle iniziative promosse da imprese agricole singole ed associate».

## Art. 28.

*Modifica all'art. 39  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Alla lettera c) del primo comma dell'art. 39 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 29 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, le parole: «di pieno campo» sono soppresse.

## Art. 29.

*Modifica all'art. 42  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Alla lettera d) del primo comma dell'art. 42 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 19 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, le parole: «al consorzio apistico provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Nuova Apitrento».

## Art. 30.

*Modifiche all'art. 44  
della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. La lettera c) dell'ottavo comma dell'art. 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, modificato da ultimo dall'art. 110 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è sostituita dalle seguenti:

«c) per consentire l'acquisto o l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto da parte dei componenti la famiglia diretto - coltivatrice, nei casi in cui il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, dagli altri coeredi in caso di comunione ereditaria o dagli altri comproprietari in ogni altro caso di comunione. Limitatamente alle zone sfavorite l'agevolazione può ricomprendere anche scorte, pertinenze e annessi rustici;

*c-bis*) per agevolare gli acquisti effettuati per la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane». L'agevolazione degli acquisti relativi a scorte, pertinenze e annessi rustici è concessa limitatamente agli acquisti effettuati nelle zone sfavorite. Alla determinazione dei valori agricoli medi provvede la commissione provinciale per gli espropri di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, concernente «Norme sulla espropriazione per pubblica utilità».

2. All'undicesimo comma dell'art. 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 110 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, le parole: «dalla Commissione provinciale di cui all'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla commissione provinciale per gli espropri di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6».

3. Il dodicesimo comma dell'art. 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 110 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817 con i seguenti adattamenti:

a) il vincolo di indivisibilità di cui all'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817 è ridotto ad anni venti;

b) il vincolo di inalienabilità e di mantenimento della diretta coltivazione di cui all'art. 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e all'art. 12 della legge 14 agosto 1971, n. 817, oltre ai casi ivi previsti, può essere derogato nel caso di trasferimento dell'azienda nell'ambito

della famiglia diretto - coltivatrice. In tale caso il residuo mutuo e i vincoli relativi sono trasferiti a chi subentra nella conduzione dell'azienda;

c) nel caso di inosservanza del vincolo di cui alla lettera b), la decadenza dalle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo è dichiarata dalla Giunta provinciale e la stessa comporta la revoca delle agevolazioni e la restituzione da parte del beneficiario delle somme già erogate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere».

4. Al tredicesimo comma dell'art. 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 110 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è aggiunto il seguente periodo: «Tale trasferimento può intervenire anche in caso di subingresso di più figli nella conduzione dell'azienda della famiglia diretto - coltivatrice a condizione che si formino appozzamenti più convenienti. Per eventi luttuosi del titolare o infortuni comportanti inabilità permanente, qualora non sia possibile la prosecuzione dell'attività agricola nell'ambito della famiglia può essere accordata la cancellazione del vincolo di indivisibilità».

## Capo III

### MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 1982, N. 33, CONCERNENTE «DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI AGRICOLTURA»

## Art. 31.

*Modifiche all'art. 4  
della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33*

1. Al terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, come modificato da ultimo dall'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, è aggiunta la seguente lettera:

«n) dal direttore del Centro di ecologia alpina».

2. Il sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, come modificato da ultimo dall'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

«6. Per ogni componente effettivo, di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e n) del terzo comma, è nominato un componente supplente, che partecipa alle sedute del comitato solo in caso di assenza del componente effettivo».

## Capo IV

### MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 26 NOVEMBRE 1976, N. 39, CONCERNENTE «PROVVEDIMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA TARENTINA»

## Art. 32.

*Modifiche all'art. 79  
della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39*

1. Il terzo comma dell'art. 79 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 è sostituito dal seguente:

«Negli altri casi il requisito della capacità professionale si accerta mediante esame - colloquio da tenersi presso il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola».

2. Il quarto comma dell'art. 79 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 è sostituito seguente:

«Il dirigente del medesimo servizio può, di volta in volta, invitare a partecipare alle sedute di esame - colloquio tecnici ed esperti in discipline specifiche anche appartenenti ad altre amministrazioni».

3. Il quinto comma dell'art. 79 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 è sostituito dal seguente:

«La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di svolgimento e le materie sulle quali dovrà vertere l'esame - colloquio di cui al terzo comma».

4. Il sesto e il settimo comma dell'art. 79 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 sono abrogati.

## Art. 33.

*Modifiche all'art. 83  
della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39*

1. Il primo comma dell'art. 83 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato dall'art. 14 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Avverso le decisioni dei comitati agricoli comprensoriali gli interessati possono presentare ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della Provincia autonoma di Trento».

2. Il secondo comma dell'art. 83 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato dall'art. 14 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Nel rispetto della vigente legislazione in materia di ricorsi amministrativi, la Giunta provinciale con propria deliberazione individua i mezzi istruttori e le modalità di determinazione e di comunicazione delle decisioni».

3. Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 83 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato dall'art. 14 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, sono abrogati.

## Art. 34.

*Soppressione dei compensi ai componenti le commissioni*

1. L'art. 85 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo dall'art. 50 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è abrogato.

## Capo V

## DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

## Art. 35.

*Norme transitorie*

1. Le domande di intervento presentate ai sensi delle leggi provinciali 31 agosto 1981, n. 17 e 7 aprile 1992, n. 14 anteriormente all'entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse alle agevolazioni previste dalle predette leggi per le corrispondenti iniziative nel rispetto degli obblighi, condizioni e limiti in essa contenuti.

2. Le domande d'intervento presentate ai sensi delle leggi provinciali di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 1996, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse alle agevolazioni dalla stessa prevista nel rispetto degli obblighi, condizioni e limiti in essa contenuti.

3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo le procedure previste dalla legislazione con la stessa modificata o abrogata.

4. Le modificazioni apportate all'art. 12 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 dal comma 1 dell'art. 7 della presente legge possono trovare applicazione anche in relazione alle domande presentate successivamente al 1° gennaio 1993, già ammesse alle agevolazioni previste purché non si sia già provveduto alla liquidazione finale.

5. Le modificazioni apportate all'art. 22 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 con l'art. 10 della presente legge trovano prima applicazione in relazione ad iniziative di riordinamento fondiario presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai fini dell'integrazione della commissione provinciale per lo sviluppo della montagna ai sensi dell'art. 1, l'assessore competente in materia di agricoltura richiede alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario la designazione del proprio rappresentante entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il nuovo membro rimane in carica per il restante periodo di durata in carica della commissione.

7. Anche in deroga al periodo temporale previsto dal comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, la Giunta provinciale provvede alla revisione degli indicatori e delle zone individuate come particolarmente svantaggiate tenuto conto anche della modificazione apportata dall'art. 2 della presente legge.

8. La riduzione del vincolo di indivisibilità ad anni venti stabilita dall'art. 44, dodicesimo comma della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, così come modificato dall'art. 30, comma 3 della presente legge è estesa anche ai fondi acquistati con le agevolazioni previste dalla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

## Art. 36.

*Riferimento delle spese e copertura degli oneri*

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui agli articoli 9, 10 e 12 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (capitolo 41162).

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'art. 12 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (capitolo 41162).

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'art. 13 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (capitolo 41105).

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 21 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'art. 23 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41105).

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'art. 27 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41651).

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 23 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'art. 32 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41105).

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 25 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'art. 36 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41105).

8. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 30 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'art. 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41495).

9. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 10, 31 e 32 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per spese per consigli, comitati e commissioni (capitolo 12300).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 agosto 1996

ANDREOTTI

Visto: p. Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento  
Vice Prefetto: IUNI

97R0030

## LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1996, n. 7.

**Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 3 settembre 1996)

(Omissis).

97R0031

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 43.

**Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 30 ottobre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge è finalizzata all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal 20 al 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative all'istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 2.

*Destinazione del gettito*

1. Il gettito derivante dall'applicazione della tassa è interamente devoluto all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 e alla legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55.

Art. 3.

*Soggetti passivi*

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta dagli studenti quale condizione per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede legale nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

*Delega di funzioni*

1. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa sono delegate alle università, agli istituti universitari e agli istituti superiori di grado universitario di cui all'articolo 3.

2. Entro i termini stabiliti con la convenzione di cui all'articolo 6, comma 1, gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti competenti all'accertamento ed alla riscossione direttamente agli enti regionali per il diritto allo studio universitario competenti per territorio, con vincolo di utilizzo dei fondi per le finalità di cui all'articolo 2.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, le università e gli altri istituti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate agli enti regionali per il diritto allo studio universitario competenti per territorio nell'anno precedente.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti regionali per il diritto allo studio universitario sono tenuti a trasmettere alla Regione un prospetto degli impieghi effettuati nell'anno precedente.

Art. 5.

*Determinazione della tassa*

Per l'anno accademico 1996/1997 la tassa per il diritto allo studio universitario è fissata in lire centoventimila.

2. Per gli anni accademici successivi la tassa per il diritto allo studio universitario è fissata in lire centottantamila e può essere aggiornata entro limiti non superiori al tasso d'inflazione programmato, fermo restando il limite massimo stabilito dall'articolo 3, comma 21, della legge 549/1995.

3. L'aggiornamento è disposto, entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente quello di riferimento, con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 20 della legge regionale 55/1990.

Art. 6.

*Modalità di versamento*

Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, sono disciplinati:

a) le modalità di corresponsione della tassa;

b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme riscosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

c) le modalità per lo svolgimento, da parte dei soggetti competenti all'accertamento ed alla riscossione, dei controlli relativi al pagamento della tassa;

d) le modalità e i termini per il versamento agli enti regionali per il diritto allo studio universitario delle somme riscosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

2. Lo schema tipo di convenzione di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 7.

*Esonero totale o parziale*

1. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 390/1991 ed alla legge regionale 55/1990, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

2. Sono esonerati parzialmente o totalmente dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

3. Le lettere d) ed e) del comma 3, dell'articolo 19 della legge regionale 55/1990 sono così sostituite:

«d) i criteri minimi in base ai quali uno studente è dichiarato capace e meritevole ai fini dell'ottenimento dei benefici concorsuali previsti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 27, nonché ai fini dell'esonero parziale o totale del pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

e) le condizioni economiche perché lo studente sia dichiarato privo o carente di mezzi ai fini dell'ottenimento dei benefici concorsuali previsti dagli articoli 21, 23, 24, 26 e 27, nonché ai fini dell'esonero parziale o totale del pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, comma 20, della legge 549/1995».

Art. 8.

*Abilitazione professionale*

1. La tassa di cui all'articolo 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, i cui proventi sono attribuiti agli enti per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 55/1990 è dovuta nella misura di lire centocinquantomila.

2. L'importo della tassa viene aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 20 della legge regionale 55/1990.

Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Con decorrenza dall'anno 1996, il capitolo 91 dello stato di previsione dell'entrata e rispettivamente il capitolo 5094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono soppressi.

## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 29 ottobre 1996

CECOTTI

96R1068

## LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 44.

**Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 52 e 26 agosto 1996, n. 35, in materia di personale dei gruppi consiliari.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 44 del 30 ottobre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri è assegnata alla segreteria del gruppo medesimo solo l'unità di personale di cui alla lettera a) del comma 1».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 35/1996.

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 52/1980, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. — 1. La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al n. 2 bis del primo comma dell'articolo 5, come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale per l'esecuzione al Direttore regionale all'organizzazione e al personale.

2. Il contratto ha termine con la scadenza ordinaria od anticipata della legislatura nel corso della quale è stato stipulato o in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato o, infine, quando il Presidente del gruppo ne faccia richiesta».

## Art. 3.

1. Dopo l'articolo 7-bis della legge regionale 52/1980, come introdotto dall'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-ter. — 1. Al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 35/1996, non si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18».

## Art. 4.

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 35/1996, in sede di prima applicazione della medesima legge regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, la limitazione

ad una unità del finanziamento sostitutivo previsto dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 35/1996, opera con decorrenza dalla data di assegnazione al gruppo del personale richiesto dal Presidente del gruppo medesimo. Sino alla data di adozione del provvedimento di assegnazione si applica la disciplina precedentemente vigente.

## Art. 5.

1. All'articolo 13 della legge regionale 35/1996, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con quelle previste dall'articolo 1 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e dall'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21.»

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 35/1996.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, 29 ottobre 1996

CECOTTI

96R1069

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 settembre 1996, n. 0311/Pres.

**Regolamento relativo alle modalità d'accesso ai contributi a favore dell'agricoltura biologica previsti dagli articoli 12 e 14 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32. Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 47 del 20 novembre 1996)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, concernente «Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica», che agli articoli 12 e 14 prevede la concessione di contributi a favore dei produttori agricoli conduttori di aziende in conversione biologica;

Visto l'articolo 37, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, concernente un'integrazione al comma 2 del precitato articolo 14 della legge regionale 32/95;

Ritenuto necessario disciplinare con regolamento le modalità per l'accesso ai contributi previsti dalla menzionata legge regionale 32/95;

Visto il parere espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico produttive nella seduta del 15 marzo 1996, sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3322 del 19 luglio 1996;

Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

È approvato il «Regolamento relativo alle modalità d'accesso ai contributi a favore dell'agricoltura biologica previsti dagli articoli 12 e 14 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 settembre 1996

CECOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 ottobre 1996  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia. Registro 2, foglio 102

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA, ARTICOLI 12 E 14, LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 32.**

*Capo I*

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**Art. 1.**

1. La documentazione da allegare alle domande di contributo deve consentire l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la valutazione delle domande stesse nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge regionale 24 luglio 1995, n. 32.

**Art. 2.**

1. Le domande già pervenute sono completate con la documentazione di cui all'articolo 1 entro mesi due alla data di pubblicazione del presente regolamento.

**Art. 3.**

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria all'accertamento delle specifiche situazioni.

**Art. 4.**

1. Gli atti di recesso e rinuncia alla domanda di contributo vanno motivati.

*Capo II*

**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DEI PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI CONDUTTORI DI AZIENDE AGRICOLE IN CONVERSIONE BIOLOGICA ARTICOLO 12 LEGGE REGIONALE 32/95.**

**Art. 5.**

1. Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro l'ultimo giorno di febbraio di ciascun anno.

**Art. 6.**

1. Le istanze di contributo devono contenere i seguenti elementi e dichiarazioni dei richiedenti:

- a) estremi anagrafici dei richiedenti e ubicazione dell'azienda;
- b) indicazione dell'Organismo di controllo prescelto;
- c) dichiarazione di essere iscritti o di aver chiesto l'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica;
- d) indicazione dell'eventuale numero di iscrizione al Registro degli imprenditori agricoli ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, ovvero all'Albo degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni a valere per il periodo di mancata attuazione della legge regionale 6/96;
- e) dichiarazione di aver notificato all'Organismo nazionale di controllo il piano di conversione dell'azienda o dell'unità produttiva;
- f) dichiarazione di non aver beneficiato, né di voler beneficiare delle misure di accompagnamento previste dal programma agroambientale di cui al Regolamento (CEE) 2078/92 del Consiglio, per le medesime unità produttive e per il medesimo periodo per il quale viene chiesto il contributo;
- g) dichiarazione di impegnarsi a:
  - 1) rispettare le norme del Regolamento (CEE) 2092/91, in relazione alla specifica attività svolta;
  - 2) sottoporsi ai controlli da parte dell'Organismo di controllo prescelto;

3) conservare la documentazione attestante le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate, l'eventuale cessione delle medesime, nonché i destinatari e le caratteristiche delle produzioni cedute per un periodo di almeno tre anni;

4) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla vigente normativa statale.

**Art. 7.**

1. Le domande, in originale e copia, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- b) fotocopia del tesserino di attribuzione del numero di partita I.V.A.;
- c) relazione agro-economica illustrativa dell'attività svolta in azienda, della ripartizione colturale ordinariamente adottata con evidenza in particolare delle superfici coltivate a colture erbacee, arboree ed arbustive e a colture ortive;
- d) planimetria aziendale con identificazione delle unità produttive in fase di conversione biologica e di quelle eventualmente già riconosciute come unità produttive biologiche;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal/i titolare/i dell'azienda, atta ad individuare le dimensioni aziendali, gli estremi catastali degli immobili costituenti l'azienda medesima, il nominativo dei proprietari degli stessi, la forma di conduzione da parte dei titolari, gli estremi identificativi dei coadiuvanti familiari;
- f) atto costitutivo, statuto, elenco soci, certificato di vigenza con indicazione dei legali rappresentanti e verbale relativo all'autorizzazione a presentare l'istanza contributiva qualora titolare dell'azienda sia una società regolarmente costituita o una cooperativa.

*Capo III*

**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI CONDUTTORI DI AZIENDE CHE HANNO GIÀ EFFETTUATO O INIZIATO LA CONVERSIONE BIOLOGICA ARTICOLO 14 LEGGE REGIONALE 32/95.**

**Art. 8.**

1. Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee.

**Art. 9.**

1. Le istanze di contributo devono contenere i seguenti elementi e dichiarazioni dei richiedenti:

- a) estremi anagrafici dei richiedenti e ubicazione dell'azienda;
- b) indicazione dell'anno nel corso del quale è stata fatta la notifica di inizio del periodo di conversione e durata dello stesso;
- c) indicazione dell'organismo di controllo che ha effettuato i controlli sulla base del piano di conversione presentato all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura a termini della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 59;
- d) indicazione dell'eventuale numero di iscrizione al Registro degli imprenditori agricoli ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 ovvero il numero di iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni a valere per il periodo di mancata attuazione della legge regionale 6/96;
- e) indicazione relativa all'iscrizione all'Albo regionale delle aziende biologiche di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 59;
- f) dichiarazione di non aver beneficiato per il periodo di conversione delle misure di accompagnamento previste dal programma agroambientale di cui al Regolamento (CEE) 2078/92 del Consiglio, per le medesime unità produttive.

## Art. 10.

1. Le domande, in originale e copia, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- b) fotocopia del tesserino di attribuzione del numero di partita I.V.A.;
- c) relazione agroeconomica illustrativa dell'attività svolta in azienda, della ripartizione culturale adottata nel periodo di conversione con evidenza in particolare delle superfici coltivate a colture erbacee, arboree ed arbustive e a colture ortive;
- d) planimetria aziendale che identifichi le unità produttive in precedente conversione biologica per le quali viene chiesto il contributo nonché quelle attualmente riconosciute come biologiche;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal/i titolare/i dell'azienda, atta ad individuare le dimensioni aziendali, gli estremi catastali degli immobili costituenti l'azienda medesima, il nominativo dei proprietari degli stessi, la forma di conduzione da parte dei titolari, gli estremi identificativi dei coadiuvanti familiari;
- f) certificazioni attestanti gli estremi anagrafici e fiscali dei titolari dell'azienda;
- g) atto costitutivo, statuto, elenco soci, certificato di vigilanza con indicazione dei legali rappresentanti e verbale relativo all'autorizzazione a presentare l'istanza contributiva qualora titolare dell'azienda sia una società regolarmente costituita o una cooperativa.

## Art. 11.

1. Le domande di contributo presentate dai conduttori di aziende agricole che hanno notificato l'inizio del periodo di conversione a termini della legge regionale 59/1990, ma che non hanno ancora portato a termine tale fase alla data della presentazione della domanda, devono essere corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 7 e contenere le dichiarazioni previste dall'articolo 9.

## Art. 12.

1. Nella fase istruttoria gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura dovranno acquisire l'attestazione degli Organismi di controllo, di cui all'articolo 14 della legge regionale 59/1990, dell'avvenuto rispetto delle norme contenute negli allegati A e B della legge medesima.

Visto: Il presidente: CECOTTI

96R1116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 settembre 1996, n. 0342/Pres.

**Regolamento relativo al rilascio del certificato di idoneità tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprietà di Enti pubblici e per la conduzione dei lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 4 dicembre 1996)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 0571/Pres. del 7 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1988, registro 6, foglio 40 di approvazione del Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotto boschivi di proprietà pubblica, che all'articolo 8, lettera e) stabilisce che per essere ammessi alla gara i concorrenti debbano presentare, tra l'altro, una dichiarazione comprovante la capacità tecnica nell'esecuzione di utilizzazioni boschive;

Visto il punto 2 del D.P.G.R. n. 0184/Pres. del 30 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1991, registro 14, foglio 346 che ha approvato alcune modifiche ed integrazioni al D.P.G.R.

n. 0571/Pres. del 7 dicembre 1987 in materia di dichiarazioni di idoneità tecnica delle imprese boschive, mutandone anche la denominazione in «certificato di idoneità»;

Visto il D.P.G.R. n. 0255/Pres. del 28 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1995, registro 1, foglio 356, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al precitato capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica;

Ritenuto necessario integrare le disposizioni introdotte in materia di certificato di idoneità con i citati decreti, tramite l'emanazione di un apposito regolamento;

Visto il testo di «Regolamento relativo al rilascio del certificato di idoneità tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprietà di Enti pubblici e per la conduzione dei lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica» elaborato dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi;

Atteso che il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, nella seduta del 9 agosto 1996, si è espresso favorevolmente sul suddetto testo regolamentare;

Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3926 dell'11 settembre 1996;

Decreta:

È approvato il «Regolamento relativo al rilascio del certificato di idoneità tecnica a concorrere alle gare per l'aggiudicazione di lotti boschivi di proprietà di Enti pubblici e per la conduzione dei lavori di utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica» nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà quindi pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 settembre 1996

CECOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 novembre 1986  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 2, foglio 175

**REGOLAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA A CONCORRERE ALLE GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI LOTTI BOSCHIVI DI PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI E PER LA CONDUZIONE DEI LAVORI DI UTILIZZAZIONE DEI LOTTI BOSCHIVI DI PROPRIETÀ PUBBLICA.**

## Art. 1.

*Documentazione amministrativa*

1. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica delle imprese boschive è subordinato alla presentazione della seguente documentazione da parte dell'impresa richiedente:

- a) domanda diretta al Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente (come da modello allegato sub «A»);
- b) certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. (non anteriore di tre mesi);
- c) scheda informativa (come da modelli allegati sub «B», «B1» e «B2»).

## Art. 2.

*Requisiti soggettivi*

1. Il certificato di idoneità può essere rilasciato:
  - a) alle imprese individuali il cui titolare lavora in bosco;
  - b) alle società in nome collettivo, alle cooperative ed alle associazioni d'impresa i cui soci o associati svolgano lavoro in bosco;
  - c) alle imprese che dispongono di manodopera.

## Art. 3.

*Livelli di certificazione*

1. Sono individuati due livelli di certificazione di idoneità alle utilizzazioni boschive, per l'inserimento delle imprese aggiudicatrici nei livelli di competenza:

a) I livello - Le imprese individuali, il cui titolare lavora in bosco personalmente, potranno essere dichiarate idonee a partecipare alle gare per l'utilizzazione di lotti boschivi non superiori a 800 mc di massa netta stimata o, rispettivamente, 8.000 q.;

b) II livello - Le imprese che dimostrino di aver impiegato, nell'anno solare precedente a quello a cui si riferisce la domanda, manodopera per almeno 250 giornate retribuite, oppure che dispongano al momento della domanda di almeno due operai, potranno essere dichiarate idonee a partecipare alle gare per l'utilizzazione di lotti boschivi di qualsiasi entità. Nel II livello sono comprese le associazioni tra imprese individuali nonché le società nelle quali almeno due tra gli associati o soci lavorano in bosco personalmente.

2. Si prescinde dal considerare il livello di certificazione per le imprese non aggiudicatrici di lotti (cioè le collaboratrici o le esercenti prestazioni ai sensi dell'articolo 17 del «Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica» approvato con D.P.G.R. 0571/Pres. del 7 dicembre 1987, come sostituito dall'articolo 4 delle «Modifiche al Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica» apportate con D.P.G.R. 0255/Pres. del 28 luglio 1995).

## Art. 4.

*Classificazione dei lavori boschivi*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, secondo comma, del Capitolato generale d'oneri, come sostituito dall'articolo 4 delle Modifiche, si considerano lavori specialistici tutti i lavori boschivi. Essi si suddividono in due fasi:

a) fase A: taglio ed allestimento;

b) fase B: esbosco per avvallamento, con animali, con trattore, o per gru a cavo.

2. L'impresa aggiudicataria può affidare a terzi l'esecuzione di un'intera fase di lavorazione (sola la fase A oppure solo la fase B) con le modalità ed alle condizioni disposte dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 17 citato al comma 1 del presente articolo.

3. L'impresa che affida a terzi l'intera fase A (taglio ed allestimento) dovrà eseguire in proprio (senza potersi avvalere della collaborazione di terzi) l'intera fase B (esbosco), o viceversa.

## Art. 5.

*Collaborazione tra imprese boschive*

1. Sono ammesse forme di collaborazione tra imprese per brevi periodi, per consentire una maggiore flessibilità nella gestione dei lavori, in relazione alle condizioni meteorologiche, allo stato del mercato del legno, all'occupazione della manodopera.

2. Le imprese costituite dal solo titolare possono collaborare, per ogni lotto aggiudicatosi, con una sola ditta parimenti costituita dal solo titolare. Alla ditta collaboratrice potrà essere affidato fino al 25% dell'intero ciclo di lavorazione.

3. Le imprese che dispongono della forza lavoro di almeno due persone possono collaborare per ogni lotto aggiudicatosi con altre ditte, di pari composizione o anche costituite dal solo titolare. Alle ditte collaboratrici può essere affidato fino al 25% dell'intero ciclo di lavorazione.

4. Qualora l'impresa aggiudicataria si avvalga della collaborazione di altre imprese, non potrà ottenere l'autorizzazione a far eseguire da terzi, ai sensi dell'articolo 17 del Capitolato generale d'oneri come sostituito dall'articolo 4 delle modifiche, una intera fase di lavorazione, ma sarà obbligata ad eseguirla in proprio.

5. Ai fini del calcolo del 25% dell'intero ciclo di lavorazione viene attribuito alla fase A il valore del 50% del tempo necessario all'utilizzazione e alla fase B il valore del 50%. Nell'ambito di questi valori il 25% si calcola sulla massa legnosa lavorata.

## Art. 6.

*Disciplina della collaborazione tra imprese boschive*

1. Di ogni collaborazione per il taglio e l'allestimento la ditta aggiudicataria del lotto dovrà dare tempestiva comunicazione all'Autorità forestale, come individuata nell'articolo 52 del Capitolato generale d'oneri, ed all'Ente proprietario, precisando la ditta (denominazione o ragione sociale) dell'impresa collaboratrice, il periodo di durata della collaborazione nonché i nominativi degli operai dipendenti dalla collaboratrice, con la rispettiva posizione assicurativa e previdenziale. Tempestiva comunicazione dovrà essere data nel caso di eventuali proroghe successive.

2. Le imprese collaboratrici dell'aggiudicataria devono a loro volta essere provviste del certificato di idoneità delle imprese boschive, rilasciato dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste in base alla documentazione elencata all'articolo 1.

3. Le sanzioni amministrative irrogate durante l'utilizzazione del lotto alle imprese collaboratrici a causa di trasgressione alle norme forestali saranno tenute in considerazione, ai fini di un eventuale giudizio negativo, in sede di verifica finale nei confronti dell'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 48 del Capitolato generale d'oneri, come modificato dall'articolo 6 delle modifiche.

## Art. 7.

*Rinnovo del certificato*

1. Il certificato di idoneità delle imprese boschive ha efficacia per un anno solare. Alla scadenza successiva al primo rilascio esso va rinnovato. Il rinnovo del certificato di idoneità è subordinato alla ripresentazione della domanda e di tutta la documentazione elencata all'articolo 1, fatta eccezione per la scheda informativa qualora non siano intervenute nel frattempo modifiche.

## Art. 8.

*Casi di mancato rinnovo del certificato*

1. Sarà negato il rinnovo del certificato di idoneità:

a) per due anni solari consecutivi sia all'impresa aggiudicataria che all'impresa terza per aver fatto eseguire a questa l'intero ciclo di lavorazione, oppure per aver fatto eseguire a questa un'intera fase, senza ottenere la previa autorizzazione prevista dall'articolo 17, secondo comma, del Capitolato generale d'oneri come sostituito dall'articolo 4 delle modifiche;

b) per due anni solari consecutivi per aver commesso violazione alle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'oneri come sostituiti rispettivamente dagli articoli 3 e 4 delle modifiche;

c) per un anno sia all'impresa aggiudicataria che all'impresa collaboratrice qualora non sia stata data comunicazione del rapporto di collaborazione;

d) per un anno solare sia all'impresa aggiudicataria che all'impresa collaboratrice per aver affidato a questa oltre il 25% dell'intero ciclo di lavorazione;

e) per un anno solare, qualora l'impresa richiedente sia incorsa, in uno stesso anno solare, in almeno due trasgressioni alla normativa forestale, se, al momento della trasgressione, aveva meno di due operai, compreso il titolare dell'impresa; in almeno tre trasgressioni se aveva da due a sei operai; in almeno cinque trasgressioni, se aveva più di sei operai. Sono escluse dal computo le trasgressioni per le quali sia stata emessa ordinanza motivata di archiviazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. Sono altresì escluse dal computo quelle trasgressioni che, per valutazione motivata dal Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, non abbiano causato danno al bosco;

f) per un anno solare qualora l'impresa richiedente abbia riportato, in sede di verifica finale dei lotti utilizzati, eseguita ai sensi dell'articolo 48 del Capitolato generale d'oneri come modificato dall'articolo 6 delle modifiche, due giudizi negativi nel biennio, risultanti dalla scheda informativa del verificatore (come da modello allegato sub «C»);

g) per un anno solare qualora l'impresa sia incorsa nella sospensione dell'utilizzazione, prevista dall'articolo 23 del Capitolato generale d'oneri.

## Art. 9.

*Ricorso gerarchico*

1. L'impresa boschiva può presentare ricorso gerarchico al Direttore regionale delle foreste per il riesame della decisione dell'Ispettorato di non rilasciare o di non rinnovare il certificato di idoneità.

## Art. 10.

*Decadenza del certificato*

1. In considerazione della gravità degli illeciti commessi, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente può chiedere d'ufficio al Direttore regionale delle foreste la dichiarazione di immediata decadenza del certificato d'idoneità in possesso dell'impresa.

(Omissis).

96R1147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 ottobre 1996, n. 0371/Pres.

**Regolamento relativo alle modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, 9° comma, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 27 novembre 1996)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 che al 9° comma dell'articolo 1 prevede l'erogazione di contributi regionali alle Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei piani faunistici provinciali;

Ritenuto di determinare le modalità di concessione di detti contributi mediante adozione di apposito regolamento;

Visto il parere favorevole del Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente espresso nella seduta dell'11 settembre 1996 sul testo regolamentare elaborato dal Servizio della caccia e della pesca;

Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 4185 del 20 settembre 1996;

Decreta:

È approvato il Regolamento relativo alle modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, 9° comma, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, di competenza del Servizio della caccia e della pesca, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 ottobre 1996

CECOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 ottobre 1996  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 129

**REGOLAMENTO RELATIVO MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 24, DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA.**

## Art. 1.

1. Onde accedere ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, le Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare al servizio della caccia e della pesca domanda in originale e copia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale medesima, con la quale si approvano i criteri per la redazione dei piani faunistici provinciali.

## Art. 2.

1. A corredo delle domande va presentata la seguente documentazione in duplice copia conforme all'originale: deliberazione della Giunta provinciale di incarico al Presidente a presentare domanda di contributo e di approvazione del preventivo di spesa per la realizzazione del Piano faunistico provinciale.

## Art. 3.

1. Entro il termine previsto dal decreto di concessione le Amministrazioni provinciali presenteranno il rendiconto delle spese effettuate per la realizzazione del Piano faunistico provinciale al quale dovrà essere allegata la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione dei lavori relativi alla realizzazione del Piano suddetto.

Visto: Il presidente: CECOTTI

96R1148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 ottobre 1996, n. 0372/Pres.

**Regolamento relativo alle modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, articolo 6, comma 2. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 27 novembre 1996)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2385 del 13 maggio 1993 con la quale, in applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, sono stati approvati le modalità e i criteri per la concessione annuale dei contributi per la costituzione e il funzionamento degli Osservatori faunistici previsti dall'articolo 6, comma 2, legge regionale 46/1984;

Ravvisata la necessità di rideterminare le modalità di concessione di detti contributi mediante adozione di specifico regolamento;

Visto il parere favorevole del Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente espresso nella seduta dell'11 settembre 1996 sul testo regolamentare elaborato dal Servizio della caccia e della pesca;

Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 4186 del 20 settembre 1996;

Decreta:

È approvato il Regolamento relativo alle modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, articolo 6, comma 2, di competenza del Servizio della caccia e della pesca, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 ottobre 1996

**CECOTTI**

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 6 novembre 1986  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 143*

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1984, N. 46, ARTICOLO 6, COMMA 2, DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA.**

**Art. 1.**

1. Onde accedere ai contributi previsti dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, articolo 6, comma 2, i Comitati provinciali della caccia e gli enti gestori delle oasi sono tenuti a presentare domanda, in originale e copia, al Servizio della caccia e della pesca entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esecuzione delle attività oggetto della richiesta di finanziamento.

**Art. 2.**

1. A corredo delle domande va presentata la seguente documentazione in duplice copia conforme all'originale:

a) deliberazione di incarico al legale rappresentante a presentare domanda;

b) deliberazione con cui si approva il programma preventivo dell'attività tecnico-amministrativa da svolgere da parte dell'osservatorio faunistico dettagliato per voci di spesa;

c) parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica sul programma di attività tecnica dell'osservatorio faunistico nonché sulle eventuali collaborazioni esterne.

**Art. 3.**

1. Entro il termine previsto dal decreto di concessione i Comitati provinciali della caccia e gli enti gestori delle oasi presenteranno il rendiconto delle spese effettuate ad impiego del contributo regionale.

Visto: *Il presidente*: CECOTTI

96R1149

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 ottobre 1996, n. 0373/Pres.**

**Regolamento relativo alle modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15. Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 27 novembre 1996)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 che all'articolo 3 prevede la concessione di contributi in favore di agricoltori ed allevatori per il risarcimento dei danni causati da specie di fauna selvatica in pericolo di estinzione o di eccezionale interesse scientifico e naturalistico;

Ritenuto di determinare le modalità di concessione di detti contributi mediante adozione di apposito regolamento;

Visto il parere favorevole del Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente espresso nella seduta dell'11 settembre 1996 sul testo regolamentare elaborato dal Servizio della caccia e della pesca;

Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 4184 del 20 settembre 1996;

**Decreta:**

È approvato il Regolamento relativo alle modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15, di competenza del Servizio della caccia e della pesca, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 ottobre 1996

**CECOTTI**

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 ottobre 1986  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 130*

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1994, N. 15.**

**Art. 1.**

1. I danni causati dall'orso bruno, dalla lince, dal lupo, dallo sciacallo dorato e dall'aquila reale vanno segnalati tramite comunicazione scritta al Servizio della caccia e della pesca entro tre giorni dalla constatazione dell'evento.

**Art. 2.**

1. La domanda di risarcimento danni in bollo va presentata al Servizio della caccia e della pesca entro dieci giorni dalla constatazione dell'evento, con indicazione delle modalità di pagamento del contributo e dell'eventuale numero di iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli.

**Art. 3.**

1. Al seguito dell'avvenuto accertamento dei danni attribuibili alle specie di cui all'articolo 1, la domanda va integrata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà delle cose o degli animali oggetto di predazione, nonché l'eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare dell'indennizzo;

b) fotocopia del numero di codice fiscale o di partita I.V.A.

**Art. 4.**

1. L'erogazione del contributo avverrà entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

**Art. 5.**

1. Non saranno prese in considerazione richieste di risarcimento danni inferiori a lire 100.000.

Visto: *Il presidente*: CECOTTI

96R1150

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1996, n. 33.

**Modifica della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 «Istituzione del difensore civico» e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 «Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 5 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28*

1. L'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 è così sostituito:

«Art. 15 (Trattamento economico). — 1. Al difensore civico spettano le indennità di funzione e di missione nonché i trattamenti di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificata con la legge regionale 4 marzo 1996, n. 8, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16, secondo quanto disposto per i membri della Giunta regionale».

Art. 2.

*Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42*

1. L'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 è così sostituito:

«Art. 7 (Trattamento economico). — 1. Al titolare dell'ufficio spettano l'indennità di funzione e di missione nonché i trattamenti di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificata con la legge regionale 4 marzo 1996, n. 8, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16, secondo quanto disposto per i consiglieri regionali».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Gli oneri conseguenti l'applicazione della presente legge sono ricompresi negli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 3460 e n. 61444 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 ottobre 1996

GALAN

96R1084

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1996, n. 44.

**Concessione di un contributo al comune di Alatri (Frosinone) per il recupero e il mantenimento del patrimonio storico ed archeologico e di un contributo al comune di Viterbo per la realizzazione del monumento al Facchino della Macchina di S. Rosa.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 9 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo al comune di Alatri

1. Per gli interventi di consolidamento e di recupero del patrimonio storico archeologico relativo alle fortificazioni in opera poligonale ed all'acropoli di Alatri, è autorizzato, ai sensi della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, lo stanziamento nel bilancio regionale di L. 1.700.000.000 (un miliardo settecento milioni) per la concessione di un contributo in conto capitale pari al cento per cento della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione dell'opera.

2. Il presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dalla richiesta da parte del comune di Alatri, concede con decreto il finanziamento.

Art. 2.

Contributo al comune di Viterbo

1. Per la realizzazione di un monumento dedicato al Facchino nel trasporto della Macchina di Santa Rosa, festività religiosa che si ripete a Viterbo da oltre sette secoli, è autorizzato ai sensi della legge regionale n. 88 del 1980 lo stanziamento nel bilancio regionale di L. 300.000.000 (trecento milioni) per la concessione di un contributo in conto capitale a favore del comune di Viterbo, per le spese necessarie per la realizzazione dell'opera.

2. Il presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dalla richiesta da parte del comune di Viterbo, concede con decreto il finanziamento.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. L'onere derivante per il 1996 dalla presente legge in L. 2.000.000.000 (due miliardi) fa carico ai capitoli di nuova istituzione n. 44238 «Interventi a favore del comune di Alatri per il mantenimento del patrimonio storico-archeologico» per L. 1.700.000.000 (un miliardo settecento milioni), e n. 44239 denominato «Contributo al comune di Viterbo per la realizzazione del monumento dedicato al Facchino della Macchina di Santa Rosa» per L. 300.000.000 (trecento milioni) mediante utilizzazione del corrispondente importo complessivo di L. 2.000.000.000 stanziato al capitolo n. 39002, lettera b), elenco 4 allegato al medesimo bilancio 1996.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1996

BADALONI

*Il visto del Commissione del Governo è stato apposto il 19 ottobre 1996.*

96R1159

## LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1996, n. 45.

**Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 9 novembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Capo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Principi e definizioni*

1. La presente legge disciplina l'assetto contabile e gestionale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere istituite a norma, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni al fine di informare la loro attività ai principi di efficacia, efficienza ed economicità per il soddisfacimento dei bisogni sanitari dei cittadini, in conformità alle scelte e agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i direttori generali delle aziende sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dei criteri indicati all'art. 20 della legge regionale n. 18 del 1994 nonché dei principi di riorganizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione individuati nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, sono tenuti ad impostare l'organizzazione e la gestione delle aziende stesse in modo da responsabilizzare al massimo i soggetti e i centri di costo e di ricavo per il conseguimento degli obiettivi aziendali e per assicurare i prescritti livelli di assistenza.

3. Le aziende di cui al comma 1 sono enti pubblici non economici senza finalità di lucro. L'eventuale esercizio di attività commerciali da parte delle aziende predette deve essere finalizzato al raggiungimento dei fini aziendali nonché alla riduzione dei costi di gestione.

4. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per «Giunta» la Giunta regionale;
- b) per «Aziende» le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere.

## Capo II

## BILANCI DI PREVISIONE

## Art. 2.

*Bilancio economico di previsione annuale*

1. Il bilancio economico di previsione annuale è costituito dall'insieme delle previsioni dei costi dei fattori produttivi o dei servizi da impiegare e dei ricavi conseguenti all'attività di esercizio e rappresenta la linea guida della gestione economica che deve tendere al pareggio dell'esercizio. Il bilancio economico di previsione è approvato dal direttore generale entro il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'esercizio.

2. Nella previsione dei costi dei fattori da impiegare le aziende tengono conto delle giacenze iniziali e delle presunte giacenze finali.

3. La Giunta definisce il piano dei conti del bilancio economico di previsione annuale delle Aziende.

## Art. 3.

*Bilancio di previsione pluriennale*

1. Il bilancio di previsione pluriennale è elaborato con riferimento agli strumenti della programmazione sanitaria regionale e aziendale.

2. Il bilancio di previsione pluriennale è organizzato per livelli assistenziali, programmi e progetti.

## Capo III

## GESTIONE BUDGETARIA

## Art. 4.

*Principi di gestione budgetaria*

1. L'attività economica delle Aziende deve essere ispirata alla razionale gestione delle risorse attribuite ed introitate mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti, dei risultati. A tal fine le Aziende utilizzano:

- a) il metodo budgetario;
- b) il controllo di gestione;
- c) il sistema informativo aziendale.

## Art. 5.

*Definizione e articolazione del budget*

1. Il budget è costituito dall'insieme di documenti di carattere economico, patrimoniale e finanziario che descrivono gli obiettivi di gestione in termini di risultati da raggiungere e di risorse da impiegare.

2. Il budget è distinto in:

a) budget generale, che è riferito all'intera Azienda e rappresenta lo strumento di coordinamento dei budget funzionali e il termine di confronto per la verifica dei risultati consuntivi;

b) budget funzionali, che sono riferiti alle strutture erogative (distretti, presidi ospedalieri ed altre strutture complesse) e, al loro interno, ai centri di responsabilità economica e rappresentano lo strumento per definire e concordare in via preventiva i volumi di attività e i costi relativi.

## Art. 6.

*Gestione del budget*

1. Il direttore generale determina le strutture erogative e i centri di responsabilità cui corrispondono i budget funzionali e ne individua i responsabili. Attribuisce altresì a dette strutture il personale amministrativo occorrente alla gestione del budget funzionale.

2. Il responsabile di budget funzionale determina l'impiego delle risorse e risponde dei risultati economici e degli scostamenti dei costi e ricavi di gestione rispetto al budget secondo le modalità, i termini e le procedure concordate con il direttore generale.

## Art. 7.

*Controllo di gestione*

1. Il controllo di gestione è finalizzato:

- a) alla conoscenza dei processi gestionali ai fini della programmazione delle scelte aziendali;
- b) al controllo dei livelli di efficienza e di efficacia dei processi gestionali.

2. Le aziende, nell'organizzazione del controllo di gestione, si basano sui seguenti criteri direttivi:

- a) impostare il controllo di gestione non come fatto contabile, ma come processo direzionale che coinvolge la dirigenza generale, nonché quella delle strutture erogative e dei centri di responsabilità;
- b) prevedere, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, una struttura organizzativa a livello di direzione generale, con professionalità nel campo economico, igienico-organizzativo e della valutazione di qualità.

## Art. 8.

*Sistema informativo aziendale*

1. Il sistema informativo aziendale è articolato per i fini della gestione economica in due parti:

- a) sistema informativo per la gestione budgetaria;
- b) sistema informativo contabile.

## Capo IV

## CONTABILITÀ AZIENDALE

## Art. 9.

*Contabilità aziendale*

1. La contabilità delle Aziende è formata da:

a) contabilità generale costituita dal sistema coordinato di scritture in partita doppia aventi lo scopo di determinare il risultato economico al termine di ciascun esercizio, mediante la rilevazione dei fatti esterni di gestione;

b) contabilità analitica costituita dalla rilevazione dei fatti interni di gestione ed avente lo scopo di determinare i costi e i ricavi delle prestazioni, dei servizi, dei processi, dei risultati economici particolari.

2. La contabilità generale è armonizzata con i sottosistemi di rilevazioni analitiche, al fine di analizzare ed evidenziare le principali informazioni del sistema. La Giunta può integrare l'elenco delle contabilità obbligatorie dei sottosistemi. Costituiscono il nucleo essenziale dei sottosistemi delle rilevazioni elementari:

- a) la contabilità del personale;
- b) la contabilità degli acquisti e dei fornitori;
- c) la contabilità di magazzino;
- d) le registrazioni concernenti i beni strumentali;
- e) la contabilità delle prestazioni incluse quelle in mobilità sanitaria attiva e passiva;
- f) la contabilità dei movimenti finanziari.

3. Il sistema contabile deve essere armonizzato ed integrato con le altre parti del sistema informativo e con l'intero sistema organizzativo dell'Azienda.

4. La Giunta adotta linee guida per l'omogeneizzazione della struttura del piano dei conti e dello schema dei risultati di gestione dei centri di responsabilità economica in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati, nonché per l'impostazione del sistema informativo contabile.

## Art. 10.

*Scritture obbligatorie*

1. Le aziende tengono le seguenti scritture obbligatorie:

- a) libro giornale;
- b) libro degli inventari;
- c) registro dei cespiti ammortizzabili;
- d) libro mastro;
- e) registri IVA;
- f) registro delle deliberazioni del direttore generale;
- g) libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori.

2. Le Aziende devono altresì tenere le altre scritture contabili previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

3. Le vidimazioni del libro giornale, del libro degli inventari e del registro dei cespiti ammortizzabili sono effettuate dal collegio dei revisori. I registri IVA sono vidimati a termini della normativa fiscale. Il registro degli inventari deve essere vidimato entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo da parte della Regione. Tutti gli altri registri obbligatori non sono soggetti a vidimazione.

## Art. 11.

*Classificazione dei beni*

1. I beni appartenenti alle Aziende di cui all'art. 23 della legge regionale n. 18 del 1994 sono classificati in beni immateriali, beni immobili, beni mobili pluriennali, titoli, beni di consumo, beni d'uso.

2. La classificazione di cui al comma 1, coerente con lo schema di bilancio e con il piano dei conti analitico di cui all'art. 9, è articolata sulla base delle direttive della Regione ed è uniforme per tutte le strutture sanitarie, per le necessità di consolidamento e raffrontabilità dei risultati.

## Art. 12.

*Inventario generale del patrimonio*

1. L'inventario generale del patrimonio viene redatto con riferimento all'avvio della contabilità economico-patrimoniale delle aziende e successivamente ogni anno. L'inventario contiene l'indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività che compongono il patrimonio delle Aziende con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo le prescrizioni della Giunta e deve essere coordinato e compatibile con lo schema di bilancio e con le prescrizioni del codice civile.

## Capo V

## BILANCIO DI ESERCIZIO

## Art. 13.

*Bilancio di esercizio*

1. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio rappresenta il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria delle aziende. Il bilancio di esercizio è strutturato secondo lo schema di bilancio nazionale ed articolato secondo il piano dei conti regionale definito ai sensi dell'art. 9.

2. Il bilancio di esercizio è deliberato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso entro dieci giorni alla Regione corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio dei revisori. Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso alla conferenza locale per la sanità o al comitato di rappresentanza di cui all'art. 12 della legge regionale n. 18 del 1994.

3. Le aziende adottano, in conformità alle disposizioni previste nella presente legge, la contabilità generale in partita doppia con il sistema del reddito ed effettuano le registrazioni entro sessanta giorni dal verificarsi dei fatti amministrativi.

## Art. 14.

*Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio*

1. Nel bilancio di esercizio la valutazione delle poste è effettuata secondo le direttive regionali e nazionali. Nella redazione del bilancio di esercizio si deve tener conto:

- a) dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- b) dei proventi, oneri e rischi di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

2. I criteri di valutazione non possono essere modificati da autonome valutazioni difformi dalle direttive regionali e nazionali.

## Art. 15.

*Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio*

1. Gli immobili, nonché le immobilizzazioni materiali e immateriali del costo unitario superiore a un milione sono iscritti tra le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori e relative imposte.

2. I beni di consumo in scorta sono valutabili al costo di acquisto medio ponderato continuo.

3. I diritti e i valori mobiliari sono valutabili al costo di acquisto o, se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

4. Per la valutazione delle altre poste di bilancio si applicano le disposizioni nazionali e regionali o, in mancanza, le disposizioni del codice civile concernenti le imprese.

5. La Giunta, al fine di assicurare l'omogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci delle Aziende, emana specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione.

#### Art. 16.

##### *Criteri di ammortamento*

1. Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

2. Le quote di ammortamento sono calcolate, di norma applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei, avuto riguardo al normale periodo di deterioramento e di consumo. La Giunta per specifiche categorie di beni omogenei può stabilire annualmente eventuali aumenti o diminuzioni dei coefficienti base di ammortamento.

#### Art. 17.

##### *Struttura del bilancio di esercizio*

1. Il bilancio di esercizio è costituito come previsto all'art. 13, comma 1.

2. Lo stato patrimoniale rappresenta le attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio.

3. Il conto economico rappresenta gli elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico di esercizio, evidenziando tale risultato.

4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono essere comparate con quelle del bilancio economico di previsione annuale e con quelle corrispondenti ai risultati dell'esercizio precedente. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di adattamento sono evidenziati e commentati nella nota integrativa.

5. La nota integrativa è redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal codice civile per le imprese e deve contenere i dati e le informazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1994, n. 127, ad eccezione delle informazioni previste ai punti 5, 11, 14, 17 e 18 dello stesso articolo.

6. La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio devono essere conformi allo schema adottato dalla Regione ai sensi dell'art. 13, comma 1.

7. Qualora lo schema adottato dalla Regione per la rappresentazione del bilancio di esercizio differisca da quello prescritto da norme dello Stato, le Aziende sono tenute a procedere alla riclassificazione del bilancio di esercizio secondo lo schema indicato da tali norme, ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

#### Art. 18.

##### *Relazione sulla gestione*

1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore generale sulla situazione dell'Azienda sull'andamento della gestione nel suo complesso e distintamente per i centri di responsabilità economica con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e gli investimenti.

2. La relazione sulla gestione deve altresì indicare le motivazioni degli scostamenti rispetto ai budget previsionali, nonché le sintesi dei risultati della gestione secondo lo schema di cui all'art. 9, comma 4.

3. Qualora il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione, deve essere data separata evidenza, all'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.

#### Art. 19.

##### *Risultati economici di esercizio*

1. L'eventuale risultato economico positivo di esercizio è destinato ad investimenti. L'eventuale parte non utilizzata è accantonata in un fondo di riserva.

2. Nel caso di perdita, il direttore generale, unitamente al bilancio di esercizio formula una separata proposta concernente le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione economica, nel rispetto del mantenimento dei livelli uniformi di assistenza. Tale proposta è accompagnata dalle osservazioni del collegio dei revisori ed è deliberata dal direttore generale.

3. Alla perdita di esercizio si fa fronte utilizzando eventuali fondi di riserva. Qualora l'importo dei fondi di riserva non risultasse sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte mediante specifici interventi del direttore generale in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Azienda tesi a garantire economie di gestione.

4. Nel caso in cui le perdite d'esercizio siano dovute alla erogazione, concordata ai sensi dell'art. 21, di servizi e di livelli d'assistenza superiori agli standards, purché, a costi competitivi ed in condizioni di efficienza, la Regione adotta i provvedimenti per il ripianamento delle perdite e per il riequilibrio delle risorse. La Giunta definisce con propri provvedimenti i livelli di efficienza produttiva ai fini del giudizio di efficienza e qualità.

#### Art. 20.

##### *Pubblicità del bilancio di esercizio*

1. Il bilancio di esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità contenuti nella relazione sulla gestione, è pubblicato ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

#### Capo VI

##### CONTROLLI

#### Art. 21.

##### *Concordamento di compatibilità*

1. Il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico di previsione annuale sono trasmessi alla Giunta entro i tre mesi precedenti l'inizio dell'esercizio, e sono formulati sulla base del concordamento tra Regione e azienda delle risorse regionali da attribuire in rapporto agli obiettivi aziendali.

2. Con delibera di Giunta vengono stabilite le modalità per la predisposizione e presentazione dei documenti di cui al comma 1.

3. Non possono essere previste, relativamente alle risorse ordinarie e straordinarie di fonte regionale, quantità superiori a quelle concordate. Per le entrate proprie l'iscrizione in sede di previsione di entrate manifestamente non realizzabili comporta responsabilità contabile del direttore generale dell'azienda.

4. La Giunta esprime, entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 1, il proprio parere che può essere:

- a) di concordanza;
- b) di concordanza condizionata;
- c) di non concordanza.

Il parere di concordanza condizionata è vincolato a prescrizioni di modificazione delle proposte contenute nei documenti di cui al comma 1 e il direttore generale ha l'obbligo di prenderne formalmente atto. Qualora il parere regionale non sia espresso entro i quarantacinque giorni predetti si intende espresso di concordanza.

5. Il mancato rispetto delle condizioni prescritte o il parere di non concordanza non limitano la validità della gestione in relazione alle previsioni assunte nei documenti di cui al comma 1, ma la gestione è attuata sotto la personale responsabilità del direttore generale.

6. In sede di riscontro del risultato del bilancio di esercizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati od il risultato economico negativo in presenza o della preventiva non concordanza o del mancato adeguamento alle prescrizioni della preventiva concordanza condizionata comportano la risoluzione del contratto con il direttore generale per gravi motivi ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

## Art. 22.

*Approvazione del bilancio di esercizio*

1. Il bilancio di esercizio, deliberato in conformità dell'art. 13 e corredato dalle relazioni del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti, è trasmesso nel termine di cui all'art. 13, comma 2 alla Regione, Assessorato salvaguardia e cura della salute. Il predetto bilancio è sottoposto all'approvazione della Giunta, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

2. La Giunta, nella deliberazione di approvazione o di non approvazione del bilancio di cui al comma 1, dichiara anche il raggiungimento o il non raggiungimento dei livelli di efficienza produttiva di cui all'art. 19.

3. In caso di mancata pronuncia da parte della Giunta entro il termine di cui al comma 1, il bilancio di esercizio si intende approvato ed i risultati di efficienza produttiva si intendono raggiunti, fatti salvi gli effetti previsti dall'art. 21, commi 5 e 6.

4. Il termine di sessanta giorni può essere interrotto una sola volta per chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

## Capo VII

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 23.

*Norma transitoria per la ripartizione delle risorse*

1. Le norme in materia di finanziamento delle aziende U.s.l. e di remunerazione dei soggetti erogatori, comprese le aziende ospedaliere, sono definite dalla legge di programmazione sanitaria regionale. Fino all'entrata in vigore di tale legge le risorse sono ripartite secondo i seguenti enunciati nei commi successivi.

2. La Giunta determina annualmente:

a) il riparto tra le aziende U.s.l. del fondo sanitario regionale di parte corrente, tenuto conto dell'attuale ripartizione delle competenze tra la Regione e le aziende unità sanitarie locali in ordine ai rapporti economico-finanziari con i soggetti erogatori;

b) la regolazione della mobilità sanitaria;

c) il sistema di responsabilizzazione delle aziende U.s.l. in ordine al perseguimento dei livelli assistenziali e all'utilizzo del finanziamento assegnato.

3. Il riparto del fondo sanitario regionale di parte corrente è determinato:

a) in base alla popolazione residente, pesata mediante indicatori di fabbisogno, per l'attività di diagnosi, cura e riabilitazione;

b) in base a misure rappresentative degli obiettivi assistenziali, per le funzioni di prevenzione.

4. La Regione, nella determinazione delle quote da assegnare alle aziende U.s.l., adotta un sistema di compensazione regionale della mobilità sanitaria, con specifico riferimento alla diversa imputazione dei relativi oneri:

a) remunerazione dei soggetti erogatori disposta dalla Regione stessa;

b) remunerazione dei soggetti erogatori disposta dalle aziende U.s.l. in base al criterio della sede dell'attività per servizi/prestazioni erogati a favore dei cittadini di altre aziende U.s.l.;

e) mobilità sanitaria extraregionale imputata a saldo alla Regione;

d) eventuale centralizzazione dei rapporti economico-finanziari con i soggetti erogatori.

5. La Regione eroga direttamente ratei in acconto alle aziende ospedaliere, ai policlinici universitari e agli IRCCS di diritto pubblico, commisurati alle attività svolte nell'anno precedente, valutate secondo il sistema tariffario regionale e i programmi di attività concordati con la Regione, salvo il conguaglio al termine dell'esercizio determinato dal calcolo delle competenze sulla base della normativa vigente.

6. Le rettifiche delle quote assegnate alle aziende U.s.l. di cui al comma 4 sono effettuate in via preventiva in base ai dati storici, corretti tenendo conto dei programmi di attività concordati con le aziende U.s.l., e sono soggette a conguaglio in base alla effettiva mobilità sanitaria registrata nel corso dell'esercizio.

7. Le aziende U.s.l. sono responsabili dell'equilibrio tra le entrate (quote del fondo sanitario regionale loro assegnate e altre entrate) e le spese sostenute. L'equilibrio deve essere perseguito:

a) a livello delle entrate e delle spese effettive;

b) a livello di quote imputabili all'azienda U.s.l. in base alla residenza degli assistiti e delle relative spese, compensate a livello regionale.

## Art. 24.

*Regime transitorio*

1. Nelle more della realizzazione del sistema informativo contabile di cui al Capo IV è mantenuta la contabilità finanziaria pubblica secondo la disciplina esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

2. La Giunta promuove l'adeguamento delle strutture, delle professionalità, delle tecnologie e dei programmi informatici nelle aziende in maniera da garantire l'attendibilità dei dati e dei risultati di gestione. A tal fine il sistema informativo contabile potrà essere introdotto gradualmente e previa sperimentazione presso aziende pilota.

3. La Giunta promuove corsi di aggiornamento per gli operatori, funzionari e dirigenti interessati all'applicazione della presente legge. Nel riparto delle risorse di parte corrente e in conto capitale tra le aziende la Regione riserva quote per l'aggiornamento e per la formazione nonché per l'acquisizione del software del sistema informativo e, ove necessario, dell'hardware.

4. L'installazione graduale della nuova contabilità e del sistema informativo e del controllo di gestione è effettuata garantendo, nella fase transitoria, anche i risultati della contabilità finanziaria in vigore. Ove la configurazione dei risultati di gestione secondo il criterio della contabilità finanziaria non sia incompatibile con la gestione economica, la Giunta potrà mantenere in vigore la rappresentazione del consuntivo finanziario di competenza e di cassa unitamente ai risultati economici della contabilità generale anche nella fase successiva a quella transitoria. In ogni caso, il bilancio di previsione per competenza e per cassa non assume il significato di atto autorizzativo. L'eventuale superamento degli stanziamenti non costituisce un illecito ma è considerato nella sua obbligatorietà ed utilità comparata.

## Art. 25.

*Valori degli elementi del patrimonio iniziale*

1. La valutazione degli elementi compresi nel patrimonio iniziale alla data del 1° gennaio 1997 avviene con riferimento ai criteri indicati nel presente articolo.

2. I beni immobili adibiti a servizi sanitari o in uso diretto dell'azienda sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di imposte comunali sugli immobili. Gli impianti e le immobilizzazioni immateriali sono valutati al costo storico di acquisto o di produzione. Nel costo d'acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori e le relative imposte. In caso di impossibilità di effettuare la valutazione con le modalità predette, la valutazione stessa è effettuata sulla base del valore di acquisizione attuale e dell'indice di vetustà.

3. I beni mobili sono valutati al costo storico di acquisto o di produzione e, qualora ciò non sia possibile, sulla base di stime del valore di acquisizione attuale e dell'indice di vetustà.

4. I beni di consumo in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato continuo.

5. I diritti e i valori mobiliari rientrati nelle immobilizzazioni finanziarie sono valutati al costo di acquisto; qualora incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

6. Le posizioni attive e passive corrispondenti a posizioni di credito e di debito sono desunte e valutate in base alla contabilità finanziaria e ai dati del rendiconto generale annuale dell'esercizio 1996.

7. La consistenza di cassa è accertata con riferimento alla data del 1° gennaio 1997.

## Art. 26.

*Valutazione degli elementi patrimoniali per l'avviso della contabilità economico-patrimoniale*

1. Le aziende, con riferimento alla data del 31 dicembre 1996, procedono alla valutazione degli elementi patrimoniali per la composizione dello stato patrimoniale iniziale e l'avvio della contabilità economico-patrimoniale.

2. Per la valutazione del patrimonio iniziale, fermi restando i criteri di cui all'art. 25, il costo storico dei beni immobili, degli impianti e delle immobilizzazioni immateriali e dei beni mobili strumentali all'esercizio delle attività deve essere rettificato mediante ammortamento al fine di tener conto del periodo intercorso fra la data originaria di acquisizione e la data del 31 dicembre 1996. Il valore di rettifica è pari alla quota di ammortamento stabilita in relazione a ciascuna tipologia di beni omogenei da calcolare sulla scorta dei coefficienti base previsti dalla normativa fiscale vigente avendo riguardo al normale periodo di deperimento e di consumo. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisizione del bene e la data del 31 dicembre 1996 risultasse maggiore o uguale al periodo di ammortamento come definito dall'applicazione del criterio adottato, il bene viene valutato in base al presunto valore di acquisizione tenuto conto delle residue utilità produttive e dell'indice di vetustà.

3. Gli altri elementi patrimoniali sono valutati e rettificati in base alle prescrizioni di cui agli articoli 15 e 16.

## Art. 27.

*Disposizioni in materia di attività contrattuale e amministrativa del patrimonio*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e fino all'emanazione di una nuova organica disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di amministrazione del patrimonio delle aziende, si applicano alle aziende stesse le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti.

2. I beni immobili appartenenti al patrimonio delle aziende destinati alla erogazione dei servizi sanitari, possono essere assegnati in comodato d'uso, con deliberazione della Giunta, ad altra azienda, in relazione ad inderogabili esigenze connesse alle attività aziendali. Le aziende possono altresì assumere autonomamente tra di loro intese per l'utilizzazione del patrimonio in questione.

3. L'Assessorato alla salvaguardia e cura della salute mediante l'Osservatorio regionale dei prezzi dei beni e servizi e delle tecnologie, di cui all'art. 18 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 53, svolge nei confronti delle aziende attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto in materia di acquisizione di beni e servizi provvedendo, tra l'altro, all'elaborazione di capitolati d'onere-tipo per i contratti delle aziende stesse. Nell'ambito dell'attività svolta dall'osservatorio regionale possono essere individuate ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 forme di centralizzazione degli acquisti dei beni e servizi e delle tecnologie delle aziende, con eventuale fissazione dei prezzi di riferimento e promozione di forme di pagamento dei fornitori entro il termine massimo di novanta giorni.

## Art. 28.

*Accettazione di donazioni, eredità e legati*

1. Le aziende sanitarie sono tenute a richiedere l'autorizzazione regionale per l'accettazione di donazioni, eredità e legati concernenti beni immobili.

2. Le aziende sanitarie possono accettare, senza alcuna preventiva autorizzazione regionale, beni e attrezzature tecnologiche oggetto di donazioni, eredità e legati, a condizione che per quel bene o attrezzatura esista un mercato concorrenziale per l'acquisto di ulteriori beni connessi alla loro utilizzazione ivi compresi i materiali di consumo. Tale principio si applica anche nel caso in cui i beni o le attrezzature siano cedute alla azienda sanitaria in comodato ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

## Art. 29.

*Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1989, n. 22*

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 aprile 1989, n. 22, la lettera a) è così sostituita:

a) per le forniture il cui valore sia di importo non superiore in valuta italiana, a duecentomila ECU IVA esclusa, purché la fornitura stessa non rappresenti nell'esercizio, frazionamento, ripetizione o completamento di altre forniture.

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1989, n. 22, è così sostituito:

«Le modificazioni al capitolato di cui al precedente comma sono approvate con deliberazione della Giunta regionale».

3. L'art. 4 della legge 22 aprile 1989, n. 22, è così sostituito:

«Le aziende U.s.l. ed ospedaliere tengono appositi elenchi di fornitori cui far ricorso nelle ipotesi di forniture di beni e servizi urgenti e non programmabili di cui all'art. 1, lettera d)».

4. Sono abrogati gli articoli 3 e da 5 a 15 della legge regionale 22 aprile 1989, n. 22.

## Art. 30.

*Modificazioni all'art. 11 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18*

1. L'art. 11 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, è così sostituito:

«Art. 11. — 1. Il collegio dei revisori delle aziende U.s.l. e delle aziende ospedaliere verifica la regolarità amministrativa e contabile dell'azienda stessa. In particolare:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio, delle situazioni dei conti e dei rendiconti parziali alle scritture contabili;

b) esprime il parere obbligatorio entro quindici giorni sui budget, sui rendiconti e situazioni dei conti e sui bilanci di esercizio;

c) effettua verifiche periodiche di cassa e rileva le non coincidenze contabili con i conti del tesoriere;

d) invia relazioni trimestrali alla Regione, ai ministeri della sanità e del tesoro e, nel caso delle aziende U.s.l., alla conferenza locale per la sanità o al comitato di rappresentanza;

e) svolge ogni altra funzione ad esso affidata in materia contabile dalla normativa statale e regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo tutte le deliberazioni adottate dal direttore generale o su delega del medesimo sono trasmesse al collegio dei revisori all'atto della pubblicazione nell'albo dell'azienda.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento il collegio dei revisori comunica al direttore generale eventuali osservazioni per i provvedimenti di competenza.

4. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo presso gli uffici e strutture dell'azienda e prendere visione di tutti i documenti aziendali».

## Art. 31.

*Pubblicazione degli atti*

1. Tutte le deliberazioni delle aziende sono pubblicate all'albo delle aziende stesse per quindici giorni consecutivi. La pubblicazione predetta deve avvenire entro dieci giorni dalla loro adozione.

## Art. 32.

*Pubblicità dei contratti*

1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti delle aziende per i quali la legge prescrive la pubblicità e l'autenticità della forma sono ricevuti in forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse delle aziende stesse da un dipendente in possesso di idonea preparazione professionale nominato dal direttore generale su proposta del direttore amministrativo che assume in tali funzioni la qua-

lità di ufficiale rogante ad ogni effetto di legge. Il direttore generale nomina altresì, con i medesimi criteri e procedure, un sostituto che esercita la funzione in caso di assenza o di impedimento del titolare. Ai suddetti funzionari non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta.

2. Nei pubblici incanti e nelle licitazioni private il verbale di aggiudicazione equivale a tutti gli effetti al contratto, qualora ciò sia espressamente stabilito nell'avviso di gara o nella lettera di invito, nel rispetto della normativa vigente.

3. È fatta salva la possibilità di ricorrere, anche a seguito di richiesta dell'altro contraente, alla forma notarile.

4. Il funzionario individuato a norma del comma 1 cura la tenuta del repertorio dei contratti e la registrazione degli atti ai sensi di legge.

#### Art. 33.

##### *Esercizio dei poteri della Giunta regionale*

1. Tutte o parte delle attribuzioni della Giunta regionale previste dalla presente legge possono essere delegate all'Assessore alla salvaguardia e cura della salute ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35.

#### Art. 34.

##### *Abrogazione di norme*

1. È abrogata la legge regionale 25 agosto 1986, n. 33.

2. È abrogata ogni altra disposizione di legge regionale incompatibile o in contrasto con la presente legge.

#### Art. 35.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1996

BADALONI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 ottobre 1996.*

96R1160

## REGIONE UMBRIA

### LEGGE REGIONALE 5 novembre 1996, n. 26.

**Artt. 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1996 e reiscrizione di somme stanziante a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1995.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 49 del 6 novembre 1996)*

*(Omissis).*

96R1105

### LEGGE REGIONALE 15 novembre 1996, n. 27.

#### **Norme per la tutela e la promozione della qualità del servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto di persone.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 51 del 20 novembre 1996)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1

##### *Finalità*

1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti, e in conformità alle disposizioni del nuovo codice della strada e della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, detta norme per la tutela della qualità del servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto di persone.

#### Art. 2.

##### *Albo per la tutela della qualità del servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto di persone*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale per la tutela della qualità del servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto di persone.

2. Le aziende iscritte all'Albo sono classificate nelle categorie A, B e C sulla base:

a) della qualità dei veicoli, e in particolare dell'età e delle caratteristiche costruttive e funzionali, degli apparati di sicurezza a bordo degli accessori, dello stato generale interno ed esterno dei veicoli, dei comfort;

b) della qualificazione del personale, e in particolare dell'esperienza acquisita, degli eventuali corsi di qualificazione, della conoscenza di lingue straniere;

c) della sicurezza e del comfort di viaggio, in particolare, del tasso di incidentalità dell'azienda e dei servizi accessori.

3. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'Albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. L'elenco delle aziende iscritte all'Albo regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 3.

##### *Autorità per il trasporto di noleggio autobus con conducente*

1. È istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il trasporto di noleggio autobus con conducente composta da:

a) un esperto del Settore trasporto di noleggio da rimessa con esperienza in organizzazione aziendale, nominato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dagli uffici della Motorizzazione civile di Perugia e Terni;

c) un rappresentante designato dalle aziende private di trasporto;

d) un rappresentante designato dalle aziende pubbliche di trasporto.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Ufficio viabilità e trasporti.

3. L'Autorità per il trasporto di noleggio autobus con conducente è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica il periodo della legislatura regionale.

4. L'Autorità per il trasporto di noleggio autobus con conducente svolge i seguenti compiti:

- a) provvede, ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, all'accertamento e alla valutazione dei requisiti delle aziende;
- b) provvede annualmente alla verifica dei requisiti richiesti per la certificazione della qualità dei veicoli e ogni due anni alla verifica degli elementi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c);
- c) predispone annualmente l'elenco delle aziende da iscrivere all'albo regionale.

5. Ai componenti dell'Autorità per il trasporto di noleggio è corrisposta, per ciascuna pratica evasa relativa all'iscrizione all'Albo, un'indennità di lire 100.000 e di lire 50.000 per ciascuna pratica evasa relativa al rinnovo dell'iscrizione all'Albo, rivalutata annualmente secondo gli indici generali ISTAT dei prezzi al consumo.

#### Art. 4.

##### Tariffe

1. Per l'iscrizione all'Albo le aziende sono tenute a comunicare, annualmente, anche attraverso le associazioni di categoria incaricate dalle medesime, le tariffe massime praticate per ciascuna combinazione di qualità del contrassegno di cui all'art. 2.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 5.

##### Contrassegno della qualità del servizio di noleggio

1. La Giunta regionale rilascia alle aziende iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 2 il contrassegno di qualità da esporsi sull'autobus.

2. Sul contrassegno, per ogni autobus destinato al servizio, sono riportate:

- a) la categoria attribuita all'azienda;
- b) la categoria di qualità attribuita al veicolo nel rispetto delle norme vigenti;
- c) il simbolo della Regione.

3. La Giunta regionale per il rilascio della certificazione della qualità dei veicoli di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), può avvalersi della collaborazione di società abilitate.

4. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, di cui all'art. 2, la Giunta regionale riconosce alle aziende un contributo non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per la certificazione relativa alla qualità del veicolo e rilasciata dalla società di cui al comma 3.

#### Art. 6.

##### Sanzioni

1. La Giunta regionale procede alla sospensione e revoca del contrassegno rilasciato ai sensi della presente legge nei casi di cui ai commi 2 e 4.

2. Il contrassegno per la tutela del servizio di noleggio autobus con conducente è sospeso per un periodo non superiore ad un anno qualora il titolare:

- a) apporti sul contrassegno modifiche o aggiunte personali;
- b) consenta l'utilizzazione del contrassegno a terzi;
- c) utilizzi il contrassegno per un autobus diverso da quello al quale era stato attribuito;
- d) utilizzi il contrassegno per un autobus che non ha i requisiti riferiti alla categoria esposta;
- e) non rispetti le tariffe di cui all'art. 4.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è applicata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1 milione ad un massimo di 6 milioni.

4. Il contrassegno per la tutela del servizio di noleggio autobus con conducente è revocata in caso di recidiva.

#### Art. 7.

##### Promozione del servizio di noleggio autobus con conducente

1. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti operanti nel settore, la diffusione del contrassegno di qualità del servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto di persone, con particolare riguardo alla politica commerciale.

2. La Regione contribuisce alla spesa sostenuta dalle aziende per il rinnovo e il potenziamento del parco autobus del servizio di noleggio autobus con conducente.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura non superiore al 50 per cento del costo degli autobus, tenendo conto, in particolare, degli obiettivi di qualità che le aziende propongono con la richiesta, nonché della vetustà del parco autobus delle medesime.

#### Art. 8.

##### Regolamenti comunali

1. I Comuni stabiliscono il numero delle licenze di noleggio con conducente, tenuto conto in particolare:

- a) della popolazione residente nel territorio comunale e nel comprensorio;
- b) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;
- c) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.

2. I Comuni, dotati, alla data di entrata in vigore della presente legge di regolamenti per il servizio di noleggio autobus con conducente, aggiornati alle norme di cui al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dal D.M. 448 del 20 dicembre 1991, possono rilasciare un numero di licenze non superiore al 10 per cento del numero previsto nei medesimi o di almeno 1 unità qualora tale percentuale risulta di frazione inferiore.

3. I regolamenti per il servizio di noleggio autobus adottati dai Comuni sono soggetti solo al riscontro di legittimità del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 45, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 9.

##### Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 5, comma 4 e all'art. 7, è autorizzata per il 1997 la spesa di lire 20.000.000 da iscriversi in termini di competenza e di cassa al cap. 3030 di nuova istituzione nel bilancio regionale 1997 denominato «Spese per il funzionamento dell'Albo regionale per la tutela della qualità e per la promozione del servizio di noleggio con conducente».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente comma relativo all'anno 1997, si fa fronte con pari riduzione in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento previsto per il medesimo anno al cap. 5030 (Rif. bil. plur. 40.32.031).

3. Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 15 novembre 1996

BRACALENTE

96R1135

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 41.

**Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 22 - Contributo annuale per la gestione dell'ufficio europeo d'informazione e animazione rurale «Carrefour».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 15 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 22 è sostituito dal seguente:

«3. La realizzazione del programma di attività è affidata al «Consorzio comuni di Ravenna-Faenza-Lugo per la gestione del Centro di formazione professionale in agricoltura» e al «Centro Ricerche produzioni animali S.p.a. di Reggio Emilia»».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 22 del 1993 è sostituito dal seguente:

«1. Per la realizzazione del programma di attività di cui all'art. 1, la Regione concede, alle medesime condizioni, un contributo annuo al «Consorzio fra Comuni di Ravenna-Faenza-Lugo per la gestione del Centro di formazione professionale in agricoltura» e al «Centro Ricerche produzioni animali S.p.a. di Reggio Emilia»».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 22 del 1993 è sostituito dal seguente:

«3. Gli organismi di cui al comma 1 presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione sulle spese effettuate per la realizzazione delle attività».

Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 22 del 1993 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 novembre 1996

LA FORGIA

96R1085

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 42.

**Contributo della Regione Emilia-Romagna per le manifestazioni del XXIII Congresso eucaristico nazionale a Bologna nel 1997.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 15 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna concorre alla realizzazione delle iniziative programmate nell'ambito del 23° Congresso eucaristico nazionale che si svolgerà nel capoluogo emiliano-romagnolo nell'anno 1997.

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Bologna un contributo straordinario di L. 1.000.000.000 ripartito sugli esercizi finanziari 1996 e 1997.

3. Tale contributo viene erogato per L. 500 milioni alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del programma delle iniziative predisposto dall'Arcidiocesi di Bologna e per la restante quota di L. 500 milioni ad iniziative concluse e a presentazione del consuntivo delle spese sostenute.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a L. 500.000.000 per l'esercizio 1996 e a L. 500.000.000 per l'esercizio 1997, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo» del Bilancio per l'esercizio 1996, e pluriennale 1996/1998 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 21 dell'Elenco n. 2 allegato alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 36 di approvazione dell'assetamento del bilancio per l'esercizio 1996 e pluriennale 1996/1998.

2. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa:

a) variazioni in aumento:

Cap. 71604 «Contributo straordinario per la realizzazione delle iniziative programmate nell'ambito del XXIII Congresso eucaristico nazionale (cni)» (classif. ISTAT: 02-Funz. di sviluppo; 01-Funz. proprie; 162-classif. econ. di 1° e 2° grado; 02-classif. econ. di 3° grado; 06-classif. funz. di 1° grado; 06-classif. funz. di 2° grado);

stanziamento di competenza 500.000.000;

stanziamento di cassa 500.000.000;

b) variazioni in diminuzione:

Cap. 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo»;

stanziamento di competenza 500.000.000;

stanziamento di cassa 500.000.000.

3. Per l'esercizio 1997 sarà la legge di approvazione del bilancio di previsione per lo stesso esercizio ad apportare le conseguenti variazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 novembre 1996

LA FORGIA

96R1086

## LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 43.

**Modifiche all'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 «Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 15 novembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31*

1. L'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Sementi e materiale per la moltiplicazione vegetativa*). —

1. La Regione concede contributi per la realizzazione di programmi di carattere innovativo e promozionale concernenti la produzione e il miglioramento qualitativo genetico e sanitario delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili.

2. I programmi di cui al comma 1 devono essere presentati da cooperative e associazioni di produttori o da loro consorzi e da enti pubblici o privati operanti nel settore.

3. Sono ammissibili a finanziamento:

a) le spese per interventi di natura strutturale, per l'acquisto di macchine, di attrezzature e di dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei programmi;

b) le spese per l'acquisto di mezzi tecnici e per la gestione delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi.

4. La Giunta regionale individua i requisiti necessari, specifica le tipologie di spese ammissibili e determina le modalità e le priorità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo».

## Art. 2.

Esame comunitario

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 novembre 1996

LA FORGIA

96R1087

## REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 1996, n. 44.

**Modificazione del comma 6 dell'art. 5 del regolamento regionale 7 aprile 1995, n. 24 «Accesso agli organici regionali e procedure di concorso. Attuazione dell'art. 3, legge regionale 4 agosto 1994, n. 31».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 15 novembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. Il comma 6 dell'art. 5 (modalità concorsuali) del regolamento regionale 7 aprile 1995, n. 24 «Accesso agli organici regionali e procedure di concorso. Attuazione dell'art. 3, legge regionale 4 agosto 1994, n. 31» è così sostituito:

«6. Il numero dei posti disponibili per il corso-concorso è maggiorato del cento per cento rispetto ai posti messi a concorso».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Bologna, 12 novembre 1996

LA FORGIA

96R1088

## REGIONE BASILICATA

## LEGGE REGIONALE 11 novembre 1996, n. 55.

**Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 2, della L.R. 13 aprile 1996, n. 22 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 marzo 1990, n. 7, concernente l'ordinamento e la disciplina del sistema formativo regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 55 del 16 novembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Articolo unico

1. La prescrizione del comma 2, art. 4, della L.R. 13 aprile 1996 che la struttura tecnica esterna convenzionata per la valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, «non partecipi ad attività o progettazione formativa in ambito regionale e nazionale», deve intendersi riferita alla partecipazione ad attività e progettazione formativa nell'ambito di iniziative e progetti di f.p. rientranti in programmi e piani regionali di iniziativa diretta o indiretta dell'Ente o in programmi e piani nazionali di iniziativa di altri soggetti pubblici e privati ai quali in qualsivoglia forma e qualsiasi titolo partecipi, sia interessato o comunque coinvolto l'Ente medesimo.

La sussistenza di tale incompatibilità è condizione preclusiva della partecipazione di soggetti esterni specializzati alla selezione per l'individuazione della struttura tecnica di cui all'art. 4, comma 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 11 novembre 1996

DINARDO

96R1112

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1996, n. 56.

Interpretazione autentica del comma 4, dell'art. 4, della L.R. 29 agosto 1985, n. 32.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 55 del 16 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il testo del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 29 agosto 1985 n. 32, che recita «Spetta al nucleo:

a) accertare le compatibilità e conformità dei progetti e la congruità economico-imprenditoriale;

b) esprimere pareri tecnici per la concessione dei benefici previsti dalla legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal piano annuale di intervento»,

va interpretato nel senso che rientra nella competenza del nucleo speciale anche la valutazione di eventuali richieste di autorizzazione a variare l'attività o gli investimenti già approvati.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 11 novembre 1996

DINARDO

96R1113

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1996, n. 75.

Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 44 del 30 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I  
GENERALITÀ

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse.

Art. 2.

Funzioni

1. Nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:

a) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività;

b) predispone i programmi pluriennali e annuali di cui all'articolo 3;

c) organizza l'attività dell'Osservatorio turistico, verifica i risultati sugli interventi di promozione, accoglienza ed informazione e vigila sull'organizzazione turistica;

d) promuove la costituzione dell'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte;

e) riconosce le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali;

f) effettua interventi di sostegno dell'organizzazione turistica nonché delle attività di pubblicità e di propaganda turistica e di commercializzazione del prodotto turistico.

2. Le Province:

a) promuovono la costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale;

b) in accordo con la Regione e gli Enti Locali promuovono l'attività di accoglienza e valorizzazione turistica del territorio e coordinano l'attività delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale in ambito provinciale;

c) svolgono l'attività di vigilanza sulle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale ai sensi dell'articolo 11.

3. Le Camere di Commercio, le Comunità Montane, i Comuni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi di cui all'articolo 4, concorrono alla costituzione dell'Agenzia di promozione turistica del Piemonte e delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locali, concorrono alle attività di accoglienza, di informazione e promozione turistica locale.

## Art. 3.

*Programmazione delle attività*

1. La Regione coordina e indirizza le attività indicate all'articolo 1 predisponendo specifici programmi pluriennali di indirizzo e di coordinamento.

2. Il programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e deve indicare:

a) l'andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze, e le prospettive di mercato;

b) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e per ambiti territoriali;

c) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attività dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte di cui all'articolo 6, e delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'articolo 9;

d) le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima necessarie per il conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale di indirizzo e coordinamento, le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta dall'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e dalle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, nonché i criteri di riparto delle stesse;

e) gli indirizzi, i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dalla presente legge per la promozione delle risorse turistiche e per la commercializzazione del prodotto turistico.

3. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento ha di norma validità triennale, viene approvato entro il 30 novembre dell'anno che precede quello di inizio della sua validità e può essere aggiornato nel corso del triennio.

4. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento è attuato mediante programmi annuali deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento.

5. Il programma annuale indica i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, gli indirizzi ed i criteri di riparto per gli interventi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l'attività dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale e degli Uffici di informazione e accoglienza turistica. Il programma annuale può essere aggiornato nel corso dell'anno.

## Art. 4.

*Formazione dei programmi*

1. Per la predisposizione e l'aggiornamento del programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento, per la verifica dei risultati dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, nonché per la predisposizione dei programmi annuali, la Regione assicura la partecipazione e la consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo. A tal fine l'Assessore delegato al turismo convoca una conferenza programmatica dei Presidenti delle Agenzie previste dalla presente legge e provvede altresì ad effettuare consultazioni con enti, associazioni e organismi che, in relazione ai loro compiti di istituto, possano fornire apporti conoscitivi e di proposta.

2. I programmi di cui al comma 1 sono redatti con il concorso delle Province e sulla base dei documenti di programmazione generale e settoriale delle stesse.

## Art. 5.

*Osservatorio del turismo e monitoraggio*

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, organizza un Osservatorio turistico per analizzare la situazione dell'offerta, l'andamento e l'evol-

uzione della domanda e dei mercati turistici, ed un sistema di monitoraggio costante sulle attività di promozione, informazione e accoglienza turistica in Piemonte e sull'operatività della presente legge.

2. Annualmente la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione in cui sono indicati gli interventi effettuati e le risorse finanziarie impiegate, i risultati conseguiti, l'andamento del turismo in Piemonte ed in particolare nelle aree e per i prodotti oggetto di intervento promozionale, lo stato dell'organizzazione turistica.

## Capo II

AGENZIA PER LA PROMOZIONE TURISTICA  
DEL PIEMONTE

## Art. 6.

*Finalità*

1. Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche del Piemonte, di favorire la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali, di realizzare una gestione delle attività di promozione turistica secondo criteri che consentano una ottimizzazione dell'uso delle risorse e un miglioramento dell'efficacia delle azioni di sostegno del turismo, mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del turismo stesso, è promossa la costituzione di un'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, di seguito denominata «Agenzia per la promozione turistica».

2. L'attività dell'Agenzia di cui al comma 1 concerne la promozione delle risorse turistiche del Piemonte anche in connessione con gli aspetti culturali, paesistici, ambientali, artigianali, agricoli e fieristici.

## Art. 7.

*Funzioni*

1. L'Agenzia per la promozione turistica svolge funzioni di promozione delle risorse turistiche del Piemonte nei confronti della domanda italiana ed estera e di analisi e consulenza di marketing per il turismo. L'Agenzia è strumento di concertazione e coordinamento dell'attività di promozione turistica svolta dai soggetti pubblici e privati per favorirne interazione e sinergie. In particolare l'Agenzia:

a) analizza i mercati per conoscere costantemente le attese, l'evoluzione e le necessità della clientela;

b) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico, per consentire di elaborare i programmi in modo più mirato e di proporre prodotti turistici adeguati;

c) fornisce ai soggetti sopra indicati la consulenza per la definizione delle strategie e azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;

d) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;

e) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta piemontese e per segmenti particolari di pubblico su attrattive di particolare rilevanza regionale, coinvolgendo gli imprenditori turistici;

f) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico piemontese, mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali;

g) conduce Operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale e degli «opinion leaders».

## Art. 8.

*Costituzione*

1. L'Agenzia per la promozione turistica è costituita per iniziativa della Regione con il concorso delle Province e delle Camere di commercio; possono inoltre partecipare all'Agenzia i soggetti pubblici e privati che sono interessati alla promozione delle risorse turistiche

del Piemonte ed in particolare le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'articolo 9, le Comunità montane, i Comuni a rilevante economia turistica, le associazioni di categoria, i collegi e altri organismi rappresentativi degli operatori turistici, i consorzi di imprese turistiche.

2. L'Agenzia per la promozione turistica è costituita nella forma di Consorzio, regolato dagli articoli 2602-2615-*bis* del codice civile. La partecipazione della Regione al Consorzio è deliberata dal Consiglio regionale verificato che lo Statuto preveda norme che garantiscano la partecipazione maggioritaria degli Enti pubblici al Consorzio stesso, nonché le forme di vigilanza sull'attività del Consorzio da parte della Regione. La Regione concorre al finanziamento del Consorzio mediante il versamento delle quote di adesione e della quota di partecipazione annuale, nonché mediante la concessione di contributi per l'attuazione dei programmi promozionali.

3. La Regione si avvale di norma del supporto tecnico-organizzativo dell'Agenzia di cui al presente articolo per l'attuazione delle proprie iniziative e dei programmi concernenti la promozione turistica e l'analisi e consulenza di marketing turistico, definendo a tal fine apposite convenzioni.

### Capo III

## AGENZIE DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE

### Art. 9.

#### Finalità

1. Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione di Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale.

### Art. 10.

#### Funzioni

1. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale sono strumento di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, ed in particolare:

a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica e raccordandosi in un'ottica di sistema all'Agenzia per la promozione turistica;

b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;

c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;

d) sensibilizzano gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;

e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

### Art. 11.

#### Costituzione e riconoscimento

1. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale sono costituite per iniziativa della Provincia in accordo con la Regione e con il concorso delle Camere di Commercio. Possono inoltre partecipare all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale gli enti locali, le associazioni turistiche «pro-locos», altri enti e associazioni interessati al turismo, le associazioni e le organizzazioni degli operatori turistici, i consorzi di imprenditori turistici, gli operatori economici interessati al turismo.

2. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale sono costituite come soggetti di diritto privato senza fine di lucro nelle forme previste dal codice civile, garantendo la presenza in seno ad esse di esperti e rappresentanti dei soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Per ciascun ambito turistico indi-

viduato ai sensi dell'articolo 12 non può essere costituita più di un'Agenzia. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale.

3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 4 lo Statuto delle Agenzie deve assicurare la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici.

4. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale sono riconosciute dalla Regione con provvedimento della Giunta regionale, anche agli effetti di cui all'articolo 4 della legge 217/1983. La richiesta di riconoscimento deve essere presentata dai soggetti interessati alla Regione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; i provvedimenti di riconoscimento sono adottati entro i successivi 30 giorni.

5. Spetta alle Province l'attività di vigilanza sull'operato delle Agenzie e sulla permanenza delle caratteristiche che hanno dato luogo al riconoscimento da parte della Giunta regionale. L'eventuale mancanza di requisiti e le inadempienze vengono segnalate alla Giunta regionale. Sono riservati alla Regione i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento.

### Art. 12.

#### Ambiti turisticamente rilevanti

1. Ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti sono considerate significative le seguenti tipologie di Comuni:

a) Comuni ricompresi nel territorio delle Comunità montane;

b) Comuni lacuali;

c) Comuni termali;

d) Comuni ricompresi nei comprensori collinari;

e) Comuni ricompresi nei territori di parchi naturali;

f) Città d'arte;

g) Comuni caratterizzati da significativi flussi di turismo d'affari;

h) Comuni caratterizzati da significativi elementi di attrattiva turistica sotto il profilo religioso, storico, artistico, archeologico, naturalistico o di altro genere non ricompresi tra quelli indicati nelle lettere precedenti.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 217/1983 ed in applicazione dei criteri indicati al comma 1, sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:

a) Ambito 1: Comuni di cui al comma 1 dell'area metropolitana di Torino;

b) Ambito 2: Comuni di cui al comma 1 della Valle di Susa e del Pinerolese;

c) Ambito 3: Comuni di cui al comma 1 del Canavese e delle Valli di Lanzo;

d) Ambito 4: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Biella;

e) Ambito 5: Comuni di cui al comma 1 della Valsesia e della Provincia di Vercelli;

f) Ambito 6: Comuni di cui al comma 1 dell'Ossola;

g) Ambito 7: Comuni di cui al comma 1 del Lago Maggiore e del Lago di Mergozzo;

h) Ambito 8: Comuni di cui al comma 1 del Lago d'Orta e della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell'ambito 7;

i) Ambito 9: Comuni di cui al comma 1 delle Langhe e del Roero;

l) Ambito 10: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito n. 9;

m) Ambito 11: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Alessandria;

n) Ambito 12: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Asti.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, sentite le Province, approva l'elenco dei Comuni che fanno parte di ciascuno degli ambiti turisticamente rilevanti di cui al comma 2; con la stessa procedura si può procedere alla modifica dell'elenco.

#### Art. 13.

##### *Uffici di informazione e di accoglienza turistica*

1. L'istituzione di Uffici di informazione e di accoglienza turistica IAT e l'uso della relativa denominazione sono soggetti a nulla osta della Giunta regionale.

2. Possono provvedere all'istituzione di IAT le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, gli enti locali, le associazioni turistiche «pro-locò».

3. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale possono, con apposita convenzione, affidare la gestione degli IAT da esse istituiti alle associazioni turistiche «pro-locò», ad organismi associativi di sviluppo turistico locale nonché ad enti gestori dei servizi di interesse pubblico.

4. È riservato agli Uffici di informazione e di accoglienza turistica riconosciuti l'utilizzo del segno distintivo IAT conforme al modello grafico approvato dalla Giunta regionale.

#### Capo IV

### INTERVENTO DI SOSTEGNO

#### Art. 14.

##### *Contributi per l'organizzazione turistica*

1. La Regione concede annualmente all'Agenzia per la promozione turistica ed alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale contributi diretti ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti istitutivi, secondo gli indirizzi ed i criteri previsti dai programmi di cui all'articolo 3 e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

#### Art. 15.

##### *Altri interventi per l'organizzazione turistica*

1. La Regione può, mediante stipula di convenzione, mettere a disposizione dell'Agenzia per la promozione turistica e delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale beni mobili e immobili di sua proprietà o proprio personale al fine di agevolare l'assolvimento di loro compiti istitutivi.

#### Art. 16.

##### *Contributi per attività di pubblicità e propaganda turistica*

1. Sono concessi contributi ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni che operano senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso specifiche località o verso il Piemonte in generale.

2. I contributi possono essere concessi sia per manifestazioni e iniziative realizzate in specifiche località del Piemonte che per la loro rilevanza o per la loro natura rivestono una funzione promozionale nei confronti della domanda turistica potenziale italiana ed estera, sia per quelle realizzate al di fuori della località che si intende promuovere, nei limiti di competenza dei soggetti proponenti.

#### Art. 17.

##### *Contributi per la commercializzazione del prodotto turistico*

1. Sono concessi contributi per la realizzazione di programmi promozionali finalizzati alla commercializzazione del prodotto turistico piemontese, ovvero dei servizi prodotti in Piemonte dalle imprese turistiche e da coloro che esercitano attività turistiche organizzati per la vendita, compresa l'acquisizione e la messa in opera di impianti tecnologici atti a favorire maggiori e più adeguate condizioni di contatto fra domanda e offerta.

2. I contributi possono essere concessi:

a) a cooperative, consorzi e società consortili di imprenditori turistici, dotati di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano almeno dieci soci e dispongano di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte;

b) a consorzi di secondo grado, composti da almeno cinque organismi associativi costituiti nelle forme di cui alla lettera a), dotati di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano complessivamente almeno dieci soci e dispongano di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte;

c) ad Agenzie di viaggio e turismo consorziate o associate per l'attivazione dei programmi di cui al comma 1 che comportino la commercializzazione di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte.

3. Si può derogare al limite della disponibilità di mille posti letto qualora i programmi promozionali si riferiscano al prodotto agriturismo o a tipologie particolari di prodotti turistici ovvero quando l'ambito turistico nel suo complesso non raggiunga tale disponibilità minima.

#### Capo V

### SOPPRESSIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA

#### Art. 18.

##### *Soppressione*

1. Le Aziende di promozione turistica istituite ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 sono soppresse contestualmente al riconoscimento delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale.

#### Art. 19.

##### *Successione*

1. In tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli inerenti il personale, facenti capo alle soppresse Aziende di promozione turistica subentra la Regione.

#### Art. 20.

##### *Destinazione del patrimonio*

1. I beni patrimoniali ed ogni altro rapporto giuridico conseguente già intestato alle Aziende di promozione turistica sono trasferiti secondo i seguenti criteri:

a) i beni immobili utilizzati come sedi di uffici amministrativi o degli Uffici di informazione e di accoglienza turistica ed i relativi beni mobili sono trasferiti al Comune in cui sono siti, ovvero alla Provincia nel caso in cui siano siti nel capoluogo di Provincia e la stessa ne faccia richiesta, con vincolo di destinazione prioritaria ad usi turistici e a funzioni di accoglienza turistica;

b) gli altri beni sono trasferiti alla Regione.

2. L'individuazione della destinazione dei singoli beni è disposta dalla Giunta regionale sulla base delle ricognizioni della consistenza patrimoniale effettuate dai Commissari liquidatori di cui all'articolo 21.

3. I rapporti giuridici e contrattuali relativi ai beni di cui al presente articolo, nonché i connessi oneri finanziari, sono attribuiti all'ente destinatario del bene.

#### Art. 21.

##### *Commissario liquidatore*

1. Gli Amministratori straordinari delle Aziende di promozione turistica, nominati ai sensi della legge regionale 24 novembre 1995, n. 85, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge assumono la funzione di Commissari liquidatori delle Aziende stesse.

2. Entro la data di cui all'articolo 18, comma 1, i Commissari liquidatori compiono i seguenti atti:

a) ricognizione della consistenza patrimoniale;

b) ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale;

c) redazione del conto consuntivo.

3. I Commissari liquidatori compiono inoltre ogni atto loro demandato dalla Giunta regionale.

Art. 22.

*Destinazione del personale*

1. Il personale di ruolo in servizio presso le Aziende di promozione turistica, di cui all'allegato A alla presente legge, alla data di soppressione delle Aziende stesse confluisce in un ruolo speciale transitorio della Regione e viene assegnato, provvisoriamente, d'intesa con le Amministrazioni interessate ed informate le Organizzazioni sindacali, agli enti locali, per lo svolgimento di funzioni di informazione ed accoglienza turistica. In assenza della necessaria intesa, il predetto personale viene assegnato funzionalmente agli uffici della Regione competenti in materia di turismo.

2. Fino alla definitiva assegnazione di cui all'articolo 23, al personale confluito nel ruolo speciale di cui al comma 1 viene mantenuto il trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, comprensivo di tutte le indennità percepite.

Art. 23.

*Assegnazione definitiva del personale*

1. Entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'Agenzia per la promozione turistica e delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale di cui all'articolo 22, comma 1 viene immesso, fatta salva la possibilità di trasferimento volontario presso gli enti locali, gli enti strumentali e dipendenti della Regione, comprese le Agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, nel ruolo organico regionale ed assegnato funzionalmente, così come previsto dall'articolo 15, all'Agenzia per la promozione turistica e alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale.

2. L'immissione in ruolo, nel rispetto delle posizioni economiche e giuridiche acquisite, ivi compreso l'eventuale livello economico differenziale di cui all'articolo 35 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36, ove determini il superamento dei contingenti numerici di ciascuna qualifica della dotazione organica regionale, comporta la conseguente modifica in aumento della medesima.

3. Il personale di cui al comma 1 può optare, entro tre anni dalla data di assegnazione funzionale all'Agenzia per la promozione turistica ed alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, per il trasferimento alle dipendenze delle Agenzie medesime.

4. Il personale trasferito all'Agenzia per la promozione turistica o alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale può optare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento dell'iscrizione all'Istituto Nazionale di Previdenza dei dipendenti da Amministrazioni pubbliche INPDAP.

Capo VI

**DISPOSIZIONI FINANZIARIE  
E NORME ABROGATIVE E SOSTITUTIVE**

Art. 24.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge verranno istituiti in sede di predisposizione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997, i seguenti capitoli di spesa:

a) «Spese per l'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica (articolo 3)»;

b) «Contributi all'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (articolo 14)».

2. Per gli interventi previsti agli articoli 16 e 17 vengono utilizzati rispettivamente i capitoli n. 14720 e n. 14730, già istituiti nel bilancio pluriennale 1996-1998, tranche 1997.

3. Le previsioni di spesa inerenti i capitoli di cui ai commi 1 e 2 per gli anni 1997 e successivi saranno determinate con le relative leggi di bilancio.

4. La denominazione del capitolo n. 14600 del bilancio pluriennale 1996-1998, tranche 1997, sarà così modificata: «Quota regionale per l'attuazione degli interventi di promozione turistica previsti da regolamenti comunitari».

Art. 25.

*Abrogazione e sostituzione di norme*

1. A decorrere dalla data di scioglimento delle Aziende di promozione turistica sono abrogati l'articolo 6 e i titoli III e IV della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e la legge regionale 22 maggio 1987, n. 29.

2. Ogni riferimento alle Aziende di promozione turistica presente nella legislazione regionale deve intendersi, a decorrere dalla data della loro soppressione, sostituito dal riferimento all'Agenzia per la promozione turistica o alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, secondo le rispettive funzioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 ottobre 1996

GHIGO

(Omissis).

96R1074

**LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1996, n. 76.**

**Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 «Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative sociali"».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Finanziamenti a tasso agevolato). — 1. La Regione può concedere alle cooperative sociali un finanziamento a tasso agevolato, in concorso con gli istituti di credito, che copra fino al cento per cento delle spese riconosciute ammissibili, con una partecipazione massima regionale pari al settanta per cento delle spese ammesse e comunque per un importo non superiore a lire centocinquanta milioni.

2. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi ad impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze, opere murarie ed arredi inerenti l'attività di impresa.

3. Gli investimenti di cui al comma 2 devono prevedere un incremento occupazionale di almeno una unità lavorativa, limitatamente a quelle cooperative che riceveranno un finanziamento annuo superiore ai cinquantamiliioni, secondo i criteri che saranno definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 21».

## Art. 2.

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 18/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (Costituzione di un fondo di rotazione). — 1. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 16, la Giunta regionale stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.a. la gestione di un fondo di rotazione».

## Art. 3.

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 18/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (Servizi di assistenza e spese di avviamento). — 1. Per le spese di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo, di cui all'articolo 14, da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio dalle cooperative sociali di nuova costituzione, la Regione può, inoltre, concedere un contributo non superiore al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un importo non superiore a lire venti milioni.

2. Per spese di avviamento, di cui al comma 1, sono da intendersi: le spese di costituzione della cooperativa, l'acquisto di materie prime e semilavorati, il canone di locazione per gli immobili destinati alle attività produttive non superiore a mesi dodici.

3. In aggiunta ai contributi di cui all'articolo 14, ai finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 16 ed ai contributi di cui al comma 1, la Giunta regionale può concedere, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5, contributi in relazione alle spese sostenute per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnico gestionale.

4. Il contributo, di cui al comma 3, è concesso fino ad un massimo del trenta per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate e per un importo non superiore a lire dieci milioni.

5. Per servizi di assistenza tecnico gestionale sono da intendersi: l'analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica nonché gli investimenti di orientamento e di supporto alla gestione aziendale necessari all'avviamento delle iniziative produttive».

## Art. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 18/1994 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Sono inoltre ammessi a fruire dei benefici di cui al comma 1 le cooperative sociali che abbiano assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti:

a) detenuti che prestino la loro opera all'interno degli istituti penitenziari;

b) detenuti ammessi al lavoro all'esterno come previsto dall'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche ed integrazioni.

2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis può essere concesso, per un massimo di due anni, a partire dall'instaurarsi di regolare e documentato rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

## Art. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 18/1994 è inserito il seguente comma:

«1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 16 non sono cumulabili con i contributi di cui all'articolo 14 né con le spese di avviamento riconosciute all'articolo 18, comma 1, per tutta la durata del progetto di sviluppo».

## Art. 6.

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1994 è inserita la seguente lettera.

b-bis) i criteri per l'utilizzo e l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 16 nonché il tasso di interesse da applicarsi ai fondi regionali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 ottobre 1996.

GHIGO

(Omissis).

96R1075

## LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 77.

**Inquadramento del personale presso l'Ente per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Inquadramento del personale della disciolta Opera Universitaria dell'I.S.E.F.*

1. Il personale della disciolta opera universitaria dell'I.S.E.F. che, in base all'articolo 37 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), presta servizio presso l'Ente per il diritto allo studio universitario, è inquadrato nel ruolo organico dell'Ente e nelle relative qualifiche così come previsto nell'allegato A con l'attribuzione della differenza economica tra il vecchio ed il nuovo inquadramento quale maturato economicamente pensionabile e non riassorbibile utile anche ai fini della tredicesima mensilità risultante dai conteggi relativi ad ogni dipendente.

## Art. 2.

*Inquadramento del personale del Comune di Torino*

1. Il personale del Comune di Torino che, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 16/1992, presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Ente per il diritto allo studio universitario, è inquadrato nel ruolo organico dell'Ente e nelle relative corrispondenti qualifiche.

2. Il personale di cui al comma 1 che abbia conseguito nei ruoli comunali il livello economico differenziato conserva tale beneficio senza intaccare il numero dei livelli economici differenziati attribuibili dall'Ente per il 1997 al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1996.

## Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Ente per l'anno 1996.

Art. 4.  
Urgenza

1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 ottobre 1996

GHIGO

(Omissis).

96R1076

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 78.

**Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 «Istituzione del Consiglio regionale di sanità ed assistenza, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 13 marzo 1985, n. 20».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 44 del 30 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza (CORESA) inoltre esprime pareri alla Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nei campi della tutela della salute, dell'assistenza sociale e del coordinamento dell'attività sanitaria e assistenziale».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30/1984 è sostituito dal seguente:

«Il CORESA è sentito obbligatoriamente in ordine:

a) alla formazione del Piano socio sanitario (PSS) triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali;

b) alla stesura del testo finale della relazione annuale sullo stato di salute;

c) ai criteri per la ripartizione dei finanziamenti connessi con il PSS, sia per quanto riguarda la spesa corrente, sia per quanto attiene agli investimenti e alle definizioni annuali delle tariffe delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie e dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private;

d) alle convenzioni che vengono stipulate dalla Regione e che hanno per oggetto l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale;

e) alla definizione di schemi-tipo di convenzioni adottabili dalle aziende regionali sanitarie per regolare rapporti in materia di igiene, di sanità e di assistenza sociale;

f) ai regolamenti igienici proposti da qualunque ente pubblico, con particolare riferimento ai regolamenti locali di igiene e sanità;

g) alla costituzione volontaria o coattiva di consorzi per la provvista di acqua potabile;

h) alla approvazione del progetto definitivo di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA);

i) alle autorizzazioni all'apertura e mantenimento in esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, o gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, stabilimenti termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatoriali in genere ove si applica anche saltuariamente la radioterapia, nonché all'esercizio del trasporto di malati e feriti;

l) ai contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;

m) alle piante organiche delle farmacie;

n) in tutti i casi in cui ne è fatto obbligo per disposizioni di legge di regolamento generale».

2. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 30/1984 è sostituito dal seguente:

«Il CORESA, inoltre:

a) esprime qualsiasi parere richiesto espressamente da normative regionali e statali;

b) esprime parere su richiesta della Giunta regionale e dei competenti Assessori in tutti i casi previsti dalla legge;

c) esprime pareri su richiesta delle aziende regionali sanitarie nella materia sanitaria e assistenziale appartenente alla loro competenza;

d) propone lo studio di problemi attinenti l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale;

e) formula proposte di indagini scientifiche, schemi di norme e provvedimenti per la tutela della salute individuale e collettiva e della promozione sociale di singoli, di gruppi e della comunità regionale in generale;

f) si pronuncia sulle questioni sottoposte alla sua competenza».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 30/1984 è sostituito dal seguente:

«Il CORESA è composto da quaranta esperti. Un esperto è designato ai sensi dell'art. 4, quarto comma, così come aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23. Un esperto viene designato dall'Università e un esperto viene designato dal Politecnico. Il Consiglio regionale elegge trentasette esperti, di cui undici scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie ed assistenziali, la cui individuazione è compiuta, con le modalità della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, dalla Commissione nomine del Consiglio regionale. La elezione avviene attraverso due votazioni separate entrambe con voto limitato ai due terzi».

2. Al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 30/1984 dopo le parole: «di ogni esperto» sono inserite le seguenti: «compresa quella relativa al soggetto da nominarsi ai sensi dell'art. 4, quarto comma».

3. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 30/1984 è sostituito dal seguente:

«Sono incompatibili con la nomina a membro del CORESA i componenti del Consiglio regionale e i direttori generali e loro delegati, delle aziende sanitarie regionali».

4. Il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 30/84 è sostituito dal seguente:

«In caso di dimissioni, morte, sopravvenuta incompatibilità di uno dei componenti il CORESA eletto dal Consiglio regionale, lo stesso provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'evento, con le stesse modalità procedurali previste dal primo, secondo e terzo comma».

#### Art. 4.

1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 30/1984, è sostituito dal seguente:

«Il Presidente del CORESA assegna i componenti del Consiglio alle singole sezioni in base al criterio della competenza e preparazione tecnico-scientifica ed a quello della garanzia della presenza in ogni sezione di esperti delle materie atti ad assicurare il buon svolgimento della funzione stessa e provvede a designare, fra i componenti di ciascuna sezione un Presidente e un Vice presidente. Il Vice presidente sostituisce il Presidente di sezione in caso di impedimento, morte, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità».

#### Art. 5.

1. Il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1984 è abrogato.

2. Al settimo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1984 dopo le parole: «dai Presidenti» sono inserite le seguenti: «e Vice presidenti».

#### Art. 6.

1. L'art. 11 della legge regionale n. 30/1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Indennità). — 1. Ai componenti il CORESA compete una indennità di presenza di lire 100 mila per ciascuna giornata di partecipazione alle riunioni delle strutture in cui si articola, compreso l'ufficio di presidenza.

2. Al presidente del CORESA l'indennità di cui sopra è maggiorata del 50 per cento.

3. La misura dell'indennità prevista per il Presidente viene corrisposta al componente più anziano di età dell'ufficio di presidenza in caso di sostituzione del Presidente.

4. Qualora per partecipare alle sedute debbano recarsi in comune diverso da quello di residenza, è corrisposto ai componenti il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di linea effettivamente sostenute, ovvero un quinto del costo della benzina super per chilometro».

#### Art. 7.

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 30/1984 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. (Norma finanziaria). — 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 150 milioni si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 12170 del bilancio 1996 e con il corrispondente capitolo degli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 ottobre 1996

GHIGO

(Onicis).

96R1077

### LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 79.

**Integrazione della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 63 «Partecipazione della Regione Piemonte alla società consortile Centro Agro-Alimentare Torino S.p.a.».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 63, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. — 1. La Giunta regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie alla società consortile Centro Agro-Alimentare Torino S.p.A., per le eventuali necessità di finanziamento, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente fissati con le leggi di approvazione dei bilanci stessi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 ottobre 1996

GHIGO

96R1078

### LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1996, n. 80.

**Sottoscrizione del primo aumento di capitale della Finpiemonte S.p.a.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere fino a n. 303.000 nuove azioni, del valore nominale di lire 100.000 ciascuna, emesse dalla Finpiemonte S.p.a., in esecuzione del primo aumento del proprio capitale sociale, da lire 20.000.000.000 a lire 80.000.000.000.

#### Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1996, la spesa di lire 9.090.000.000.

2. All'onere relativo si provvede mediante una riduzione di lire 9.090.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996, e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo, denominato «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni del primo aumento di capitale della Finpiemonte S.p.a.», con lo stanziamento di lire 9.090.000.000, in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura finanziaria delle residue quote, pari a lire 12.120.000.000 per l'anno 1997 ed a lire 9.090.000.000 per l'anno 1998, a liberazione totale delle azioni sottoscritte, si provvede come segue:

a) per la quota dell'anno 1997, mediante utilizzazione di una disponibilità di lire 12.120.000.000 delle risorse indicate nella tabella 1/2 approvata con la legge regionale 1º marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per

l'anno 1997), con riferimento al settore «Personale, Patrimonio, Bilancio e Finanze», che viene conseguentemente ridotto di un pari ammontare;

b) per la quota dell'anno 1998, pari a lire 9.090.000.000, mediante utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 27170 indicato nel bilancio pluriennale 1996-98, tranches 1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 ottobre 1996

GHIGO

96R1079

## RETTIFICHE

**AVVERTENZA.** — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedià, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

**Comunicato relativo alla legge regionale del Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».** (Legge regionale pubblicata nel supplemento al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 39 del 25 settembre 1996 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 7 del 15 febbraio 1997).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 4 del 29 gennaio 1997, nel primo comma dell'art. 8 della legge regionale citata in epigrafe, dove è scritto: «atropica» leggasi: «antropica».

97R0217

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 2 0 9 7 \*

L. 6.000 |